

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale

"Manovra d'estate"
Indicazioni Inps



Welfare

Indennità di malattia
e maternità



Ambiente Sicurezza Politiche energetiche

Lampade
a incandescenza



Tributario

Spese
di rappresentanza



Bandi e finanziamenti

Voucher per partecipare
alle fiere



Formazione

Apprendistato
Corsi per tutor



Commercio estero

Etichettatura
origine prodotti



Economico

Educational tour 09
Il caso Bilbao



Legale

Sicurezza pubblica
Disposizioni



Unione

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano
N° 201 - Ottobre 2009 - Anno LIII Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



CONTRIBUTI 2010

FATTI, NON PAROLE!

Il nuovo Consiglio di Amministrazione Ente Mutuo, interpretando le aspettative dei SOCI e visto il periodo economicamente complesso che il Paese sta attraversando ha deliberato

per il 2010

DI MANTENERE INVARIATI

I CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE,

per tutte le forme di assistenza e per tutte le fasce d'età

e

per un risparmio sui contributi,
di continuare la promozione del 30% di sconto
per chi presenta un nuovo socio

REGOLAMENTO ENTE MUTUO 2010

Novità di rilievo

INDENNITÀ/CONTRIBUTO ECONOMICO/DIFFERENZA ALBERGHIERA PER PASSAGGIO DI CLASSE - INCREMENTO

Ricovero ordinario o day hospital o day surgery presso strutture sanitarie pubbliche o strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. L'indennità giornaliera riconosciuta viene così aumentata:

Forme C, D da € 130,00 a € 160,00 al giorno

Forma Dplus da € 160,00 a € 200,00 al giorno



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Misure anticrisi. La manovra d'estate **Pag. 1**
- ▶ Cassa integrazione guadagni e retribuzione oraria **Pag. 4**
- ▶ Ammortizzatori sociali. Istruzioni operative **Pag. 4**
- ▶ Assunzione dirigenti disoccupati **Pag. 4**
- ▶ Orario di lavoro e riposo settimanale. **Pag. 5**
- ▶ Lavoratori disabili. **Pag. 5**
- ▶ Lavoratori comunitari **Pag. 6**
- ▶ Lavoratori extracomunitari **Pag. 15**
- ▶ Durc e DM10. **Pag. 15**
- ▶ Malattia. Convenzione Inps-Inail **Pag. 16**
- ▶ Tfr e previdenza complementare **Pag. 19**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Sospensione cautelare e retribuzione. **Pag. 20**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento disciplinare **Pag. 20**

verrà elevata all'80%.

L'operatività delle disposizioni introdotte dal succitato decreto legge è subordinato all'emanazione dei relativi decreti interministeriali.

▶ MESSAGGIO Inps del 21 luglio 2009, n. 16508. **DI n. 78/09 - Prestazioni a sostegno del reddito - Primi chiarimenti.**

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, il decreto legge n. 78 (che è in vigore dalla data di pubblicazione).

Facendo riserva di ulteriori istruzioni, con il presente messaggio si illustrano le principali disposizioni di interesse per le prestazioni a sostegno del reddito, contenute nell'articolo 1 del decreto legge in questione.

Si precisa sin d'ora che, fatta eccezione per il comma 4 (rifi-nanziamento delle cd. crisi biennali), l'operatività delle norme in oggetto è subordinata all'emanazione dei relativi decreti interministeriali, volti a definirne le modalità di attuazione ed il raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009.

1. Possibilità per le imprese di utilizzare i lavoratori percettori in Cig o sospesi in progetti di formazione o riqualificazione. L'articolo 1, ai commi da 1 a 4, introduce la possibilità, da parte delle imprese di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'ap-prendimento.

Le modalità attuative di tale norma saranno dettate da un decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2009 (il termine è ordinatorio).

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, si può notare in primo luogo che la norma sembra richiedere la qualifica di azienda in capo al datore di lavoro: essa non si applicherebbe pertanto ai datori di lavoro (come, ad esempio, i professionisti) che non sono impresa. In secondo luogo la norma si riferisce ai "lavoratori percettori di trat-tamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro": ne fanno parte i lavoratori in cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria), nonché i lavoratori sospesi in base all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 185/2008 (conv. con legge n. 2/2009).

Ai fini dell'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto è necessaria la stipula, presso il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di uno specifico accordo.

Tale accordo deve essere stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

I lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione di Cig o a quella di cui all'articolo 19 del DL 185/2009; ad essi

In PRIMO PIANO

RAPPORTI DI LAVORO

Misure anticrisi Le prime indicazioni dell'Inps sulla "Manovra d'estate"

L'Inps, con messaggio n. 16508 del 21 luglio 2009, fornisce i primi chiarimenti relativamente al decreto legge n. 78/2009 (Lavoronews n. 27 del 29.6.2009) con il quale sono state previste disposizioni per le prestazioni a sostegno del reddito tra cui l'incremento dell'indennità in favore dei lavoratori con contratto di solidarietà difensiva, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 863/84 che, in via sperimentale per i soli anni 2009 e 2010,



Sindacale

spetta, inoltre, da parte dei datori di lavoro, la differenza tra l'importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. Tale somma addizionale ha natura retributiva.

2. Rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle casse integrazioni salariali straordinarie per cessazione di attività.

Il comma 5 contiene una disposizione di natura economica: il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle casse integrazioni salariali straordinarie per cessazione di attività con 25 milioni di euro per l'anno 2009 da trarre dal Fondo per l'occupazione. Il monitoraggio di tale misura sarà conseguentemente aggiornato a cura della Direzione centrale.

3. Incremento dell'indennità in favore dei lavoratori con il contratto di solidarietà difensiva, stipulati ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984.

Con il comma 6, viene incrementato - in via sperimentale per i soli anni 2009 e 2010 - l'ammontare del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. L'indennità è elevata all'80%; si ricorda che per tali fattispecie non è prevista l'applicazione dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali.

La disposizione in questione si applica ai soli contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 e non trova applicazione ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5, 7 e 8, della legge n. 236/1993, per i quali l'indennità resta ancorata al 60% (imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726).

Con decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di attuazione della norma. Pertanto anche in questo caso la piena operatività della norma è condizionata all'emanazione del decreto interministeriale.

4. Incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito.

Con i commi 7 ed 8 dell'art. 1, il Dl 78/09 offre alcune possibilità incentivanti ai lavoratori destinatari di trattamento di sostegno del reddito che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo o in cooperativa.

Il comma 7 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009 aveva previsto che i datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi per effetto di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all'indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mesi di trattamento integrativo non ancora erogato. A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 7, del Dl 78/2009, tale incentivo potrà essere corrisposto, in un'unica soluzione e previa dimissioni dall'impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un'attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.

Un analogo percorso è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di Cigs per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsua-

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi decreti circolari

le, di esubero strutturale, che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa). Previa lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite; se il lavoratore rientra nella previsione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.

Anche le norme di cui ai commi 7-8 dell'art. 1 Dl 78/09, come specificato dallo stesso comma 7, non sono immediatamente operative ma necessitano di un decreto interministeriale che ne stabilirà le modalità e le condizioni applicative.

► **DECRETO-LEGGE 1° luglio 2009, n. 78. Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.**

Parte I

Economia reale

Titolo I

Interventi anticrisi

Articolo 1

Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009.

3. Con decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

destinate ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'Inps anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

4. Il ministro dell'Economia e delle Finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'Inps al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima legge.

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009.

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'Inps, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme cor-

risposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49». Con decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e successivo comma.

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, è liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Articolo 2

Contenimento del costo delle commissioni bancarie

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2 -bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

Il ministro dell'Economia e delle Finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.»

3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta



Sindacale

da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima».

Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Articolo 3

Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del ministro dello Sviluppo economico.

2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal ministro dello Sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi

(Omissis)

Cassa integrazione guadagni Retribuzione oraria da prendere a riferimento in caso di orario di lavoro inferiore a quello contrattuale

L'Inps, con messaggio n. 13419 dell'11 giugno 2009, precisa che, in caso di richieste di integrazioni salariali presentate da aziende che praticano un orario lavorativo inferiore a quello contrattualmente previsto e retribuito, le ore integrabili sono esclusivamente quelle previste dall'orario di fatto praticato e a quest'ultimo va rapportata la retribuzione settimanale ai fini del calcolo della retribuzione oraria.

Ammortizzatori sociali Istruzioni operative

L'Inps, con messaggio n. 16358 del 20 luglio 2009, fornisce istruzioni operative per la gestione a regime degli ammortizzatori in deroga. In particolare:

- integrazione salariale in deroga per le imprese localizzate in un'unica Regione: l'impresa potrà presentare l'IG15/Deroga direttamente all'Inps o per il tramite della Regione e dovrà presentare all'istituto un IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata;
- integrazione salariale in deroga per le imprese plurilocalizzate: per tali aziende la domanda di intervento in deroga dovrà essere presentata al ministero del Lavoro; in caso di accoglimento di tale domanda farà seguito un decreto interministeriale; anche a fronte di un unico decreto interministeriale, l'impresa dovrà presentare all'Istituto un IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata e in tale modello dovrà essere indicato il numero del decreto interministeriale di concessione dell'intervento;
- dichiarazione di disponibilità: l'Inps ha reso disponibile un modello di dichiarazione di immediata disponibilità - Did. Si ricorda che per la Regione Lombardia il modello da utilizzare è scaricabile dal sito internet dedicato agli ammortizzatori sociali in deroga.

Rifinanziati gli sgravi per l'assunzione di dirigenti disoccupati

Il ministero del Lavoro ha decretato la ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l'anno 2009 relative agli incentivi per la ricollocazione dei dirigenti disoccupati nelle imprese che occupano meno di 250 dipendenti (art. 20 della legge 266/97). Il finanziamento è complessivamente pari a 2.141.787 euro, di cui 393.874 assegnati alla Lombardia. L'agevolazione prevede la possibilità per le aziende di usufruire, in caso di assunzione di un dirigente disoccupato, per un anno di uno sgravio pari al 50% della contribuzione previdenziale.



Sindacale

Orario di lavoro Riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica

Il ministero del Lavoro, con interpellato n. 60 del 10 luglio 2009, ha affermato che l'individuazione di un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica non deve contrastare con il principio della periodicità del riposo stesso, secondo cui occorre osservare, mediamente, un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro. Il ministero ricorda anche la recente modifica apportata all'art. 9, comma 1, del Dlgs n. 66/2003 che prevede un arco temporale di 14 giorni, come periodo di riferimento, per calcolare il periodo di riposo.

Inoltre, viene sottolineata la differenza fra il riposo settimanale - volto alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro in generale - ed il diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nei giorni previsti come festività.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpellato n. 60 del 10 luglio 2009. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica - Art. 9 del Dlgs n. 66/2003, come modificato dall'art. 41 del Dl n. 112/2008.**

La Confcommercio ha avanzato istanza di interpellato per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibilità di fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 9 del Dlgs n. 66/2003 con riferimento ai lavoratori che svolgono l'attività di preparazione, produzione e rappresentazioni di spettacoli e di altre iniziative ricreative.

L'istanza, inoltre, chiede se possa essere richiesto lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni previsti come festività, di origine legale o contrattuale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. L'art. 9 di cui sopra prevede che "il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7" del Dlgs innanzi citato.

Si ricorda, in proposito, che la direttiva comunitaria n. 2000/34/Ce ha abrogato l'art. 5 della direttiva n. 93/104/Ce nella parte in cui disponeva che il periodo di riposo settimanale dovesse comprendere in linea di principio la domenica. Disposizione, questa ultima, in ordine alla quale era peraltro già intervenuta la Corte di giustizia nella sentenza n. 84/1996, rilevando come la disciplina del riposo settimanale è volta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, rimanendo non giustificabile la preferenza della coincidenza del riposo settimanale con la domenica rispetto ad un altro giorno della settimana.

Si evidenzia, inoltre, che questo ministero si è espresso sul

tema della derogabilità del riposo settimanale, fra l'altro, con risposta ad interpellato del 1° settembre 2005. In essa si chiarisce che relativamente al principio della coincidenza del riposo con la domenica non sembrano sussistere particolari ostacoli per la sua derogabilità. In proposito non vi è infatti alcuna norma costituzionale che sancisca tale coincidenza; va anzi ricordato che la stessa Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni contenute nella L. n. 370/1934 che imponevano ai lavoratori della stampa il riposo domenicale. Soltanto nella legge ordinaria è stabilita la coincidenza del riposo settimanale con la domenica, coincidenza prevista - peraltro - solo in via tendenziale.

Ciò premesso, va comunque ricordato che l'individuazione di un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica non deve contrastare con il principio della periodicità del riposo stesso, secondo il quale occorre osservare, mediamente, un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro. Sul punto si ricorda la recente modifica apportata all'art. 9, comma 1, del Dlgs n. 66 circa l'arco temporale (14 giorni) di riferimento in base al quale calcolare tale media.

Deve peraltro sottolinearsi la differenza fra il riposo settimanale - volto, come si è detto, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro in generale - ed il diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nei giorni previsti come festività.

In questi casi, deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla unilateralmente dal datore di lavoro, essendo la relativa rinunciabilità rimessa esclusivamente all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. Cass. 16634/2005), accordo che - si ritiene - può essere raggiunto anche in sede di contrattazione collettiva.

Lavoratori disabili Esclusioni dalla base occupazionale

Il ministero del Lavoro con interpellato n. 57 del 10 luglio 2009, ha risposto a due quesiti in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili.

Il ministero afferma che i lavoratori che svolgono attività di trasporto o di autista nell'ambito di aziende appartenenti al settore terziario, ovvero non rientranti nel settore del trasporto, dell'autotrasporto, né tantomeno in quello dell'edilizia, così come stabilito dall'art. 5, comma 2, della L. n. 68/1999, debbano necessariamente essere compresi nel computo della base occupazionale ai fini della determinazione della quota di cui all'art. 3 della L. n. 68/1999.

Relativamente alle modalità di computo nel caso di azienda avente un organico composto di oltre 50 dipendenti, articolata in micro negozi (da 2 a 4 dipendenti ciascuno), aventi sede in più province il ministero evidenzia che ai fini della determinazione della quota di riserva occorre fare riferimento al personale occupato sul territorio nazionale.



Sindacale

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 57 del 10 luglio 2009, Prot. 25/1/0009913. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - esclusione dal computo della base occupazionale ai fini della determinazione della quota di riserva, di cui all'art. 3 della L. n. 68/1999, di alcune categorie di lavoratori.**

Il consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha presentato istanza d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione degli artt. 3 e 5, comma 2, della L. n. 68/1999.

In particolare, si chiede se i lavoratori occupati in aziende del settore terziario (servizi ambientali), addetti alla conduzione di mezzi pesanti, all'attività di espurgo di vasche biologiche e pozzetti stradali, nonché all'autotrasporto di combustibili, possono essere esclusi dal computo della base occupazionale, ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all'art. 3 della suddetta legge.

Si chiede, inoltre, se possano rientrare o meno nel computo della quota di cui sopra i lavoratori con funzione di autista, occupati in aziende non appartenenti al settore dell'autotrasporto.

Infine, l'istante solleva la problematica relativa alle modalità di computo nel caso di azienda avente un organico composto di oltre 50 dipendenti, articolata in micro negozi (da 2 a 4 dipendenti ciascuno), aventi sede in più province.

In ordine alle questioni sopra esposte, acquisito il parere della Direzione generale del mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 5, comma 2, della L. n. 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati, operanti in alcuni particolari settori, possono omettere dal computo della base occupazionale, ai fini della determinazione della quota di riserva di cui all'art. 3 della legge citata, alcune categorie di lavoratori. La norma fa espresso riferimento ai settori del:

- trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;
- trasporto negli impianti a fune, limitatamente al personale viaggiante;
- edilizia, limitatamente al personale di cantiere e agli addetti al trasporto nel settore.

L'inquadramento dell'azienda in uno dei settori tassativamente indicati costituisce, pertanto, requisito essenziale, ai fini della corretta applicazione della norma. Quest'ultima, infatti, non risulta suscettibile di interpretazione analogica, in quanto derogatoria del disposto di cui all'art. 3 della L. n. 68/1999, volto alla salvaguardia dei lavoratori disabili.

Si precisa per completezza che, nel settore del trasporto aereo, marittimo o terrestre, rientrano i datori di lavoro pubblici e privati, esercenti attività di trasferimento di persone e di cose da un luogo ad un altro, che risultano - quali imprese di trasporto - iscritti nel registro di cui all'art. 2188 cc e come tali inquadrate ai fini previdenziali e assistenziali.

Nel settore dell'autotrasporto rientrano, invece, i datori di lavoro pubblici e privati che esercitano a livello nazionale l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto di cose per conto di terzi, previa autorizzazione ai sensi del-

l'art. 41 della L. n. 298/1974.

Questi ultimi, infatti, risultano iscritti in qualità d'impresa di autotrasporto, nell'albo nazionale degli autotrasportatori e nel registro delle imprese di cui sopra ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui alla L. n. 443/1985, nonché inquadrati ai fini previdenziali ed assistenziali come imprese di autotrasporto.

Con riferimento ai primi due quesiti, dunque, appare possibile affermare che i lavoratori svolgenti attività di trasporto o di autista nell'ambito di aziende appartenenti al settore terziario, ovvero non rientranti nel settore del trasporto, dell'autotrasporto, né tantomeno in quello dell'edilizia, debbano necessariamente essere compresi nel computo della base occupazionale ai fini della determinazione della quota ex art. 3.

Ai fini della soluzione delle problematiche sollevate con il terzo quesito, concernente l'ipotesi di una azienda, avente un organico composto di oltre 50 dipendenti, articolata in micro negozi (da 2 a 4 dipendenti ciascuno), aventi sede in più province, si formulano le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, si evidenzia che la L. n. 68/1999 non contempla alcuna disposizione normativa concernente l'esclusione dal computo della base occupazionale, che sia giustificata dal numero esiguo di lavoratori occupati nelle singole unità produttive di cui si compone l'azienda.

Ciò in quanto, ai fini della determinazione della quota di riserva ex art. 3, occorre fare riferimento al personale occupato sul territorio a livello nazionale.

Si sottolinea, infine, che l'azienda in questione potrà effettuare la scelta delle province per l'assunzione obbligatoria di soggetti protetti, presentando a questo ministero richiesta di autorizzazione alla compensazione territoriale interregionale, la quale viene rilasciata sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Dm 24/04/2007, con particolare riguardo all'art. 1, lett. c).

Lavoratori comunitari Determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto in due o più Stati membri

L'Inps con circolare n. 90 del 10 luglio 2009 stabilisce i criteri in base ai quali determinare quale sia lo Stato la cui legislazione sia da applicare al lavoratore dipendente che normalmente svolge la propria attività in due o più Stati membri e risiede in uno di essi. Per l'Istituto è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato di residenza ovvero se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da diversi datori di lavoro che hanno la propria sede in diversi Stati membri. Il lavoratore, che lavora come dipendente di un unico datore di lavoro normalmente in due o più Stati membri e risiede in un altro Stato membro, è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Per i lavoratori distaccati all'estero, la circolare precisa che qualora vi sia una continuazione per un periodo non superiore ad un anno e si intenda continuare ad assoggettare il lavoratore alla legislazione italiana, occorre che il datore di lavoro richieda all'autorità estera la continuazione dell'assoggettamento, compilando la prima parte del formulario E 102. Tale formulario un volta debitamente compilato e restituito dall'ente estero dovrà essere consegnato a cura del datore di lavoro al lavoratore e al ministero del Lavoro.

► **CIRCOLARE** Inps n. 90 del 10/7/2009. **Regolamentazione comunitaria. Determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell'Unione europea; formulari E 101 ed E 102.**

Premessa

La regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale stabilisce i criteri in base ai quali determinare quale sia lo Stato la cui legislazione sia da applicare al lavoratore.

Al riguardo, come noto, vige il principio generale della *lex loci laboris* - principio della territorialità della legislazione applicabile - secondo il quale il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività.

I regolamenti Cee n. 1408/71 e n. 574/72 disciplinano, altresì, le ipotesi nelle quali il lavoratore normalmente svolge la propria attività sul territorio di due o più Stati membri dell'Unione europea.

Con la presente circolare, nella Parte I, si trasmettono disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori, diversi da quelli operanti nei settori dei trasporti internazionali e marittimi, i quali:

- svolgono attività come lavoratori dipendenti normalmente in due o più Stati membri dell'Unione europea;
- svolgono attività come lavoratori autonomi normalmente in due o più Stati membri dell'Unione europea;
- lavorano normalmente in due o più Stati membri come dipendenti e come autonomi.

Al riguardo, nel richiamare quanto disposto con circolare n. 2036 del 6 ottobre 1972, punto 4, lettera c), si fa presente che il datore di lavoro, con sede o domicilio in Italia, deve comunicare all'Istituto i casi nei quali suoi dipendenti lavorano normalmente in due o più Stati comunitari e ogni cambiamento intervenuto.

Anche il lavoratore autonomo che svolge la sua attività normalmente in due o più Stati comunitari ed il lavoratore dipendente che svolge in due o più Stati comunitari le sue attività alle dipendenze di più aziende sono tenuti ad informare l'istituzione dello Stato di residenza, in merito al normale svolgimento della o delle attività in due o più Stati comunitari e le successive relative modifiche.

Le sedi dovranno diffondere tra l'utenza potenzialmente interessata la conoscenza di tali obblighi.

Nella Parte II si forniscono chiarimenti sul formulario E 101 ed uno schema riassuntivo delle disposizioni da applicare nella compilazione dello stesso (Allegato n. 1).

Si trasmettono, altresì, informazioni sulla proroga del distacco all'estero (formulario E 102) ed uno schema riassuntivo delle

disposizioni sulla determinazione della legislazione applicabile (Allegato n. 2).

Sia nei casi di distacco che di lavoro contemporaneo occorre utilizzare la procedura automatizzata di cui al messaggio n. 11701 dell'8 maggio 2007.

Inoltre, si precisa che le disposizioni della presente circolare devono essere applicate, secondo quanto previsto dai regolamenti Cee n. 1408/71 e n. 574/72, ai soggetti che lavorano sul territorio di due o più dei 27 Stati dell'Unione europea e - in base all'accordo sullo Spazio economico europeo del 17 marzo 1993, in vigore dal 1° gennaio 1994, esteso dal 1° maggio 1995 al Liechtenstein - ai soggetti che svolgono la loro attività in due o più tra i 25 Stati dell'Unione europea (con esclusione della Bulgaria e della Romania) e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Le disposizioni in oggetto si applicano, altresì - in base all'accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Svizzera del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002 - ai soggetti che svolgono la loro attività in due o più tra i 25 Stati membri dell'Unione europea al 31 dicembre 2006 (con esclusione della Romania e della Bulgaria) e la Svizzera (vedi circolari n. 47 del 12 febbraio 1994, n. 166 del 13 giugno 1995, n. 118 del 25 giugno 2002 e n. 35 del 7 febbraio 2007).

Parte I

1. Residenza in uno degli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi

Il lavoratore dipendente o autonomo che normalmente svolge la propria attività in due o più Stati membri e risiede in uno di essi è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato di residenza (articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71).

2. Residenza in uno Stato diverso dagli Stati di lavoro: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi

La persona che lavora come dipendente di un unico datore di lavoro normalmente in due o più Stati membri e risiede in un altro Stato membro è assoggettata unicamente alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio (art. 14, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri (art. 14, paragrafo 2, lettera b), punto i).

Il lavoratore che svolge attività autonoma normalmente in due o più Stati membri e risiede in un altro Stato membro è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui svolge la sua attività principale (art. 14 bis, paragrafo 2).

3. Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335

La regolamentazione comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi e nulla prevede, invece, per le nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali. In particolare, nessuna norma comunitaria specifica è applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.



Sindacale

335/95. Pertanto, è necessario assimilare, dal punto di vista previdenziale, tali categorie ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, sulla base del principio enunciato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza n. n. 221/95.

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la natura dell'attività esercitata in ciascuno Stato deve essere valutata in funzione delle disposizioni previdenziali dello Stato membro nel cui territorio l'attività è esercitata e non già in funzione della nozione che ne viene data secondo le disposizioni giustilavoristiche (nozioni legate all'esistenza o meno del vincolo di subordinazione).

Ciò premesso, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, gli iscritti alla gestione separata sono assimilati, dal punto di vista previdenziale:

1. ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

- Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da Miur
- Collaboratore coordinato e continuativo (con contratto a progetto/ programma di lavoro o fase di esso)
- Collaborazioni occasionali (art. 61 c. 2 Dlgs 276/2003)
- Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni
- Collaborazioni coordinate e continuative presso la pubblica amministrazione
- Medici in formazione specialistica (circ. Inps 37/2007)
- Associato in partecipazione di apporto di solo lavoro
- Volontari del servizio civile

2. ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

- Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società
- Collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili
- Partecipante a collegi e commissioni
- Venditore porta a porta
- Rapporti occasionali autonomi (legge n.326/2003)
- Tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna cassa previdenziale obbligatoria.

Nelle ipotesi in cui i lavoratori iscritti alla gestione separata svolgano la propria attività in due o più Stati membri, si applicano i criteri indicati ai punti 1 e 2, nel rispetto delle classificazioni di cui sopra.

Si precisa, tuttavia, che qualora a detti lavoratori siano applicabili simultaneamente le legislazioni di due Stati membri in base all'articolo 14 quater, paragrafo 1, lett. b, del regolamento n.1408/71 (allegato VII, riportato nell'allegato 3 della presente circolare), la contribuzione da versare alla gestione separata sarà calcolata in base all'aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica.

4. Applicazione della legislazione determinata in base alle disposizioni comunitarie

Il lavoratore è soggetto alla legislazione nazionale determinata secondo i criteri suindicati come se l'insieme della sua o delle sue attività fosse svolto sul territorio dello Stato la cui legi-

slazione si applica (art. 14 quinquies, paragrafo 1).

A tal fine, come indicato in premessa, è previsto l'obbligo per il lavoratore di comunicare all'istituzione dello Stato di residenza quali sono gli Stati in cui svolge la sua attività. Questa istituzione deve informare le istituzioni degli altri Stati interessati.

A) Lavoratore dipendente o lavoratore autonomo che risiede in uno degli Stati di lavoro (punto 1)

Secondo quanto indicato al precedente punto 1, la persona che lavora normalmente come dipendente in due o più Stati membri e risiede in uno di essi è soggetta alla legislazione dello Stato in cui risiede e nel quale svolge parte della sua attività lavorativa. Analogamente, anche la persona che lavora come autonomo normalmente

in due o più Stati membri e risiede in uno di essi è soggetta alla legislazione dello Stato in cui risiede e nel quale svolge parte della sua attività.

Il lavoratore è tenuto a comunicare all'istituzione dello Stato di residenza che svolge la sua attività anche in altri Stati. L'istituzione, ricevuta tale dichiarazione, rilascia il formulario E 101 da cui risulta che l'interessato è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato di residenza sia in relazione all'attività svolta nello Stato di residenza, sia in relazione all'attività svolta negli altri Stati.

Pertanto, il soggetto residente in Italia, il quale lavora, oltre che in Italia, anche in un altro o in altri Stati comunitari deve comunicare alla sede territorialmente competente quali sono gli Stati nei quali normalmente svolge la sua attività, nonché ogni altra informazione utile occorrente all'Istituto.

La sede, fatte le necessarie verifiche, emette il formulario E 101, regolarmente compilato, firmato e timbrato, utilizzando la procedura automatizzata di cui al messaggio n. 11701 dell'8 maggio 2007. Una copia del formulario deve essere rilasciata al lavoratore ed a ciascuna delle istituzioni estere interessate. Nel compilare il formulario E 101 occorre evidenziare, negli appositi spazi, che il formulario stesso è emesso:

- in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, se trattasi di lavoratore dipendente;
- in applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, se trattasi di lavoratore autonomo.

Inoltre, le sedi dovranno indicare la denominazione e la sede della/e azienda/e per le quali è svolta attività lavorativa, nonché la data dalla quale l'assicurato è assoggettato alla legislazione italiana in relazione al lavoro svolto in Italia ed all'estero. Deve essere indicata, altresì, unicamente se prevista o prevedibile dal lavoratore o dall'azienda, la data entro la quale l'attività continuerà ad essere svolta in più Stati.

Le istituzioni estere sono tenute a fornire alle sedi che ne facciano richiesta le informazioni eventualmente necessarie per il rapporto assicurativo. Alle sedi dovranno essere versati gli importi contributivi dovuti sia in relazione al lavoro svolto in Italia che a quello svolto all'estero.

B) Lavoratore dipendente non residente in uno degli Stati in cui lavora (punto 2)

Secondo quanto indicato al precedente punto 2, la persona che lavora come dipendente normalmente in due o più Stati membri e risiede in un altro Stato è assoggettato alla legisla-



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

zione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio.

Anche in questo caso, il lavoratore deve informare l'istituzione dello Stato in cui risiede in merito allo svolgimento della sua attività come dipendente in altri Stati.

L'istituzione dello Stato di residenza ne dà comunicazione alle altre istituzioni estere interessate e, quindi, l'istituzione dello Stato in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro rilascia il formulario E 101 al lavoratore, a ciascuna delle istituzioni degli Stati di lavoro ed all'istituzione dello Stato di residenza. In questa ipotesi, come nella precedente, le istituzioni sono tenute a scambiarsi le informazioni eventualmente necessarie per il rapporto assicurativo.

Pertanto la sede, ricevuta dall'interessato che risiede in Italia la comunicazione che svolge attività in altri Stati, trasmette la stessa alle istituzioni estere interessate e, successivamente, riceverà il formulario E 101 dall'istituzione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio.

Qualora l'interessato lavori alle dipendenze di un datore di lavoro con sede o domicilio in Italia e risiede in un altro Stato, l'Inps riceverà dall'istituzione dello Stato di residenza informazioni circa l'attività del soggetto svolta in Italia e, esaminato il caso, rilascerà il formulario E 101, avendo cura di indicare gli articoli dei regolamenti comunitari che trovano applicazione (vedi allegato n.1).

Il soggetto che risiede in Italia e lavora all'estero alle dipendenze di un datore di lavoro con sede o domicilio all'estero deve informare la sede competente per territorio in merito allo svolgimento dell'attività all'estero; la sede informa la competente istituzione estera dalla quale riceverà il formulario E 101.

C) Lavoratore autonomo non residente in uno degli Stati in cui lavora (punto 2)

La persona che svolge la sua attività come lavoratore autonomo in due o più Stati membri e risiede in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato in cui svolge la sua attività principale, come già precedentemente indicato.

Anche in questa ipotesi, l'interessato deve rivolgersi all'istituzione del luogo di residenza per comunicare che svolge attività in altri Stati e l'istituzione del luogo di residenza è tenuta a darne comunicazione alle altre istituzioni estere. In tal caso, inoltre, analogamente a quanto previsto nei punti precedenti, le istituzioni sono tenute a scambiarsi ogni informazione utile e l'istituzione che emette il formulario E 101 deve specificare la disposizione comunitaria applicabile.

Al fine di determinare l'attività principale dell'interessato, occorre tener conto, secondo quanto previsto dall'articolo 12 bis, paragrafo 5, lettera b) e d), del regolamento n. 574/72, della località dove è situata la sede fissa e permanente in cui l'interessato svolge le sue attività; qualora non sia possibile determinare tale località si tiene conto di criteri quali la natura abituale o la durata delle attività svolte, il numero dei servizi resi e il reddito derivante da dette attività.

D) Lavoratore autonomo che non può essere iscritto al regime per la vecchiaia nello Stato determinato in base all'art. 14 bis, paragrafo 2

Secondo le disposizioni suindicate e tenendo presente quanto previsto dall'articolo 14bis, paragrafo 2, il lavoratore auto-

mo che svolge la propria attività contemporaneamente in due o più Stati comunitari e risiede in uno di essi è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza; se egli non risiede in uno di questi Stati è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge la sua attività principale.

La regolamentazione comunitaria disciplina, inoltre, il caso in cui si verifichi che la legislazione determinata in base all'articolo 14 bis, paragrafo 2, non consenta al lavoratore autonomo l'iscrizione ad un regime obbligatorio o volontario per la vecchiaia e stabilisce, quindi, che al lavoratore autonomo debba essere applicata la legislazione di uno degli altri Stati interessati.

Se, in questa ipotesi, diventano applicabili le legislazioni di più Stati membri, le autorità ministeriali competenti di tali Stati dovranno accordarsi in modo che il lavoratore sia soggetto alla legislazione di un unico Stato (articolo 14 bis, paragrafo 4).

In base alla regolamentazione attualmente in vigore, dunque, la trattazione dei casi nei quali è necessario l'accordo tra le autorità ministeriali è di competenza del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, mentre il successivo rilascio del formulario E 101 è demandato all'Istituzione competente.

Le sedi sono interessate a fornire ogni utile indicazione al riguardo agli utenti interessati e a trasmettere, per competenza, le pratiche in argomento al ministero suindicato.

5. Lavoro autonomo svolto contemporaneamente al lavoro dipendente in due o più Stati dell'Unione europea

La persona che svolge contemporaneamente un lavoro dipendente ed un lavoro autonomo nel territorio di più Stati membri è assoggettata, in base all'articolo 14 quater, lettera a), del regolamento n. 1408/71, alla legislazione dello Stato in cui svolge attività in qualità di lavoratore dipendente, come se esercitasse l'insieme della sua o delle sue attività lavorative nel territorio di tale Stato. In tale ipotesi, se il soggetto svolge un lavoro autonomo e contemporaneamente un'attività come dipendente in due o più Stati membri e risiede in uno di essi, si applica la legislazione dello Stato di residenza, come se esercitasse l'insieme della sua o delle sue attività lavorative nel territorio di tale Stato (articolo 14 quater, lettera a), 14 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e articolo 12 bis, paragrafo 7, del regolamento n. 574/72).

Le sedi dovranno porre particolare attenzione nell'indicare, in tali ipotesi, sul formulario E 101 che lo stesso viene rilasciato in applicazione del suddetto articolo 14 quater, lettera a).

Copia del formulario E 101 deve essere trasmessa ad ognuna delle istituzioni estere interessate.

Ciascuna istituzione è tenuta a fornire le eventuali informazioni richieste per il computo dei contributi dovuti in relazione all'insieme delle attività svolte negli Stati membri, contributi dovuti, ovviamente, all'istituzione dell'unico Stato la cui legislazione è applicabile.

Si ribadiscono le disposizioni specifiche di cui alla circolare n. 39 dell'8 marzo 2006, punto 1 e allegato 1, e della circolare n. 35 del 7 febbraio 2007, punto 2. Al riguardo, si trasmette l'allegato VII del regolamento n. 1408/71 aggiornato (Allegato n. 3).

Nei casi previsti dall'allegato VII, la persona è soggetta simul-



Sindacale

taneamente alla legislazione di entrambi gli Stati nei quali svolge la sua attività lavorativa, in deroga al principio della unicità della legislazione applicabile.

Non essendo contemplato l'esonero da alcun regime assicurativo, non deve pertanto essere rilasciato alcun certificato relativo all'applicazione della legislazione previdenziale (formulario E101).

Al riguardo, tuttavia, è previsto l'obbligo per le Istituzioni designate dalle autorità competenti dei due Stati membri, le cui legislazioni sono in definitiva contemporaneamente applicabili, di fornirsi reciproca informazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 bis, punto 8, del regolamento Cee n. 574/72. Ne consegue che le sedi Inps e le Istituzioni dell'altro Stato - la cui legislazione è applicabile contemporaneamente a quella italiana - sono tenute a scambiarsi reciprocamente le necessarie informazioni.

Parte II

1. Formulario E 101

Nell'allegato n. 1 è contenuto un prospetto riassuntivo delle norme in materia di determinazione della legislazione applicabile utile per la compilazione del formulario E 101 e, in particolare, dei campi previsti al punto 5.1.

2. Formulario E 102

Lavoratori distaccati all'estero. Si fa presente che, in base alla normativa attualmente in vigore, qualora sia prevedibile la continuazione del distacco all'estero di un lavoratore dipendente o autonomo per un ulteriore periodo non superiore ad

un anno e qualora, per tale periodo, si intenda continuare ad assoggettare il lavoratore alla legislazione italiana, occorre che il datore di lavoro per il proprio dipendente oppure il lavoratore autonomo chiedano all'autorità estera, oppure all'organismo da questa designato, la continuazione dell'assoggettamento alla legislazione italiana, compilando la prima parte del formulario E 102.

Sarà cura delle autorità o degli organismi esteri adottare una decisione al riguardo, compilando la seconda parte del formulario E 102 da trasmettere al datore di lavoro, che dovrà darne copia al proprio dipendente ed al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

In tal modo, permane l'esonero dall'obbligo assicurativo nello Stato in cui il lavoratore svolge attività lavorativa.

Lavoratori distaccati in Italia. Resta ferma la competenza del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - per il tramite delle Direzioni provinciali del lavoro (Dpl) - per la vidimazione dei formulari E 102.

La copia del formulario E 102 vidimato che pervenga all'Istituto, dovrà essere acquisita in procedura distacchi ed utilizzata per eventuali successivi accordi con gli enti esteri ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1408/71.

Si evidenzia che, a differenza del formulario E 101, il formulario E 102 è valido soltanto se vidimato nella parte B dall'autorità competente del Paese in cui il lavoratore è inviato. In ogni caso, le sedi dovranno fornire al datore di lavoro ed al lavoratore, se richiesta, ogni informazione utile al riguardo.

Allegato 1 - Compilazione e formulario E 101

Reg. Cee n. 1408/71	Contenuto della disposizione	Stato alla cui legislazione il lavoratore è assoggettato
Art. 13.2 d)	Gli impiegati pubblici ed il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono.	Stato di provenienza
Art. 14.1 a)	Distacco del lavoratore dipendente Il lavoratore dipendente distaccato per un periodo non superiore ad un anno continua ad essere assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora normalmente sempreché non sia inviato in sostituzione di un altro lavoratore che ha terminato il suo periodo di distacco.	Stato di provenienza
Art. 14.2 a)	Lavoro contemporaneo in due o più Stati UE del personale viaggiante Il personale viaggiante che normalmente lavora in due o più Stati comunitari alle dipendenze di un'impresa di trasporto internazionale che ha sede in uno Stato comunitario è assoggettato alla legislazione di tale Stato. Tuttavia se il lavoratore dipende dalla succursale o dalla rappresentanza permanente dell'impresa, aventi sede in un altro Stato comunitario, si applica la legislazione dello Stato in cui la succursale o la rappresentanza hanno la loro sede.	Stato in cui ha sede l'impresa Stato in cui ha sede la rappresentanza o la succursale dell'impresa



Sindacale

Reg. Cee n. 1408/71	Contenuto della disposizione	Stato alla cui legislazione il lavoratore è assoggettato
Art. 14.2 a)	Se il personale è occupato prevalentemente nello Stato di residenza si applica la legislazione di tale Stato anche se l'impresa da cui dipende non vi ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente.	Stato di residenza e di occupazione prevalente
Art. 14.2 b)	Lavoro contemporaneo in due o più Stati UE svolto da lavoratore dipendente Il lavoratore che dipende da più datori di lavoro aventi sede o domicilio in diversi Stati membri e che svolge parte della sua attività nello Stato in cui risiede è assoggettato alla legislazione dello Stato di residenza. Il lavoratore dipendente che svolge la sua attività in due o più Stati comunitari e non risiede in nessuno degli Stati in cui lavora è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro da cui dipende.	Stato di residenza del lavoratore Stato in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro
Art. 14 bis.1 a)	Distacco del lavoratore autonomo Il lavoratore autonomo che normalmente svolge la sua attività in uno Stato UE e temporaneamente, per un periodo prevedibilmente non superiore ad un anno, lavora nel territorio di un altro Stato membro è soggetto alla legislazione dello Stato in cui normalmente svolge la sua attività.	Stato di provenienza
Art.14 bis.2	Attività svolta contemporaneamente in due o più Stati UE dal lavoratore autonomo Il lavoratore autonomo che normalmente svolge la propria attività in due o più Stati UE e risiede in uno di essi è soggetto alla legislazione dello Stato in cui risiede. Il lavoratore autonomo che normalmente svolge la propria attività in due o più Stati UE e risiede in un altro Stato UE è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge la sua attività principale	Stato di residenza Stato in cui è svolta l'attività principale
Art.14 bis.4	Lavoratore autonomo che normalmente svolge la propria attività in due o più Stati UE e non può essere iscritto al regime assicurativo per la vecchiaia nello Stato di residenza o nello Stato in cui svolge l'attività principale Il lavoratore autonomo che, secondo quanto indicato dall'articolo 14 bis.2, dovrebbe essere assoggettato alla legislazione di uno Stato che non gli consenta l'iscrizione ad un regime assicurativo obbligatorio o volontario per la vecchiaia è soggetto alla legislazione di uno degli altri Stati. Qualora, per effetto della presente disposizione, il lavoratore divenga assoggettabile alla disposizione di più Stati, le autorità ministeriali di tali Stati perverranno ad un accordo in modo che il lavoratore sia soggetto alla legislazione di un unico Stato. Nel regime italiano la competenza è del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	Stato che consente l'iscrizione al regime assicurativo
Art 14 ter.1	Distacco del lavoratore dipendente marittimo Analogamente ed alle stesse condizioni previste per il lavoratore dipendente in generale, anche il lavoratore marittimo il quale: - dipende da un'impresa nel territorio di uno Stato comunitario oppure a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato comunitario; - è distaccato temporaneamente, per un periodo di tempo presumibilmente non superiore ad un anno, a svolgere la sua attività a bordo di	Stato di provenienza



Sindacale

Reg. Cee n. 1408/71	Contenuto della disposizione	Stato alla cui legislazione il lavoratore è assoggettato
	una nave battente bandiera di un altro Stato comunitario è soggetto alla legislazione dello Stato in cui normalmente lavora oppure alla legislazione dello Stato di bandiera della nave a bordo della quale normalmente lavora	
Art. 14 ter.2	<p>Distacco del lavoratore autonomo marittimo Analogamente ed alle stesse condizioni previste per il lavoratore autonomo in generale, anche il lavoratore marittimo il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge attività autonoma nel territorio di uno Stato comunitario oppure a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato comunitario; - svolge temporaneamente, per un periodo di tempo prevedibilmente non superiore ad un anno, un'attività autonoma a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato comunitario <p>continua ad essere assoggettato alla legislazione dello Stato sul cui territorio lavora normalmente oppure alla legislazione dello Stato di bandiera della nave a bordo della quale lavora normalmente.</p>	Stato di provenienza
Art. 14 ter. 4	<p>Dipendente marittimo che lavora a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato UE il quale sia retribuito da un'impresa con sede in un altro Stato UE Il dipendente marittimo che svolge un'attività per la quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - normalmente lavora a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato UE - è retribuito da un'impresa di un altro Stato UE in cui risiede <p>è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza e suo datore di lavoro è l'impresa che gli eroga la retribuzione.</p>	Stato di residenza
Art. 14 quater a)	<p>Lavoro dipendente in uno Stato UE contemporaneo a lavoro autonomo in un altro Stato UE La persona che lavora come dipendente in uno Stato e contemporaneamente come autonomo in un altro Stato membro è soggetto alla legislazione dello Stato in cui lavora come dipendente. Nel caso in cui il lavoro dipendente sia svolto in due o più Stati si applica l'art. 14.2 a) o b).</p>	Stato in cui è svolto lavoro dipendente Vedi punto relativo all'art. 14.2 a) e b)
Art. 14 sexies	<p>Lavoro come dipendente pubblico in uno Stato UE contemporaneo a lavoro dipendente o autonomo in un altro Stato UE La persona che lavora come dipendente pubblico in uno Stato UE e contemporaneamente come dipendente o autonomo in altro Stato membro è soggetto alla legislazione dello Stato in cui lavora come dipendente pubblico (si fa presente che, in base all'art. 14 septies, la persona che lavora come dipendente pubblico in due o più Stati UE ed è iscritto in almeno uno di tali Stati al regime speciale per dipendenti pubblici è assoggettato alla legislazione di ciascuno di tali Stati membri: in tali casi, quindi, non è previsto il rilascio del formulario E 101).</p>	Stato in cui è svolto il lavoro come dipendente pubblico
Art. 17	Nell'interesse di determinate categorie di lavoratori o nell'interesse del singolo lavoratore, gli organismi di due o più Stati comunitari possono stabilire di comune accordo quale sia la legislazione da applicare	Stato determinato in base all'accordo (che in genere è lo Stato di provenienza del lavoratore)



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Allegato 2 - Determinazione della legislazione applicabile - Reg. Cee n. 1408/71

Articolo 13 Norme generali.

Il principio generale è che al lavoratore, dipendente o autonomo, si debba applicare una sola legislazione (principio della unicità della legislazione applicabile) e precisamente la legislazione del Paese membro di occupazione (principio della *lex loci laboris* ovvero principio di territorialità) ovvero, in caso di persone occupate a bordo di una nave battente bandiera di un Paese membro, la legislazione di quest'ultimo (legge dello Stato di bandiera), salvo nei casi di distacco e di lavoro contemporaneo. Gli impiegati pubblici e il personale assimilato, di norma, sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono. La persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato, di norma, è soggetta alla legislazione di tale Stato.

Articolo 14 Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività di lavoro dipendente.

I lavoratori dipendenti, normalmente occupati nel territorio di uno Stato membro alle dipendenze di un datore di lavoro, che vengono dallo stesso distaccati nel territorio di un altro Stato membro per svolgere un lavoro per conto dello stesso, restano soggetti alla legislazione del primo Stato membro (e non a quella del Paese di temporanea occupazione), qualora la prevedibile durata del lavoro nell'altro Stato non superi i 12 mesi e sempreché il lavoratore non sia inviato in sostituzione di un altro giunto al termine del suo distacco. Nell'eventualità che la durata del lavoro si prolunga, per circostanze imprevedibili, oltre i 12 mesi, il lavoratore può continuare ad essere assoggettato, su domanda del datore di lavoro o del lavoratore, alla legislazione del Paese di provenienza, purché vi sia autorizzato dall'autorità competente dello Stato in cui l'attività lavorativa viene prestata e per un massimo di ulteriori 12 mesi. Norme particolari sono dettate per il personale viaggiante di imprese esercenti servizi di trasporto internazionale, per i lavoratori occupati nel territorio di due o più Stati membri e per i lavoratori occupati in un'impresa attraversata dalla frontiera di due Stati.

Articolo 14 bis Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività autonoma.

L'eccezione alla *lex loci laboris* prevista per i lavoratori dipendenti opera anche in favore dei lavoratori autonomi. In particolare, il lavoratore che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio risiede, qualora egli eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato. Qualora egli non eserciti un'attività nel territorio dello Stato in cui risiede è soggetto, invece, alla legislazione dello Stato nel cui territorio esercita la sua attività principale. Sono previste delle eccezioni ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 14 ter Norme particolari applicabili ai marittimi.

Le disposizioni in materia di distacco previste dagli articoli 14 e 14 bis si applicano anche ai lavoratori marittimi, sia che svolgano un'attività autonoma che di lavoro dipendente. Sono previste, ai paragrafi 3 e 4, delle eccezioni al principio generale in base al quale i lavoratori occupati a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato.

Articolo 14 quater Norme particolari applicabili alle persone che esercitano contemporaneamente un'attività di lavoro dipendente e un'attività autonoma nel territorio di più Stati membri.

Coloro che, al di fuori del settore pubblico, esercitano contemporaneamente un'attività autonoma e un'attività di lavoro dipendente nel territorio di vari Stati membri sono assoggettati esclusivamente alla legislazione dello Stato nel cui territorio esercitano l'attività di lavoro dipendente. Sono previste eccezioni nell'Allegato VII del regolamento n. 1408/71, in base alle quali coloro che esercitano un'attività autonoma



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi decreti circolari

		e un'attività di lavoro dipendente negli Stati indicati nell'allegato stesso vengono - in deroga al principio della unicità della legislazione applicabile - assoggettati sia alla legislazione dell'uno che alla legislazione dell'altro Stato.
Articolo 14 quinquies	Disposizioni varie.	Qualora uno Stato membro esoneri i propri pensionati o titolari di rendite che esercitano un'attività lavorativa dall'assoggettamento, per tale attività, all'assicurazione obbligatoria, tale esonero deve essere esteso anche ai pensionati e titolari di rendite a carico di altri Stati membri, a meno che tali pensionati non facciano esplicita richiesta di assoggettamento.
Articolo 14 sexies	Norme particolari applicabili alle persone iscritte ad un regime speciale per i dipendenti pubblici che esercitano contemporaneamente un'attività, dipendente o autonoma, nel territorio di uno o più Stati membri.	Qualora i lavoratori del pubblico impiego siano iscritti ad un regime speciale appositamente istituito per i dipendenti pubblici, essi restano assicurati in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono iscritti al predetto regime speciale, anche nei casi di contemporaneo esercizio di un'attività, dipendente o autonoma, in altri Stati membri.
Articolo 14 septies	Norme particolari applicabili ai dipendenti pubblici che esercitano contemporaneamente la loro attività in più di uno Stato membro e che sono assicurati in un regime speciale in uno di tali Stati.	I dipendenti pubblici che prestano la loro attività contemporaneamente nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro sono assoggettati alla legislazione di ciascuno degli Stati membri per l'attività rispettivamente esercitata al servizio di ognuno di essi.
Articolo 16	Norme particolari concernenti il personale in servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Comunità europee.	Al personale in servizio delle rappresentanze diplomatiche o consolari e ai domestici di tali rappresentanze si applica, di norma, la legislazione del luogo di occupazione. Conseguentemente, tali soggetti, quale sia la loro nazionalità, sono sottoposti alla legislazione dello Stato presso cui le predette rappresentanze sono accreditate. Tuttavia, ai predetti lavoratori, qualora siano cittadini dello Stato in cui si trovano le rappresentanze dello Stato cui esse appartengono, è riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto di optare per la legislazione dello Stato di cui sono cittadini. Gli agenti ausiliari delle Comunità europee (dipendenti fuori ruolo dell'amministrazione comunitaria) possono optare tra la legislazione dello Stato nel quale sono occupati, quella cui sono stati soggetti da ultimo e quella dello Stato del quale sono cittadini. L'opzione ha effetto fin dalla data di entrata in servizio.
Articolo 17	Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.	Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di lavoratori o di determinati lavoratori, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16. Nella maggior parte dei casi, tali accordi sono conclusi per mantenere l'iscrizione dei lavoratori alla legislazione di appartenenza.
Articolo 17 bis	Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stati membri.	I titolari di pensione o di rendite, erogate in forza della legislazione previdenziale di uno o più Stati membri, i quali risiedono nel territorio di un altro Stato membro possono essere esonerati, su loro richiesta, dall'applicazione della legislazione dello Stato di residenza. Se il titolare di pensione o di rendita esercita, però, un'attività lavorativa nello Stato di residenza e la legislazione di tale Stato prevede, in caso di attività lavorativa, l'assoggettamento obbligatorio, il pensionato non potrà esimersi da tale assoggettamento.



Sindacale

Allegato 3

Allegato VII - Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due stati membri
(art. 14quater par. 1 lett. b) del regolamento)

1. Esercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
2. Esercizio di un'attività autonoma in Bulgaria e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
3. Esercizio di un'attività autonoma nella Repubblica ceca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
4. Esercizio di un'attività autonoma in Danimarca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca.
5. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un'attività agricola autonoma in Germania e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
6. Esercizio di un'attività autonoma in Estonia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Estonia.
7. Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
8. Esercizio di un'attività autonoma in Spagna e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna.
9. Esercizio di un'attività autonoma in Francia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, a eccezione del Lussemburgo.
10. Esercizio di un'attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attività subordinata in Lussemburgo.
11. Esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
12. Esercizio di un'attività autonoma a Cipro e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente a Cipro.
13. Esercizio di un'attività autonoma a Malta e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
14. Esercizio di un'attività autonoma in Portogallo e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
15. Esercizio di un'attività autonoma in Romania e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
16. Esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
17. Esercizio di un'attività autonoma in Slovacchia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
18. Esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia.

Sanzioni per assunzione di extracomunitari privi del permesso di soggiorno Direttiva Ce

La Direttiva, entrata in vigore il 20 luglio, ha dettato le disposizioni minime relative alle sanzioni e ai provvedimenti che troveranno applicazione nei confronti dei datori di lavoro che occupino cittadini extraUe privi del permesso di soggiorno. La direttiva dovrà essere recepita dai singoli Stati membri entro il 20 luglio 2011.

In particolare, nel caso in cui un datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno, potranno essere inflitte sanzioni finanziarie, nonché, qualora venga disposto che lo straniero debba tornare nel suo Paese, il pagamento dei costi di rimpatrio.

Al datore di lavoro, inoltre può, essere imposto, se il rapporto di lavoro abbia avuto una durata minima di 3 mesi: il pagamento di ogni retribuzione arretrata, (il parametro di riferimento sarà il minimo retributivo previsto dalla legge o dal Ccnl); il pagamento di tutte le imposte ed i contributi previden-

ziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto pagare in caso di assunzione legale e tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate nel Paese ove il cittadino extracomunitario ha fatto ritorno o è stato rimpatriato.

Nel caso di appalto è prevista la responsabilità solidale dell'appaltante.

Aziende di nuova costituzione Durc e DM10

L'Inps, con messaggio n. 15285 del 3 luglio 2009, rende noto che presupposto indispensabile per il rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) alle aziende di nuova costituzione, che adottano il calendario sfasato, è la presentazione, anche nei mesi in cui non vengono corrisposte le retribuzioni, del modello DM10 pur avente saldo zero.

Tale adempimento è un passaggio obbligato in quanto l'Istituto riconosce come regolari solo le aziende che risultano avere presentato il modello DM10.



Sindacale

Malattia Convenzione tra Inail e Inps per la risoluzione dei casi di dubbia competenza

La convenzione stipulata tra l'Inail e l'Inps in data 25 novembre 2008, ha lo scopo di adottare tutte le iniziative per garantire, nei casi dubbi circa la competenza assicurativa, l'immediatezza nella definizione del procedimento.

Tra le novità più significative della convenzione si evidenzia: previsione di una nuova istruttoria amministrativa; istituzione del collegio regionale: I casi per i quali non sia stata raggiunta una definizione della competenza in sede locale vengono trasmessi per l'esame congiunto al collegio regionale;

azione di rivalsa: nell'ipotesi in cui, durante la trattazione di un caso, si ravvisi la possibilità che l'evento denunciato dal lavoratore derivi da un fatto doloso o colposo di un terzo;

sistema centrale di compensazione: È stata prevista l'istituzione di un sistema centrale di compensazione dei crediti e dei debiti nascenti dalle prestazioni economiche erogate agli assistiti per tutti i casi controversi definiti.

Le nuove disposizioni si applicano agli eventi che si verificano a decorrere dalla data del 20 luglio 2009.

Si evidenzia inoltre, che sono stati previsti nuovi modelli per lo scambio dei flussi informativi verso tutti i soggetti coinvolti (Inps, Inail, lavoratore, datore di lavoro). Con successivo messaggio saranno fornite nel dettaglio le opportune istruzioni procedurali.

► CIRCOLARE Inps n. 91 e Inail n. 38 del 10/7/2009.
Convenzione tra l'Inail e l'Inps per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

1. Premessa

La convenzione stipulata tra l'Inail e l'Inps in data 25 novembre 2008 nasce dall'intendimento di adottare tutte le iniziative per garantire, nei casi per i quali sussistano dubbi circa la competenza assicurativa, una sempre maggiore immediatezza nella definizione del procedimento, principio già peraltro sancito nella convenzione del 23 gennaio 1984.

La nuova convenzione, quindi, rappresenta un completamento, una semplificazione e una modernizzazione della precedente, anche alla luce delle nuove dinamiche relazionali e sinergiche tra i due enti, velocizzando, tra l'altro, l'iter amministrativo di gestione del singolo caso.

Ambito di applicazione della convenzione

Punto fondamentale della nuova convenzione è il pieno riconoscimento del ruolo:

- dell'Inail che ha la competenza specifica ad accertare il nesso di causalità per le malattie professionali nonché l'occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni e, anche, la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare

l'evento lesivo come professionale;

- dell'Inps cui compete, nell'ambito della sua specifica rilevazione degli stati di malattia, l'individuazione dei casi di sospetta competenza Inail; l'eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall'Inail; la valutazione circa l'eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione Inail.

Detta reiezione dovrà essere formulata dall'Inail, su apposito mod. 331 mediante la scelta di una delle motivazioni strutturate previste. Sarà, altresì, possibile integrare la risposta già selezionata mediante l'inserimento, nel campo libero del modulo, di ulteriori considerazioni in ordine al caso trattato.

Così come previsto nella convenzione del 23 gennaio 1984 e nelle successive circolari applicative Inail/Inps 1° agosto 1995, nn. 43 e 128, esula dall'ambito della nuova convenzione, e non potrà costituire oggetto di esame da parte del Collegio regionale, la trattazione di casi di patologie adottate quali malattie professionali "non tabellate".

Queste, infatti, come enunciato dalla sentenza n. 179/1988 della Corte costituzionale, sono sempre da configurarsi come "malattie comuni" finché il lavoratore non avrà fornito la prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta.

2. Le novità più significative

Previsione di una nuova istruttoria amministrativa (articoli 2 e 3)

Il flusso procedurale prevede tempi accelerati ed una semplificazione delle fasi operative, illustrate nelle pagine seguenti.

Istituzione del collegio regionale (articolo 5)

I casi per i quali non sia stata raggiunta una definizione della competenza in sede locale, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, vengono trasmessi per l'esame congiunto al collegio regionale. Il collegio regionale riassume in sé le competenze finora svolte dai collegi locali e da quello centrale, di cui all'art. 6 della convenzione Inps-Inail del 23 gennaio 1984, che sono pertanto aboliti.

L'istituzione di un unico collegio su base regionale è giustificata dalla maggiore snellezza del procedimento di verifica della competenza delineato dall'attuale convenzione che prevede una valutazione congiunta dei due Istituti solo nei casi tassativamente previsti di grave carenza di motivazione o di omissione di valutazione degli ulteriori e rilevanti elementi.

Il predetto collegio regionale esamina i casi con riunioni periodiche, a cadenze il più possibile ravvicinate; la struttura Inps competente trasmette informativa utile al lavoratore.

Il collegio è composto, per l'Inps, dai direttori regionali o loro delegati, dai coordinatori dell'avvocatura regionale o loro delegati, dai coordinatori medici regionali o loro delegati; per l'Inail, dai direttori regionali/provinciali/dirigente responsabile della sede regionale di Aosta, o loro delegati, dai coordinatori dell'avvocatura regionale o loro delegati, dai sovrintendenti medici regionali/dirigenti medici di II livello (direzioni provinciali e sede regionale di Aosta) o loro delegati.

Il collegio, inoltre, adotta opportune misure organizzative per il suo corretto e tempestivo funzionamento.

La presidenza del collegio è assunta alternativamente, in considerazione delle specifiche realtà territoriali, dai dirigenti di uffici dirigenziali generali, ovvero non generali dei due enti o,



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

in caso di loro impedimento/assenza, dai rispettivi delegati. I collegi regionali devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un resoconto sull'attività svolta in vista della predisposizione da parte dell'osservatorio centrale della relazione informativa prevista dall'art. 7 della convenzione.

Osservatorio centrale Inail-Inps (articolo 7)

È costituito un osservatorio centrale Inail-Inps, formato dalle componenti amministrativa, medica e legale di entrambi gli istituti, individuate in seno alle rispettive sedi centrali.

L'art. 7 della convenzione delinea le attività dell'osservatorio centrale che sono quelle di fornire indirizzi operativi ai collegi regionali, monitorare le attività sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, al fine di garantire una uniformità di comportamenti su tutto il territorio ed analizzare, ai fini epidemiologici, il fenomeno infortunistico e tecnopatologico.

L'osservatorio provvede a predisporre, entro il mese di febbraio di ogni anno, un'apposita relazione informativa per gli organi di entrambi gli istituti riguardo all'andamento ed all'efficacia della convenzione rispetto agli obiettivi prefissati.

Per la sua attività, l'osservatorio può avvalersi del supporto di referenti appositamente individuati a livello territoriale.

Contenzioso (articolo 4)

Il collegio regionale Inail-Inps non ha competenza ad occuparsi dei casi per i quali sia in corso contenzioso amministrativo e/o giudiziario (articolo 4).

Nel caso di attivazione di contenzioso da parte del lavoratore, l'Istituto che ha ricevuto il ricorso ne dà immediata informazione all'altro mediante apposito modulo.

Dell'esito del ricorso amministrativo e/o giudiziario deve essere data comunicazione all'altro Istituto entro 15 giorni a decorrere dalla notifica della sentenza ovvero dalla data dell'esito del contenzioso amministrativo. Negli stessi termini, l'esito deve essere comunicato al lavoratore ed al datore di lavoro.

Azione di rivalsa (articolo 6)

Nell'ipotesi in cui, durante la trattazione di un caso, si ravvisi la possibilità che l'evento denunciato dal lavoratore derivi da un fatto doloso o colposo di un terzo, la struttura Inail o Inps che riceve la denuncia/certificato del caso è tenuta ad iniziare, sia pure in via cautelativa, la procedura per l'esercizio dell'eventuale azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile (articolo 6), dandone immediata comunicazione all'altro Istituto.

Sistema centrale di compensazione (articolo 8)

È stata prevista l'istituzione di un sistema centrale di compensazione dei crediti e dei debiti nascenti dalle prestazioni economiche erogate agli assistiti per tutti i casi controversi definiti.

3. Flusso procedurale: denuncia presentata all'Inail

3.1 Segnalazione del caso all'Inps

La sede Inail che riceve la denuncia d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale e ritiene, sulla base dell'istruttoria amministrativa e/o dell'accertamento medico-legale effettuati, che il caso non rientra nella sua competenza:

a) eroga comunque le prestazioni in via provvisoria nel limite dell'indennità di malattia comune, da calcolarsi secondo le modalità indicate dall'Inps.

Riguardo a particolari categorie di lavoratori (ad esempio

lavoratori con contratto a tempo determinato, lavoratori con contratto a progetto, etc.) dovranno essere sempre assunte dirette informazioni presso l'Inps.

Le prestazioni andranno erogate fino all'assunzione del caso da parte dell'Istituto competente e, comunque, entro i limiti del periodo massimo indennizzabile.

b) segnala il caso all'Inps, entro 60 giorni in caso di infortunio ed entro 90 in caso di malattia professionale, tramite il mod. 330. Copia del predetto modulo deve essere inviata, per conoscenza, al lavoratore ed anche al datore di lavoro.

c) compila la dichiarazione d'incompetenza mod. 331 (ex modello questionario presunto caso) con l'indicazione dettagliata delle motivazioni amministrative e/o sanitarie, da inviare unicamente all'Inps allegando fotocopia di tutta la documentazione medico-amministrativa.

3.2 Gestione da parte dell'Inps della dichiarazione d'incompetenza dell'Inail

La sede periferica Inps che riceve la dichiarazione d'incompetenza procede all'istruttoria amministrativa e/o medico-legale del caso sulla base della documentazione inviata dall'Inail e, entro 15 giorni dalla comunicazione d'incompetenza, assume il caso o segnala all'Inail la contestazione circa la valutazione di incompetenza, nelle seguenti modalità:

a) assunzione del caso

L'Inps, sulla base del principio del ruolo dell'Inail richiamato in premessa, assume la competenza del caso ed eroga le ulteriori prestazioni di malattia, salvo compensazioni, dandone comunicazione con il mod. "Comunicazione esito definitivo" alla sede dell'Inail, al lavoratore e al datore di lavoro;

b) contestazione circa la valutazione d'incompetenza

L'Inps, secondo il principio del ruolo dell'Inail richiamato in premessa, in caso di grave carenza di motivazione o se ritiene di avere a disposizione ulteriori e rilevanti elementi, trasmette il caso alla struttura dell'Inail che ha emesso la dichiarazione di incompetenza, su apposito mod. "Risposta a Inail", per le opportune verifiche.

3.3 Riesame del caso da parte dell'Inail

La sede Inail che riceve la segnalazione dell'Inps con le motivazioni del diniego della competenza riesamina il caso e conclude, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Inps, il procedimento di definizione della competenza procedendo come segue:

a) assunzione del caso

L'Inail, se ritiene i rilievi posti dall'Inps motivati e rilevanti, accetta la competenza del caso e lo comunica, nell'immediato, alla sede Inps con il mod. 333. Successivamente emetterà provvedimento, inoltrandolo a Inps, al lavoratore e al datore di lavoro sempre entro i termini di cui sopra.

b) valutazione di incompetenza

L'Inail, se, invece, ritiene che i rilievi fatti dall'Inps siano irrilevanti ai fini della competenza, dopo il riesame, rinvia la pratica alla stessa sede Inps che ha emesso la comunicazione, compilando il mod. 333.

3.4 Dopo il riesame dell'Inail

La sede Inps, in presenza dell'ulteriore diniego della competenza da parte dell'Inail, procede nel seguente modo:

a) assunzione del caso



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi decreti circolari

accetta le motivazioni addotte dall'Inail, assume la competenza del caso e ne invia comunicazione utilizzando il mod. "Comunicazione esito definitivo" alla sede dell'Inail, al lavoratore e al datore di lavoro;

b) invio al collegio regionale

secondo il principio del ruolo dell'Inail richiamato in premessa, in caso di grave carenza di motivazione o se ritiene di avere a disposizione ulteriori e rilevanti elementi, l'Inps trasmette, nell'immediato, l'intera pratica al collegio regionale, dandone comunicazione alla sede territoriale dell'Inail, con il mod. "Inoltro al collegio regionale", nonché al lavoratore con il mod. "Comunicazione lavoratore".

3.5 Esame del collegio regionale

Il collegio regionale, eventualmente investito del caso, procede alla disamina della pratica ricevuta e comunica la sua valutazione, entro 60 giorni dalla data di ricezione degli atti, alle sedi territoriali interessate di entrambi gli istituti, mediante mod. "Risposta Collegio regionale", integrato da motivata relazione.

Entro il medesimo termine, la struttura Inps/Inail competente dà, altresì, comunicazione al lavoratore ed al datore di lavoro, mediante mod. "Comunicazione esito esame congiunto".

A seguito di ciò, la sede dell'istituto a cui è stato attribuito il caso procede all'assunzione della definitiva competenza e riceve dall'altro istituto eventuale comunicazione degli importi già erogati.

4. Flusso procedurale: denuncia presentata all'Inps

4.1 Segnalazione del caso all'Inail

La sede Inps che riceve il certificato di malattia e ritiene, sulla base dell'istruttoria e/o dell'accertamento medico-legale effettuati, che il caso non rientra nella propria competenza:

a) eroga comunque le prestazioni in via provvisoria nel limite dell'indennità di malattia, da calcolarsi secondo le modalità indicate dall'Inps (cfr. nota 1);

b) segnala il caso all'Inail, entro 60 giorni tramite il mod. "Prima segnalazione". Copia del predetto modello deve essere inviata, per conoscenza, al lavoratore e al datore di lavoro;

c) compila l'annessa relazione con l'indicazione dettagliata delle motivazioni amministrative e/o sanitarie, da inviare unicamente all'Inail, allegando fotocopia di tutta la documentazione medico-amministrativa.

4.2 Gestione da parte dell'Inail della segnalazione d'incompetenza dell'Inps

La sede periferica Inail che riceve la segnalazione d'incompetenza procede all'istruttoria amministrativa e/o medico-legale del caso sulla base della documentazione inviata dall'Inps e assume il caso o segnala all'Inps la propria valutazione d'incompetenza nei seguenti modi:

a) assunzione del caso

L'Inail, entro 60 giorni, in caso di infortunio, o di 90 giorni, in caso di malattia professionale, assume la competenza del caso ed eroga le ulteriori prestazioni economiche per inabilità temporanea assoluta, salvo compensazioni, inviandone comunicazione alla sede dell'Inps con il provvedimento, al lavoratore ed anche al datore di lavoro;

b) valutazione d'incompetenza

L'Inail, sempre entro i 60 giorni in caso di infortunio o i 90

giorni in caso di malattia professionale, comunica le proprie valutazioni all'Inps, inoltrandogli nuovamente il caso con mod. 332 e con annessa dichiarazione di incompetenza.

4.3 Dopo l'esame dell'Inail

La sede Inps, in presenza del diniego della competenza da parte dell'Inail:

a) accetta le motivazioni addotte dall'Inail, assume la competenza del caso e ne invia comunicazione, utilizzando il mod. "Comunicazione esito definitivo", alla sede dell'Inail, al lavoratore e al datore di lavoro;

b) in presenza di grave carenza di motivazione, ovvero se l'Inps ha a disposizione rilevanti elementi, invia l'intera pratica al collegio regionale:

- nell'immediato, in caso di malattia professionale

- entro 15 giorni in caso di infortunio sul lavoro

Di tale inoltro l'Inps dà comunicazione alla sede territoriale Inail competente (mod. "Inoltro collegio regionale") e al lavoratore (mod. "Comunicazione lavoratore").

4.4 Esame del collegio regionale

Il collegio regionale procede alla disamina della pratica ricevuta e comunica la sua valutazione, entro 30 giorni in caso di malattia professionale e entro 45 giorni in caso di infortunio, alle sedi territoriali interessate di entrambi gli Istituti (mod. "Risposta Collegio regionale", integrato da motivata relazione). Entro i medesimi termini, la struttura Inps/Inail competente trasmette comunicazione al lavoratore ed al datore di lavoro (mod. "Comunicazione esito esame congiunto").

A seguito di ciò, la sede dell'istituto a cui è stato attribuito il caso procede all'assunzione della definitiva competenza e riceve dall'altro Istituito eventuale comunicazione degli importi già erogati.

5. Decorrenza

Le innovazioni introdotte con la nuova convenzione, stipulata il 25 novembre 2008, producono i loro effetti per tutti gli eventi verificatisi a decorrere dalla data del 20 luglio 2009.

I collegi locali ed il collegio centrale continueranno ad essere operativi fino alla completa definizione delle pratiche relative agli eventi precedenti al 20 luglio 2009.

6. Formazione

Sono state realizzate idonee iniziative formative di supporto finalizzate allo sviluppo e alla omogeneizzazione delle conoscenze che hanno visto la partecipazione congiunta del personale dell'Inps e dell'Inail.

7. Sistema di compensazione

Tenuto conto che l'art. 8 della convenzione prevede un sistema centrale di compensazione, tra i due enti, dei rispettivi crediti e debiti derivanti dalle prestazioni erogate agli assistiti in attuazione della convenzione stessa, nelle more della definizione delle relative modalità procedurali, le sedi Inps e Inail, per gli eventi verificatisi a decorrere dalla data indicata al precedente punto 5, si limiteranno alla trattazione dei casi, che saranno gestiti a livello informatico.

Di conseguenza le sedi dei due istituti si asterranno dall'effettuare operazioni di rimborso ovvero di riscossione di somme relative agli eventi stessi.

8. Istruzioni procedurali e modulistica

Sono stati previsti nuovi modelli per lo scambio dei flussi infor-



Sindacale

mativi verso tutti i soggetti coinvolti (Inps, Inail, lavoratore, datore di lavoro). Con successivo messaggio saranno fornite nel dettaglio le opportune istruzioni procedurali.

Tfr e previdenza complementare Erogazione diretta Fondo di Tesoreria in casi di fallimento

In caso di liquidazione del Tfr, la compensazione delle quote a carico del Fondo di Tesoreria Inps deve essere effettuata dal datore di lavoro nei limiti della capienza contributiva del mese di competenza. Tuttavia, in caso di insufficiente disponibilità, è necessario richiedere l'intervento diretto del predetto Fondo. Sull'argomento, è di recente intervenuto l'Inps per fornire alcuni chiarimenti in merito alle modalità operative connesse con tale procedura.

* Domanda

A partire dall'8 luglio 2009, nei casi di incapacienza, il datore di lavoro deve inoltrare la domanda di liquidazione del Tfr a carico del Fondo di Tesoreria, a mezzo mod. FTES01, alla sede Inps del luogo di residenza del lavoratore.

A sua volta, il lavoratore dovrà avanzare alla medesima sede la propria richiesta di erogazione del Tfr a carico del Fondo di Tesoreria a mezzo mod. FTES02.

* Fallimento aziendale

L'istituto chiarisce che, in virtù del principio dell'automaticità delle prestazioni, la procedura di intervento diretto del Fondo di Tesoreria verrà seguita anche nei casi di fallimento di aziende che abbiano omesso, in tutto o in parte, il versamento mensile delle quote di Tfr.

In questi casi, il curatore fallimentare si farà carico di compilare gli appositi moduli (FTES01 e FTES03) per conto dell'azienda, mentre i lavoratori interessati presenteranno il modello FTES02.

Viene, infine, ricordato che la modulistica è disponibile sul sito intranet ovvero può essere richiesta direttamente presso le competenti sedi dell'istituto.

► MESSAGGIO Inps n. 15687 dell'8/7/2009. **Erogazione diretta a carico del Fondo di Tesoreria - Aggiornamenti accertamenti in casi di fallimento**

Premessa

Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007, nel disciplinare - tra l'altro - criteri e modalità di liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, è stato precisato che gli importi posti a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo medesimo ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l'erogazione della prestazione. Nelle ipotesi di incapacienza mensile, vige l'obbligo di richiedere l'intervento diretto del Fondo di Tesoreria.

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi decreti circolari

1. Liquidazione diretta a carico del Fondo di Tesoreria - Presentazione della domanda.

In materia di intervento diretto del Fondo di Tesoreria, sono state individuate, come competenti alla liquidazione del Tfr a carico della Tesoreria, le sedi di pertinenza delle aziende.

A modifica di quanto comunicato in precedenza, a partire dalla pubblicazione del presente messaggio, in tutti i casi di incapacienza, le domande di liquidazione a carico del Fondo di Tesoreria, dovranno essere definite dalla sede Inps di competenza in base alla residenza del lavoratore.

La sede dell'istituto che riceve l'istanza dell'azienda (modello FTES01) dovrà trasmettere le richieste relative ai singoli lavoratori alle sedi incaricate del pagamento. Il lavoratore, a sua volta, compilerà la richiesta di erogazione del Tfr in conto Fondo di Tesoreria (modello FTES02), da inoltrare alla propria sede Inps.

Le disposizioni precedenti trovano applicazione alle domande di liquidazione già trasmesse alla data di pubblicazione del presente messaggio.

2. Intervento del Fondo di Tesoreria in presenza di fallimento

L'intervento diretto del Fondo di Tesoreria si realizza anche nel caso di fallimento di aziende che abbiano omesso, in tutto od in parte, il versamento mensile delle quote di trattamento di fine rapporto. Come noto, infatti, detto trasferimento si delinea come una vera e propria obbligazione contributiva - equiparata - in materia di accertamento e riscossione, a quella obbligatoria.

Il Fondo è altresì configurabile come una gestione previdenziale con la conseguenza che le prestazioni dallo stesso erogate soggiacciono al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 del cc.

2.1 Liquidazione a carico del Fondo

Nel caso di insolvenza per fallimento, il curatore della procedura, per la parte di spettanza dell'azienda, provvederà alla compilazione dei modelli FTES01 e FTES03 ed alla conseguente presentazione all'Inps; anche i lavoratori saranno tenuti a compilare il previsto modello FTES02. Per le attività connesse alla definizione, le sedi Inps riceventi ed i lavoratori seguiranno le indicazioni esposte al punto 1.

2.2 Accertamenti in presenza di fallimento

L'unità di processo che provvede all'erogazione della prestazione a carico del Fondo di Tesoreria procederà alle verifiche del caso, tenendo presente il principio dell'automaticità delle prestazioni.

Al riguardo si ricorda che i dati relativi alle quote versate dal datore di lavoro a titolo di Tfr al Fondo di Tesoreria sono visualizzabili su Intranet: "Processi - soggetto contribuente - Tfr:Verifiche FondInps - Fondo Tesoreria". Attraverso questa applicazione è possibile consultare i DM10 contenenti i codici di denuncia del contributo versato al Fondo di Tesoreria con i codici CF01 - CF02 - CF11.

Sono inoltre presenti i dati relativi al Fondo di Tesoreria dichiarati nella denuncia Emens, che possono essere aggregati per periodo e per lavoratore. Nel caso di insolvenza del datore di lavoro per fallimento si possono verificare tre ipotesi:

a) presenza dei flussi DM10 e di Emens

In tale circostanza, il credito viene insinuato con i normali

SINDACALE



Sindacale

canali del recupero crediti infasando i modelli DM10 totalmente o parzialmente insoluti. L'operatore che deve erogare le quote di TFR a carico del Fondo di Tesoreria, può applicare immediatamente l'automaticità delle prestazioni;

b) assenza del DM10 ma presenza del flusso Emens l'operatore deve inviare segnalazione all'Area aziende - recupero crediti, che provvederà a compilare un modello DM10V, tipo denuncia C, codice provenienza 2 e tipo omissione M, prelevando dal flusso di mensilizzazione i dati aggregati per periodo. Si ricorda che tale modello deve sostituire il DM10 mancante e deve, quindi, contenere tutti i dati necessari all'assolvimento dell'obbligo contributivo nei confronti di tutti i dipendenti in forza presso l'azienda nel periodo interessato. L'automaticità delle prestazioni potrà essere applicata solo nel momento in cui il DM10V verrà inserito nella procedura recu-

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi decreti circolari

pero crediti ed infasato al concessionario per l'insinuazione nel passivo fallimentare;

c) assenza dei flussi DM10 e Emens

La mancanza dei dati non permette la quantificazione del credito; l'operatore del recupero crediti trasmetterà, quindi, all'Ufficio di vigilanza ispettiva la richiesta di ispezione presso l'azienda fallita. L'applicazione dell'automaticità delle prestazioni sarà subordinata all'emissione del verbale ispettivo ed alla trasmissione del modello DM10V, compilato dall'ispettore, per l'inserimento nella procedura recupero crediti e successivo infasamento per l'insinuazione nel passivo fallimentare.

3. Modulistica

I modelli di richiesta di pagamento a carico del Fondo di Tesoreria (mod. FTES01 - FTES02 - FTES03) sono disponibili in Intranet: Utilità -Modulistica on-line - Moduli vari.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Sospensione cautelare e retribuzione

► CASSAZIONE Sez. lav. 9 settembre 2008, n. 22863 (da Dir. & Prat. Lav. n. 9/09, pag. 597). **Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti e obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari - Procedimento disciplinare a carico del lavoratore - Sospensione cautelare dal servizio - Conclusione sfavorevole del procedimento con licenziamento del dipendente - Effetti - Retroattività del recesso del datore di lavoro dal provvedimento di sospensione - Perdita della retribuzione dalla data della sospensione - Fattispecie.**

Ove il provvedimento disciplinare si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l'adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, giacché adottata in via meramente cautelare in attesa del secondo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e che legittimando il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni a far data dal momento della sospensione medesima. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione del principio su enunciato, aveva ritenuto la validità del licenziamento con decorrenza dalla data della sospensione dal rapporto e, quindi, in epoca anteriore alla richiesta del dipendente - che mai aveva comunicato le sue dimissioni per sopravvenuta inidoneità fisica - di accertamento giudiziale della risoluzione per malattia. (Rigetta, App. Catanzaro, 26 gennaio 2005).

Giurisprudenza

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento disciplinare

► CASSAZIONE Sez. lav. 29 luglio 2008, n. 20573 (da Dir. & Prat. Lav. n. 7/09, pag. 460). **Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Condotta del lavoratore determinata da motivi irragionevoli - Interruzione del servizio di pedaggio autostradale per quarantacinque minuti - Incompatibilità della prosecuzione del rapporto con l'attività d'impresa - Proporzionalità della sanzione - Fattispecie.**

In tema di licenziamento disciplinare, integra gli estremi della giusta causa la condotta del dipendente addetto alla piccola manutenzione degli impianti autostradali che, adducendo motivi irragionevoli per prendere il posto di un altro lavoratore addetto alle mansioni di operatore di casello, determini confusione e l'interruzione del servizio per circa quarantacinque minuti, dovendosi ritenere, avuto riguardo alla natura dell'attività d'impresa, non compatibile la persistenza del rapporto di lavoro e proporzionata la sanzione espulsiva (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del giudice di merito secondo il quale la sanzione era proporzionata atteso che il dipendente, già addetto alla funzione di esattore e destinato ad altri compiti per ragioni di salute, indossati gli abiti dell'operatore del casello aveva preteso, per una affermata nostalgia per le vecchie mansioni di esercitare nuovamente il lavoro di esattore, provocando, in tal modo, il blocco del traffico autostradale). (Rigetta, App. Trento, 19 aprile 2006).



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/09/2009)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1530,32+250,76*	540,37	25,46
I	1378,51	537,52	24,84
II	1192,40	532,54	22,83
III	1019,18	527,90	21,95
IV	881,46	524,22	20,66
V	796,36	521,94	20,30
VI	714,37	519,76	19,73
VII	612,11+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L'importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002			194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004			210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005			125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
Totale			4.349,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	73,93

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002			78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004			210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005			125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
Totale			4.233,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	190,13

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.7.2004			185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005			125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
Totale			4.130,14
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	24,86

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2005			103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
Totale			3.923,56
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	21,44

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2008			155,00
Totale			3.655,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	45,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Totale			3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	55,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Totale			3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro	30,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)			3,000
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)			3.500*
Totale			3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008			
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00		• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00	
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00	

Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008			3.500*
Totale			3.500,00

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/09/2009)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	832,07	530,04	15,49
II	696,96	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.342,51	542,70	1.890,39	5,18
Q.B	1.207,74	537,59	1.750,51	5,18
I	1.089,44	536,71	1.630,33	4,18
II	954,67	531,59	1.493,69	7,43
III	873,47	528,26	1.405,09	3,36
IV	797,75	524,94	1.326,41	3,72
V	718,08	522,37	1.244,08	3,63 *
VI S	672,11	520,64	1.198,72	5,97
VI	655,34	520,51	1.181,82	5,97
VII	583,42	518,45	1.108,74	6,87

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.336,83	542,19	1.844,20	5,18
Q.B	1.202,58	537,12	1.744,88	5,18
I	1.084,28	536,24	1.624,70	4,18
II	950,28	531,20	1.488,91	7,43
III	869,60	527,91	1.400,87	3,36
IV	794,39	524,64	1.322,75	3,72
V	714,98	522,09	1.240,70	3,63 *
VI S	669,27	520,38	1.195,62	5,97
VI	652,50	520,25	1.178,72	5,97
VII	580,84	518,22	1.105,93	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2009 a € 42.069,00 annuali; € 3.506,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

Z<	Inps (1/1/2009)		Inail (1/1/2009)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari	Impiegati / operai € 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari
Dirigenti	€ 120,31 giorn. € 3128,06 mensili	€ 18,05 orari	Dirigenti (1) € 86,05 giorn. € 2151,18 mensili	€ 10,76 orari

(1) Retribuzione convenzionale pari al massimo di rendita.

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2009)	Limite massimo (1/1/2009)	Riduzione contributiva
Fino a € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 886,31 mensili	5,84%
Oltre € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1065,26 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.776,18 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W083270339900000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B0569603202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondorest.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

- (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
 (2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
 (3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
 (4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it
 (5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2009	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2009
Quadri	3,11	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,87	2	2,32
2	2,59	3	2,11
3	2,32	4	1,98
4	2,11	5	1,85
5	1,98	6	1,85
6	1,85	Operatori di vendita	
7	1,70	1a categoria	2,04
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,83
2	2,11		
3	1,98		
4	1,85		
5	1,70		
6	1,70		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE IRPEF REGIONE LOMBARDIA (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 15.493,71	0,9
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,3
Oltre euro 30.987,41	1,4

(1) Legge regionale 28.12.2007, n. 35

Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \times \text{il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, le detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:
 $\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	<p>Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.506,00 mensili e € 42.069,00 annuali per il 2009). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.</p>
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	<p>Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	<p>Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02		
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	<p>Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.</p> <p>Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.</p>
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1843,90. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1843,90 per l'anno 2008. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1843,90. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1843,90.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2009

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Gennaio	134,2	—	0,125
	Febbraio	134,5	—	0,250
	Marzo	134,5	—	0,375
	Aprile	134,8	0,223	0,667
	Maggio	135,1	0,334	0,959
	Giugno	135,3	0,594	1,196
	Luglio	135,3	0,594	1,321

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

Indice

PREVIDENZA

- ▶ Indennità di malattia e maternità per lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli **Pag. 37**
- ▶ Cure estetiche e riabilitative: obblighi contributivi. **Pag. 39**
- ▶ Modalità operative per la comunicazione unica delle imprese. Consiglio dei ministri - Dpcm 6/5/2009. **Pag. 39**
- ▶ Pensioni di anzianità, di vecchiaia e nuova occupazione. Circolare Inps n. 89 del 10 luglio 2009. **Pag. 40**
- ▶ Riduzione Cuaf e titolari di farmacia **Pag. 40**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ I Fondi pensione nel 2009 guadagnano sul Tfr **Pag. 41**
- ▶ Legge comunitaria. Fondi pensioni comunitari. **Pag. 41**
- ▶ Il Tfr rimasto in azienda. Nota Covip. **Pag. 42**
- ▶ La relazione 2009 sulla previdenza complementare **Pag. 42**

ASSISTENZA

- ▶ Classificazione tariffaria Inail: possibilità di proporre i ricorsi online. **Pag. 43**
- ▶ Qu.A.S. - Le novità per 2009 **Pag. 44**
- ▶ Aggiornate le rendite Inail. Da luglio 2009. **Pag. 45**
- ▶ Ammortizzatori sociali in deroga. Istruzioni operative. **Pag. 45**
- ▶ Monitoraggio Cigs in deroga. **Pag. 46**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Al giudice di pace il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali. **Pag. 47**
- ▶ Inapplicabilità della maxi sanzione a imprenditori e soci iscritti nel registro delle imprese. **Pag. 47**

RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

- ▶ "Codice per gli stranieri" **Pag. 47**
- ▶ "Codice della privacy" **Pag. 47**

IN PRIMO PIANO

Indennità di malattia e maternità per lavoratori dipendenti

a tempo pieno non agricoli Utilizzo delle informazioni integrate contenute nelle denunce retributive mensili (E-mens)

L'articolo 44, comma 9, della legge 24. 11. 2003, n. 326, ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2005, il sistema di mensilizzazione delle denunce retributive (e-mens). Tale sistema dispensa le aziende dalla compilazione di modelli sostitutivi integrativi o rettificativi del conto assicurativo. In proposito, dal mese di luglio 2008 il flusso delle denunce retributive mensili (e-mens) è stato arricchito allo scopo di consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni, attraverso l'inserimento di quattro nuove informazioni, relative a: orario contrattuale; retribuzione "teorica" del mese; numero di mensilità annue; percentuale part-time. Il flusso retributivo così implementato consente all'Inps la liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito a pagamento diretto che fanno riferimento alla retribuzione percepita per la loro determinazione, nonché il relativo accredito figurativo, senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva. L'integrazione delle basi di dati operata in attuazione del sesto comma dell' articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (come modificato dall'articolo unico, comma 1184, della legge n. 296/2006) rende disponibile agli operatori i dati riguardanti la cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai "servizi competenti" con il modello

WELFARE



Welfare

unificato Lav (Unilav).

Con la circolare 94 /2009, l'Istituto fornisce ora le istruzioni relative alla liquidazione delle indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli, mediante l'utilizzo delle informazioni integrate contenute nel flusso e-mens, che dovranno trovare applicazione con effetto immediato. In particolare, grazie alla presenza nel flusso e-mens di tutte le informazioni necessarie per la liquidazione delle predette prestazioni consente di eliminare con effetto immediato i modelli ind.mal 1 e ind.mal 2 che, conseguentemente, non dovranno essere più richiesti ai datori di lavoro.

Si indicano di seguito le modalità di determinazione della base di calcolo delle indennità di malattia, congedo di maternità e congedo parentale, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli, attraverso l'utilizzo delle nuove informazioni contenute nel flusso e-mens. I dati retributivi di riferimento sono quelli riportati nella dichiarazione E-mens:

- del mese precedente la data di inizio del periodo da indennizzare, per i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro;
- del mese precedente la data di cessazione o sospensione dal rapporto lavoro per i lavoratori disoccupati o sospesi. ▼

A) Indennità di malattia e congedo di maternità: retribuzione media globale giornaliera

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli operai è necessario:

1. individuare la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di malattia o di congedo di maternità, ovvero di quello precedente la data di cessazione/sospensione dal rapporto di lavoro;
2. determinare la base retributiva di calcolo: retribuzione teorica moltiplicata per numero mensilità annue, diviso per il quoziente 12.000 (nel flusso e-mens il numero delle mensilità aggiuntive è espresso in millesimi);
3. dividere l'importo ottenuto per il numero delle giornate feriali comprese nel mese considerato.

L'Informatore

ottobre 2009

Previdenza

Esempio:

- Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009
- Retribuzione teorica di febbraio 2009: € 1.200,00
- Giorni feriali di febbraio: 24
- Numero mensilità annue: 13

Pertanto:

1. retribuzione teorica = € 1.200,00
2. base retributiva di calcolo = € 1.200,00 x 13.000 : 12.000 = € 1.300,00
3. retribuzione media globale giornaliera (Rm_{gg}) = 1.300 : 24 = € 54,17

Nel caso in cui la dichiarazione e-mens da prendersi a riferimento sia relativa ad una frazione di mese, si continua ad utilizzare la stessa regola considerando retribuzione teorica e giorni feriali compresi nella frazione medesima.

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli impiegati è necessario:

1. individuare la retribuzione teorica (vedi nota 2) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di malattia o di congedo di maternità, ovvero di quello precedente la data di cessazione/sospensione dal rapporto di lavoro;
2. determinare la base retributiva di calcolo: retribuzione teorica moltiplicata per numero mensilità annue, diviso per il quoziente 12.000 (vedi nota 3)
3. dividere l'importo ottenuto per 30.

Esempio:

- Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009
- Retribuzione teorica di gennaio 2009: € 1.500,00
- Numero mensilità annue: 14

Pertanto:

1. retribuzione teorica = € 1.500,00
2. base retributiva di calcolo = € 1.500,00 x 14.000 : 12.000 = € 1.750,00
3. € 1.750,00 : 30 = € 58,33

Considerato che per gli impiegati la retribuzione è mensilizzata, nel caso in cui si debbano utilizzare i dati e-mens relativi a frazioni di mese (mensilità con data di assunzione e/o di cessazione), occorre riparametrare la retribuzione teorica al mese intero per poi seguire le procedure di calcolo sopra descritte. Per la determinazione della retribuzione teorica riparametrata ad un mese intero è necessario:

1. dividere la retribuzione teorica relativa alla frazione di mese per il numero dei giorni di calendario compresi tra la data di assunzione/inizio mese e la data di cessazione/fine mese;
2. moltiplicare l'importo giornaliero così ottenuto per il numero dei giorni del mese.

Esempio:

- Inizio del periodo di astensione obbligatoria (impiegata): 15.04.2009
- Giorno di assunzione: 2 marzo 2009
- Retribuzione teorica di marzo: € 1.400,00

Pertanto:

Calcolo della retribuzione teorica riparametrata al mese intero:

1. € 1.400,00 : 30 = € 46,67 per giorno
2. € 46,67 x 31 = € 1.446,77

B) Indennità di congedo parentale: retribuzione media globale giornaliera



Welfare

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli operai è necessario:

1. individuare la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di congedo parentale;
2. dividere l'importo della retribuzione teorica per il numero delle giornate feriali comprese nel mese considerato.

Esempio:

- Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009
- Retribuzione teorica di febbraio 2009: € 1.200,00
- Giorni feriali di febbraio: 24

Pertanto:

1. Retribuzione teorica = € 1.200,00
2. € 1.200,00 : 24 = € 50

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli impiegati è necessario:

1. individuare la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di congedo parentale;
2. dividere l'importo della retribuzione teorica per 30.

Esempio:

- Inizio del periodo indennizzabile: 15.02.2009
- Retribuzione teorica di gennaio 2009 = € 1.200,00

Pertanto:

1. Retribuzione teorica = € 1.200,00
2. € 1.200,00 : 30 = € 40,00

Solo nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del flusso e-mens da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell'indennità (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).

Cure estetiche e riabilitative Obblighi contributivi

Il ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 59 del 10 luglio 2009, ha precisato che l'attività svolta dal datore di lavoro che non sia propriamente di natura sportiva ma consista esclusivamente in cure estetiche o di recupero motorio debba essere assoggettata a contribuzione Inps e non Enpals. Il Dm del 15 marzo 2005 ha ridefinito l'ambito di applicazione della disciplina degli obblighi contributivi Enpals, includendovi gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi, di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi. L'estensione dell'ambito di operatività dell'iscrizione Enpals operata dal decreto riguarda, però, sempre e comunque attività connotate da natura "sportiva"; natura che non sussiste nel caso di attività consistente solo in cure estetiche o di recupero motorio.

Modalità operative

L'Informatore

ottobre 2009

Previdenza

per la comunicazione unica delle imprese Consiglio dei ministri Dpcm 6/05/2009 Gu n. 152 del 3/7/2009

Sulla Gu n. 152 del 3/7/2009 è stato pubblicato il Dpcm 6/5/2009 con il quale sono state diffuse le istruzioni per la fruizione della comunicazione unica da parte delle imprese così come previsto dall'art. 9 del DL 7/2007 convertito nella L 40/2007.

In particolare con la comunicazione unica da inviare per via telematica alla Camera di commercio vengono soddisfatti contemporaneamente gli altri adempimenti previsti dalla legge all'Ufficio del registro delle imprese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (per ottenere il codice fiscale e la partita Iva), dell'Inps, dell'Inail, della commissione provinciale o del registro delle imprese artigiane e del ministero del Lavoro.

In particolare con la comunicazione unica vengono assolti i seguenti adempimenti:

- Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva;
- Domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel Rea;
- Domanda di iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'Inps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
- Domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps;
- Variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini Inps (attività esercitata, cessazione attività, eccetera)
- Domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps;
- Domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.
- Nel modello di comunicazione unica deve essere indicata anche la Pec corrispondente alla casella dell'impresa, nella quale verranno inviati gli esiti delle domande e delle iscrizioni e qualsiasi altra comunicazione. Se l'impresa non possiede la Pec le Cciao provvedono immediatamente ad assegnarne una senza alcun costo per l'impresa stessa. Si ricorda inoltre che la casella dell'impresa è iscritta nel registro delle imprese.
- La comunicazione unica può essere presentata tramite web-browser a disposizione dell'utente che effettua l'operazione di trasmissione, tramite lo standard web services a disposizione delle applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione di invio della comunicazione unica oppure attraverso la consegna diretta su supporto informativo allo sportello del registro delle imprese di competenza.
- La domanda viene sottoposta a verifica da parte degli enti competenti e se l'esito è positivo viene protocollata immediatamente nel sistema del registro delle imprese.
- Qualora il sistema telematico abbia malfunzionamenti superiori a 3 ore, le imprese possono inoltrare al competente registro delle imprese la distinta della comunicazione unica, stam-

WELFARE



Welfare

pata su carta e sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante o da un suo procuratore. In questo caso entro i 5 giorni successivi l'impresa deve effettuare di nuovo l'inoltro della domanda, ma questa volta per via telematica o su supporto informatico.

Pensioni di anzianità, di vecchiaia e nuova occupazione Circolare Inps n. 89 del 10 luglio 2009

Il conseguimento della pensione di anzianità è ammesso alla condizione che gli assicurati non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione. Il Dlgs 30/12/1992, n. 503, nel ribadire che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), ha altresì esteso detto requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7).

Sulla scorta della risposta ad interpello prot. 25/1/0003906 del 20/03/2009 da parte del dicastero del Lavoro, nonché dei precedenti giurisprudenziali in materia, con la circolare in oggetto, l'Inps fornisce chiarimenti tesi ad assicurare l'uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata. **Nuova occupazione e decorrenza del trattamento pensionistico**

La ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico, al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata.

Pertanto, non possono essere concesse e vengono revocate dall'Inps le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità.

Il ministero del Lavoro ha confermato, al riguardo, che, in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di lavoro, "risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa". Ciò vale anche ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia nel caso in cui la rioccupazione avvenga presso il medesimo datore di lavoro, in quanto il diritto al trattamento in questione "deve intendersi verificato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente". L'Istituto conferma che il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei prescritti requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato,

L'Informatore

ottobre 2009

Previdenza

anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro.

Nuova occupazione presso lo stesso o diverso datore di lavoro

Al fine di accertare l'avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l'avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche eccetera. Il ministero del Lavoro, in coerenza con i precedenti giurisprudenziali in materia, non ritiene opportuno subordinare la liquidazione del trattamento pensionistico alla necessaria sussistenza di un lasso temporale minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego.

Riduzione Cuaf e titolari di farmacia

Il ministero del Lavoro chiarisce che i titolari di farmacia, ancorché gestiscano una attività in forma di impresa, restano dei professionisti e, pertanto, non sono iscrivibili nella Gestione commercianti Inps. Non possono, dunque, usufruire della riduzione del contributo Cuaf.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro ad interpello 5 giugno 2009, n. 50. Art. 9, Dlgs n. 124/2004. **Riduzione del contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex Cuaf) per i titolari di farmacia.**

Il consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità per i titolari di farmacia di beneficiare del versamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex Cuaf), nella misura ridotta prevista dall'art. 20, comma 1, punto 1), del Dl n. 30/1974 (conv. da L. n. 114/1974).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche previdenziali e dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre evidenziare che l'art. 1, comma 202, della L. n. 662/1996, recantemisure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha disposto l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alla L. n. 613/1966, ai soggetti che esercitano, in qualità di lavoratori autonomi, le attività di cui all'art. 49, comma 1, lett. d), della L. n. 88/1989, con la sola esclusione dei professionisti e degli artisti.

In relazione alla possibilità di applicare a tali soggetti la contribuzione dovuta per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex Cuaf) nella misura ridotta l'Inps, con circ. n. 190/2000, ha precisato che la fruizione del citato beneficio può essere riconosciuta solo in presenza di due requisiti, richiesti congiuntamente.

Innanzitutto, si deve trattare di datori di lavoro qualificabili



Welfare

L'Informatore

ottobre 2009

Previdenza

WELFARE

come "commercianti"; inoltre, i medesimi devono essere iscritti negli elenchi nominativi Ivs.

Ciò premesso, occorre chiarire che, ai fini previdenziali, i farmacisti devono considerarsi "professionisti" e non "commercianti", in quanto svolgono prevalentemente attività professionale consistente nella vendita di prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici, presidi medico-legali, attività che richiede il possesso da parte del titolare del diploma di laurea e della concessione sanitaria per l'esercizio della farmacia. Ne consegue che il titolare di farmacia, sebbene possa esercitare la propria attività in forma di impresa (art 2238 comma 1. c.c.), in quanto professionista abilitato risulta obbligato esclusivamente all'iscrizione nei confronti della propria cassa di categoria - Enpaf e tale circostanza preclude l'iscrizione del medesimo alla Gestione commercianti istituita presso l'Inps (cfr. Corte d'Appello Firenze n. 81/2008; Tribunale di Torino n. 1550/2008).

Alla luce delle suddette argomentazioni, si ritiene che nell'ipotesi prospettata non appare sussistere alcuno dei due requisiti sopra indicati, necessari ai fini della fruibilità della contribuzione dovuta per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex Cuaf) in misura ridotta, di cui all'art. 20, comma 1, punto 1), del Dl n. 30/1974.

Si precisa, per completezza, che al di là della specifica attività di vendita di prodotti farmaceutici - che è riservata all'esclusi-

va professionalità del farmacista - la restante parte dell'attività, consistente di regola nella vendita di prodotti parafarmaceutici (all. IX Dm n. 375/1988), presenta "un'indubbia connotazione commerciale ed alla stessa sono, evidentemente, adibiti [anche gli eventuali] coadiutori familiari, non in possesso del titolo di laurea" (Corte d'Appello Firenze n. 81/2008). Ci si riferisce, in particolare, al caso in cui il familiare coadiutore partecipi all'attività con carattere di abitudine e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente. In sostanza, i coadiutori familiari che collaborano con il farmacista nello svolgimento dell'attività commerciale, essendo preposti soltanto alla vendita di prodotti non farmaceutici, sono tenuti ad iscriversi alla gestione commercianti dell'Inps, a nulla rilevando la circostanza che il titolare di farmacia sia iscritto invece, come detto, ad altra gestione previdenziale (Enpaf). In tal modo, si consente al medesimo coadiutore di fruire della tutela previdenziale prevista per tale categoria di lavoratori, anche in assenza di obbligo di iscrizione del titolare di farmacia alla Gestione Inps.

Al riguardo, si evidenzia che una diversa interpretazione avrebbe come conseguenza che l'attività prestata dai familiari coadiutori del farmacista rimarrebbe del tutto priva di adeguata tutela previdenziale, in contrasto con la disposizione di cui all'art 38 della Costituzione (cfr. altresì Corte Cost. n. 448/2007).

I fondi pensione nel 2009 guadagnano sul Tfr

I fondi pensione nel primo semestre del 2009 hanno battuto nettamente sia la rivalutazione del trattamento di fine rapporto che l'inflazione. Secondo i dati diffusi ieri dalla Covip, la Commissione di vigilanza della previdenza complementare, i fondi pensione previsti dalla contrattazione collettiva (FonTe per i comparti da noi rappresentati) sono cresciuti tra dicembre e giugno scorso del 2,5%. Nello stesso periodo il Tfr è cresciuto dell'1,1% a fronte di un'inflazione attestata allo 0,5% annuo. Le rilevazioni dell'autorità di vigilanza, su dati medi ponderati, confermano così le nostre anticipazioni che individuano un primo timido miglioramento rispetto alla crisi globale che ha avuto il proprio epicentro lo scorso autunno.

Le pensioni di scorta degli italiani hanno infatti beneficiato del rialzo dei mercati finanziari da marzo 2009 (Eurostoxx +39% dai minimi), confermando che gli strumenti previdenziali si valutano in un orizzonte temporale di lungo periodo e le performance intermedie fino al momento del riscatto delle quote non producono profitto o perdite. I risultati del primo semestre del 2009 non hanno ancora recuperato del tutto quei cali ma - quel che conta - nel medio termine, dal 2003 alla fine dello scorso maggio, rassicurano poiché evidenziano come i fondi di categoria siano cresciuti del 19,7%, mentre il

Previdenza complementare

Tfr è cresciuto del 18,3 per cento.

Le statistiche pubblicate ieri sul sito web di Covip confermano inoltre il trend positivo delle adesioni per i fondi negoziali (più 4.394 unità, +0,2%), che soffrono per la mancanza di reti di distribuzione e consulenza analoghe a quelle su cui possono contare aperti e Pip.

Il patrimonio complessivo del sistema nel semestre è cresciuto di 3,47 miliardi di euro, ed il Fondo FonTe ha la responsabilità di essere il secondo fondo in Italia con 167.244 iscritti (da 18642 imprese) alla data del 9 luglio scorso, per un numero di aziende del terziario e del turismo che si riconoscono nei Ccn sottoscritti da Confcommercio Imprese per l'Italia.

Fondi pensione comunitari

La legge comunitaria 2008, (legge n. 88/2009 approvata nel mese di luglio 2009 e pubblicata sulla Gu n. 161 del 14 luglio 2009), all'art. 24 introduce importanti modifiche al regime fiscale dei fondi pensione comunitari che partecipano a società italiane, avendo la Commissione europea contestato all'Italia l'applicazione ai fondi pensione esteri di un regime fiscale più gravoso rispetto a quelli di diritto interno.

Trascorsa la vacatio legis, dal 29 luglio agli utili distribuiti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'UE e nei Paesi



Welfare

aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (See) da parte di società ed enti residenti in Italia, viene così applicata l'imposta dell'11%, al posto del precedente 27%. Nessuna modifica, invece, è stata introdotta per quanto attiene al regime applicabile ai fondi pensione esteri istituiti in Stati diversi da quelli succitati, ai quali continua ad applicarsi una ritenuta del 27%.

La richiamata modifica normativa non ha apportato alcuna novità per fondi pensione istituiti sul territorio italiano, ai quali già si applicava l'agevolata tassazione dell'11% in relazione agli utili distribuiti da società ed enti nazionali.

La nuova norma svolge un importante ruolo per l'Europa, in quanto consente, in linea con i principi del Trattato di Roma, un'ulteriore parificazione dei fondi dell'Unione europea allargata allo spazio See.

Il Tfr rimasto in azienda Nota Covip

Con la nota sotto pubblicata la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) afferma che è possibile conferire al fondo pensione anche la quota di trattamento di fine rapporto maturata alla data del 31 dicembre 2006. Non sono necessari né un accordo collettivo né la modifica dello statuto del fondo interessato.

► **RISPOSTA Covip a quesito maggio 2009. Conferimento al fondo pensione del Tfr pregresso.**

La possibilità di destinare a previdenza complementare anche lo stock di Tfr accumulato presso il datore di lavoro, oltre ai flussi futuri, ha formato oggetto di un primo chiarimento nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.70/E del 18 dicembre 2007.

Il chiarimento dato in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate, è stato poi confermato anche in via normativa. La legge finanziaria per il 2008 (legge n.244/2007) ha, infatti, introdotto, nell'art. 23 del Dlgs n.252/2005, il comma 7-bis, recante le regole di tassazione in caso di conferimento del Tfr accantonato in anni pregressi (ossia prima dell'entrata in vigore del Dlgs n.252/2005) e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare.

In merito a tale forma di finanziamento della previdenza complementare, oggi pacificamente ammessa e disciplinata, codesto fondo ha formulato, nella prima nota inviata, alcune considerazioni e chiesto alla Commissione un parere sulla correttezza degli intendimenti operativi rappresentati. La prima questione evidenziata è quella dell'ammissibilità del conferimento al fondo del predetto Tfr pregresso nell'ipotesi in cui tale facoltà non sia espressamente contemplata dallo statuto. Come infatti indicato nella nota, lo statuto del Fondo non contiene previsioni puntuali in materia, ma solo una generica facoltà per il lavoratore di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

L'Informatore

ottobre 2009

Previdenza complementare

Al riguardo, si ha presente che le clausole statutarie in tema di contribuzione, riprese dallo schema Covip, fanno riferimento a quelle che sono le fonti standard di finanziamento di un fondo pensione negoziale, valide per la generalità degli iscritti, il cui versamento è effettuato, di norma, con cadenze periodiche per tutta la fase di accumulazione. Quanto al Tfr è, quindi, menzionato soltanto il Tfr maturando e non anche il Tfr pregresso.

Tale ultima fonte di contribuzione non è espressamente menzionata in quanto trattasi di una fonte eccezionale che non riguarda tutta la platea degli iscritti, ma solo quegli iscritti per i quali trovano applicazione appositi accordi con i datori di lavoro; la stessa si sostanzia, inoltre, in un versamento una tantum.

Ancorché il Tfr pregresso non sia espressamente menzionato all'interno dello statuto, codesto fondo può senz'altro accogliere anche siffatte somme, atteso che non vi sono più dubbi sulla legittimità del loro versamento a previdenza complementare.

Stante quanto sopra considerato, non si ritiene, inoltre, opportuno che il fondo intervenga a modificare il proprio statuto per introdurre previsioni esplicite in tal senso. Indicazioni in materia potranno essere riportate in Nota informativa, dando conto della possibilità per il fondo di ricevere anche il Tfr pregresso ove previsto nei contratti collettivi o negli accordi collettivi o individuali di lavoro.

Inoltre, è stato chiesto se sia necessario modificare la contrattazione collettiva nazionale o integrativa aziendale. Tale intervento non appare indispensabile, considerato che il Tfr pregresso può essere devoluto a previdenza complementare anche sulla base di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Infine, sicuramente utile è la predisposizione, così come prefigurato dal fondo, di un modulo sia per la formalizzazione dell'accordo sulla devoluzione del Tfr pregresso a previdenza complementare, ove questa non tragga già origine nella contrattazione collettiva, e sia per la trasmissione al fondo delle informazioni indispensabili per la gestione delle relative somme ai fini fiscali.

A proposito di detto modulo, si segnala l'opportunità che venga ivi inserita anche una sintetica indicazione del trattamento fiscale applicabile alle relative somme, idonea ad informare l'iscritto, facendo poi rinvio al documento sul regime fiscale per la disciplina di dettaglio.

La relazione 2009 sulla previdenza complementare

Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, intervenendo alla relazione 2009 della Covip, l'Authority sulla previdenza complementare, ha annunciato che "il governo considera la previdenza complementare come un importante pilastro per creare il nuovo welfare prospettato nel Libro Bianco, basato sulle opportunità e sulla responsabilità" e che "bisogna rendere il sistema



Welfare

più flessibile ipotizzando, per esempio, l'introduzione di forme di reversibilità o portabilità dei vari fondi, che dovranno essere gestiti con sobrietà da consigli di amministrazione e collegi dei revisori composti da persone molto competenti".

Dalla relazione Covip emergono due dati di particolare interesse sul quadrante pensionistico italiano: un "sistema pubblico" inadeguato e un "sistema complementare" immaturo.

Sul primo dato vale l'ipotesi della Ragioneria generale dello Stato, secondo cui il grado di copertura delle pensioni pubbliche si ridurrà a poco più del 50% al lordo delle trattenute fiscali e contributive (il che significa un "netto" attorno al 40/45%). Questo nella migliore delle ipotesi, perché nel caso di carriere discontinue potrebbe assumere valori inferiori. Nel lungo termine il sistema pubblico potrebbe non risultare in equilibrio dal punto di vista attuariale a causa del riconoscimento, nella trasformazione del montante dei contributi in rendita, di una speranza di vita inferiore a quella effettiva (oggi chi ha 65 anni possiede un'aspettativa di vita residua media di 15,7 anni per gli uomini e di 19,2 anni per le donne). Di più, la rivalutazione dei contributi versati - pari alla crescita del prodotto interno lordo - potrebbe essere fonte di squilibri perché non allacciata alla crescita media dei salari (si potrebbe, quindi, verificare che a un aumento delle retribuzioni non corrisponda l'adeguamento, mediante rivalutazione, dei contributi versati per preservare la parallela crescita dell'effettiva capacità di acquisto della rendita/pensione).

Il presidente della Covip non ha usato mezzi termini per affermare che il sistema si sviluppa lentamente nonostante la sostanziale adeguatezza del quadro normativo, l'ampia articolazione dell'offerta e il rafforzamento dei flussi contributivi. Al 31 marzo 2009, la previdenza complementare contava circa 4,9 milioni di adesioni con una crescita del 6,4% rispetto a dicembre 2008, mentre la variazione tra dicembre 2007 e dicembre 2008 è stata dell'8,5%. I tassi di adesione sono molto diversi: 26% dei lavoratori dipendenti del settore privato contro il 3,8% dei lavoratori pubblici (settore in cui il secondo pilastro è praticamente assente tranne che nella scuola e, comunque, con adesioni molto modeste), e il 18,7% dei lavoratori autonomi. Il freno alla diffusione della previdenza complementare, secondo il presidente della Covip, è dovuto in primo luogo al deterioramento del mercato del lavoro e al massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni: insomma alla crisi economica. Crisi, peraltro, che ha contribuito a creare e a diffondere un ulteriore elemento di difficoltà: la concezione del sistema previden-

Classificazione tariffaria Inail Possibilità di proporre i ricorsi online

L'Inail con nota n. 7311 del 17 luglio 2009, che si unisce, ha reso noto che è stato implementata la presentazione online dei

L'Informatore

ottobre 2009

Previdenza complementare

ziale integrativo come una sorta di ammortizzatore sociale. Con l'aumentare della mobilità lavorativa, infatti, c'è il rischio di frequenti e diffusi fenomeni di discontinuità contributiva, nonché - questo l'aspetto più preoccupante - dell'aumento del ricorso ad anticipazioni e riscatti, procedure incoerenti con le finalità del risparmio previdenziale.

Prospettive

Questi gli spunti per un aggiornamento della disciplina, avanzati dalla Covip:

1. viene auspicata l'attuazione della possibilità - oggi non operativa - per i lavoratori di versare in un fondo pensione diverso di quello di riferimento non solo il Tfr ma anche i contributi del datore di lavoro.

2. Va riproposta a tutti i lavoratori una nuova fase di adesione automatica (silenzio/assenso) alla previdenza complementare.

3. Va resa revocabile per il lavoratore la scelta di partecipare alla previdenza complementare con il conferimento del Tfr (cioè riconoscere ai lavoratori, a scadenze predeterminate, la facoltà di revocare il trasloco del Tfr nei fondi pensione). Maurizio Sacconi ha ipotizzato un secondo semestre di silenzio assenso per i primi 6 mesi del 2010, con possibilità di ripensamento per i lavoratori già interessati dal primo semestre 2007.

4. Vanno introdotti nuovi meccanismi di investimento e di scelta di investimento dei contributi versati nei fondi pensione. Ciò che ha suggerito il presidente della Covip è la previsione di un regime life-cycle, ossia della facoltà di modificare le linee di investimento durante la vita lavorativa (più azioni all'adesione e meno rischi all'età vicina alla pensione).

5. Va sostituita l'attuale regime di deducibilità fiscale dei contributi versati nei fondi pensione con il regime della detraibilità. Questo cambio avrebbe il risultato di favorire le categorie di lavoratori meno abbienti.

La relazione della Covip si chiude parlando di "una sorta di analfabetismo previdenziale": dopo oltre dieci anni dall'avvio della previdenza complementare, molti lavoratori dimostrano scarsa consapevolezza dell'importanza dei fondi pensione. Quello che più manca è la "cultura della previdenza": la consapevolezza che il futuro pensionistico è oggi qualcosa che riguarda i "singoli lavoratori"; la consapevolezza che la pianificazione della vecchiaia non è più un compito delegato al regista pubblico, ma qualcosa a cui bisogna pensare da sé con una accurata e attenta pianificazione del risparmio previdenziale.

Assistenza

ricorsi amministrativi in materia di classificazione tariffaria da parte delle aziende.

Il servizio è riservato alle aziende registrate in Punto Cliente le quali possono compilare, attraverso una procedura guidata, la richiesta di ricorso avverso il provvedimento di classificazione o variazione di una voce tariffaria (elemento base per la determinazione dell'importo del premio che l'azienda pagherà).

WELFARE



Welfare

L'Inail chiarisce che il trasferimento del suddetto ricorso avviene tutto per via digitale ed il sistema produce via e-mail una mail per il cliente che attesta l'avvenuta presentazione del ricorso.

Inoltre, collegandosi a Punto Cliente nel portale dell'Inail, l'utente potrà conoscere in ogni momento lo stato dell'arte in merito al ricorso presentato online e ricevere informazioni precise sul nome del funzionario che in quel momento lo ha in gestione con disponibilità di e-mail e numero di telefono del medesimo e la possibilità di contatto immediato.

La presenza di un campo dedicato ai motivi del ricorso lascia spazio per poter articolare le proprie censure con l'ampiezza voluta, nel mentre appositi campi consentono di individuare la ratio immediata per cui si propone il ricorso (classificazione, riclassificazione decorrenze, ecc.).

► **NOTA Inail n. 7311 del 17/7/2009. Contenzioso in materia di classificazione tariffaria. Possibilità di proporre i ricorsi online. Realizzazione del nuovo applicativo.**

A completamento del processo di innovazione organizzativa e tecnologica per la gestione del contenzioso amministrativo, si rende noto che è stato rilasciato in produzione l'applicativo che consente la presentazione online dei ricorsi amministrativi da parte del cliente esterno.

L'inserimento del cliente nel processo attraverso la proponibilità del ricorso online ha rappresentato il secondo step di questo complesso percorso.

La proposta di razionalizzazione ed innovazione del processo online consentirà di introdurre i seguenti cambiamenti organizzativi:

- il cliente esterno (titolare, legale rappresentante, professionista munito di procura) entra nel processo;
- passa attraverso "l'informativa al ricorrente";
- accetta - si qualifica e compila attraverso una procedura guidata il ricorso;
- inoltra il ricorso (input) ed interagisce informaticamente con Inail;
- riceve l'output del procedimento (delibera) attraverso il portale.

Gli effetti favorevoli che ne discendono sono:

- semplificazione del rapporto con il cliente con un sistema trasparente nei confronti dell'utenza esterna;
- eliminazione di attività meno rilevanti (spedizione della delibera alla ditta alla fine del procedimento ovvero la scansione degli atti all'inizio del procedimento medesimo per ricondurli entro il protocollo informatico);
- riduzione dei costi e dei tempi e dematerializzazione della documentazione;
- migliore circolazione delle informazioni.

In tal modo l'Inail, primo tra tutti gli enti previdenziali in Italia, offre un servizio, riservato agli utenti registrati in Punto Cliente che permette di compilare attraverso una procedura guidata la richiesta di ricorso avverso il provvedimento di classificazione o di variazione di una voce di tariffa (elemento base per la determinazione dell'importo del premio che l'azienda pagherà).

L'Informatore

ottobre 2009

Assistenza

Il trasferimento del ricorso avviene tutto per via digitale ed il sistema produce via e-mail una ricevuta per il cliente che attesta l'avvenuta presentazione del ricorso.

Specifiche informative, visualizzate prima e dopo la compilazione, mostreranno le avvertenze al ricorrente e le istruzioni per inoltrare la richiesta di ricorso ed appositi blocchi presenti in procedura consentiranno di evitare la presentazione di ricorsi inammissibili.

Di particolare rilievo è l'informativa al ricorrente che riassume le specificità normative che caratterizzano il gravame.

Collegandosi a Punto Cliente nel portale dell'Inail, l'utente potrà in ogni momento conoscere lo stato dell'arte in merito al ricorso presentato online e ricevere informazioni precise sul nome del funzionario che in quel momento lo ha in gestione con disponibilità di e-mail e numero di telefono del medesimo e possibilità di contatto immediato.

Ciò in funzione della realizzazione della massima trasparenza. La nuova procedura interagisce con Gra e con gestione documentale (e cioè con gli altri sistemi operativi di interesse del processo aziende che cura il rapporto assicurativo) acquisendo in automatico dati e documenti.

Il collegamento con la gestione documentale consente la visione di tutta la documentazione inerente il ricorso prelevando le immagini dei documenti dal documentale di sede, delle direzioni regionali e della direzione centrale.

L'applicativo in argomento sarà in connessione diretta con la procedura contenzioso amministrativo per ciò che concerne i ricorsi al consiglio di amministrazione e con Gra per quanto riguarda, in prosieguo, i ricorsi avverso l'oscillazione del tasso.

Tutti i dati che sono già in possesso degli archivi si visualizzano in automatico e quindi i campi correlati vengono compilati dal sistema.

La presenza di un campo dedicato ai motivi del ricorso lascia spazio per poter articolare le proprie censure con l'ampiezza voluta, nel mentre appositi campi (da contrassegnare con relativo flag) consentono di individuare la ratio immediata per cui si propone ricorso (classificazione, riclassificazione decorrenze etc.)

L'interazione tra i sistemi informatici consente al ricorso proposto di andare a depositarsi, attraverso la procedura protocollo informatico, dentro la cartella del ricorso di cui si è detto costituendo per gli operatori addetti l'input per l'avvio dell'istruttoria.

Attraverso un percorso che è tutto digitale l'output che è la delibera si visualizzerà al cliente alla fine di tutto l'iter direttamente in Punto Cliente.

L'unico segmento procedurale in cui il cliente è ancora costretto a recarsi presso la sede Inail regionale è il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Le novità Quas per 2009

Programmi di prevenzione

Al fine di favorire la prevenzione delle patologie a maggior dif-



fusione la Quas ha da anni attivato programmi di check up (cardiovascolare, oncologico genitale, oncologico prostatico, prevenzione pre - concettiva e menopausale). Oltre ai programmi attivati negli ultimi anni (gravidanza sicura e profilassi contro il virus del papilloma umano Hpv) da quest'anno sono stati estesi a tutti gli iscritti i seguenti pacchetti di prevenzione:

- la prevenzione delle broncopneumopatie croniche basata su visita specialistica pneumologica ed esame spirometrico e
- la prevenzione delle patologie coloproctologiche in associati di età superiore ai 50 anni basata su esame pancoloscopico.

Tali pacchetti potranno essere effettuati da tutti gli iscritti senza necessità di prescrizione. I rimborsi saranno concessi a presentazione di regolare fattura.

Disciplina versamenti volontari

Quas ha approvato la disciplina dei versamenti volontari che, al sussistere di determinate condizioni, garantisce ai quadri in quiescenza che non hanno raggiunto il requisito minimo contributivo vigente pro tempore per l'ammissione alla cassa, di essere ammessi al contributo volontario del periodo mancante in misura non superiore ad un anno di contribuzione. Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione "I pensionati" - versamenti volontari - del sito www.quas.it.

Contribuzione Quas

A partire dal 1 gennaio 2009 per i settori del terziario, commercio, turismo e servizi la contribuzione è la seguente:

- euro 340,00 "quota una tantum", a carico dell'azienda, per l'irrogazione dei quadri di prima nomina e/o iscrizione, non frazionabile.

Di pari importo la "quota contributiva annua", a carico dell'azienda, frazionabile a mese e dovuta per i mesi intercorrenti tra la data di nomina e/o assunzione ed il 31 dicembre dell'anno stesso (in caso di cessazione del rapporto di lavoro tale quota va sempre versata per intero);

- euro 50,00 "quota contributiva annua", a carico del quadro, non frazionabile, da trattenere al dipendente.

Aggiornate le rendite Inail

Dal 1° luglio 2009 sono aumentate le rendite Inail nella misura del 3,23%, per effetto della variazione effettiva dei prezzi al consumo calcolata dall'Istat. A fissare le nuove misure sono tre decreti ministeriali, in Gazzetta ufficiale n. 185/2009.

Le operazioni di rivalutazione

Con effetto dall'anno 2000, le rendite, Inail hanno un doppio sistema di rivalutazione, disciplinato dall'articolo 11 del Dlgs n. 38/00 (riforma Inail). Il primo stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail a mutilati e invalidi del lavoro per tutte le gestioni di appartenenza, sia rivalutata in base dell'indice Istat. L'ultima applicazione risale al 1° luglio 2008, che ha fissato i valori che avranno validità fino al 30 giugno prossimo, mentre la delibera dell'Inail n. 79 (approvata definitivamente cori i decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta ufficiale) ha fornito nuovi valori in conseguenza

dell'operazione di rivalutazione avente effetto dal 1° luglio 2009. Il secondo sistema, invece, è previsto che venga applicato, comprendendo anche il primo, nell'anno in cui si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata (articolo 20 della legge n. 41/1986).

Rivalutazione del 3,23%

L'attuale operazione di rivalutazione delle rendite, come accennato, decorre dal 1° luglio ed è efficace fino al 30 giugno 2010. Tiene conto che la variazione effettiva dell'Istat che si è verificata tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2008 rispetto a quella dell'anno 2007 è stata pari al 3,23% e tiene altresì conto che, nel periodo, non si è verificata la variazione retributiva minima del 10% per l'applicazione del secondo sistema di rivalutazione.

Per il settore Terziario e Industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale di retribuzione annua risulta pari a euro 68,33. I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita (ottenuti, ai sensi dell'articolo 116 Tu infortuni; il Dpr n. 1124/1965, moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale e aumentata del 30% per il massimale) sono rispettivamente euro 14.349,30 ed euro 26.648,70. Ai fini della riliquidazione della prestazione in corso alla data del 1° luglio 2009, sempre per il settore industria, i decreti pubblicati in Gazzetta ufficiale stabiliscono che il coefficiente delle basi retributive di rivalutazione delle rendite per inabilità permanente con decorrenza nell'anno 2007 e precedenti è pari a 1,0323, mentre per l'anno 2008 e il primo semestre 2009 è pari a 1,0000.

L'assegno una tantum in caso di morte è fissato nella misura di euro 1.893,04; l'assegno per assistenza personale continuativa ammonta a euro 472,45.

Sempre dal 1° luglio, inoltre vari la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, che passa a euro 54.757,58. E anche in questo caso l'aggiornamento tiene conto della variazione Istat del 3,23%.

Ammortizzatori sociali in deroga Istruzioni operative

L'Inps con messaggio n. 16326 del 17 luglio 2009 ha fornito le istruzioni operative in merito alla procedura di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

In particolare, l'Inps ha chiarito che per le imprese localizzate in un'unica Regione competente per la concessione del trattamento è la Regione stessa nella quale è localizzata l'unità produttiva, alla stessa deve essere presentata la domanda. La Regione deciderà sulle domande emettendo un decreto di autorizzazione. Per le unità produttive localizzate nelle regio-



Welfare

L'Informatore

ottobre 2009

Assistenza

ni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna le domande devono essere presentate alla Direzione regionale del lavoro, mentre per le unità produttive localizzate nelle province autonome di Trento e Bolzano, le domande devono essere presentate alle rispettive Direzioni provinciali del lavoro.

Una volta presentata la domanda alla Regione, l'azienda deve inoltrare all'Inps il modello IG15/Deroga (SR100) per ogni unità produttiva interessata. Il modello può essere presentato direttamente all'Inps o per il tramite della Regione.

Le imprese con unità produttive localizzate in più regioni devono presentare le domande di intervento in deroga al ministero del Lavoro, Direzione ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione.

L'accoglimento della domanda avviene attraverso l'emanazione di un decreto interministeriale di concessione. Anche in questo caso, l'impresa dovrà successivamente presentare all'Inps il modello IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata, nel quale, qualora non richieda l'anticipazione del pagamento da parte dell'Inps, dovrà essere indicato il numero del decreto interministeriale di concessione.

Nei casi in cui l'azienda intende avvalersi della anticipazione dei pagamenti diretti da parte dell'Inps, il datore di lavoro deve presentare domanda all'Inps indicando nel quadro D del modello SR100 che intende avvalersi di tale facilitazione. In tal caso, dovrà imputare nel campo "Data decreto" la data convenzionale "26/05/2009" e nel campo "numero decreto" il numero convenzionale "04".

I lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito hanno l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità, da allegare al modello SR41 da inoltrare all'Inps. La sottoscrizione autografa della dichiarazione non comporta la necessità di invio cartaceo dei modelli SR41. In caso di invio telematico, infatti, l'azienda potrà decidere di scannerizzare, se lo ritiene, il modello SR41 con la dichiarazione di disponibilità, ovvero segnalare su un campo predisposto sul modello di domanda (IG15/Deroga - SR100), l'avvenuta sottoscrizione del modello cartaceo da parte del lavoratore impegnandosi a curarne la conservazione e a fornirlo a richiesta agli enti interessati. La dichiarazione può essere rilasciata utilizzando il nuovo modello altresì DID - COD. SR105 che l'azienda altresì cura di far compilare e conservare.

Monitoraggio Cigs in deroga

Il 3 settembre 2009 si è svolto presso la sede regionale Inps un incontro sugli ammortizzatori sociali in deroga, con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei consulenti del lavoro, cui l'Unione ha attivamente partecipato.

Nell'occasione è stato fornito o un primo bilancio, all'agosto 2009 sulla platea di aziende e lavoratori interessati a domande di Cigs in deroga

Già 12.722 lavoratori in Lombardia (dei 20mila a livello nazionale) stanno percependo la Cig in deroga.

Nel corso della riunione sono stati analizzati sia i motivi del significativo divario tra il numero di richieste di autorizzazioni e l'effettiva utilizzazione della Cig/s in deroga, sia quelli dello scarso ricorso alla richiesta di anticipazione da parte dell'Inps. Possibili cause sono state individuate nella mancata presentazione all'Inps di domande presentate solo in Regione; in una plausibile corsa a presentare domande preventive per interventi risultati poi non necessari; o addirittura domande alle quali non è stato dato corso per attivazione di procedure di licenziamento.

Al fine, quindi, di migliorare i risultati, si è convenuto di dare ulteriore divulgazione alle opportunità previste dalla legge nonché al servizio di consulenza sia normativa che procedurale offerto dall'Istituto e di avere riscontri attraverso un costante monitoraggio. Nel sito Inps - Servizi per aziende e consulenti - sono già presenti i nuovi supporti.

Grazie alla collaborazione, già entro fine agosto gran parte dei lavoratori ha potuto beneficiare degli interventi. L'Inps per il futuro si impegna a liquidare le domande entro cinque giorni dalla data in cui perviene on-line la richiesta diretta per l'anticipazione o dalla data di autorizzazione regionale.

Ovviamente, è stato evidenziato, che lo sforzo dell'Istituto è subordinato ad una rapida trasmissione on-line da parte delle aziende della lista dei dipendenti per cui si richiede il beneficio. Attualmente per poter gestire tutte le domande giacenti con la procedura informatica, occorre, infatti, che le aziende facciano pervenire tempestivamente on-line per tutti i lavoratori interessati almeno i modelli SR41 al 30 giugno 2009. Tale impegno dovrà valere anche per le successive scadenze mensili.

Modalità di pagamento	dom. con decreto aut. Regione		dom. non ancora autorizzate		anticipazioni liquidate		Importo pagato	
	n.aziende	n. lav	n.aziende	n.lavoratori	n. aziende	n. lavoratori		
a conguaglio	2.073	16.237	136	1860	24	566	3651	0
diretto	2.825	13.862	839	4366	862	1604	8971	7.662.104,33



Welfare

Al giudice di pace il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali

Dal 4 luglio 2009 è passata al giudice di pace la competenza per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Lo prevede il nuovo numero 3 bis) del comma terzo dell'art. 7 del cpc che tabella le controversie sulle quali si esplica la competenza del giudice di pace.

Ai sensi del suddetto art. 7, introdotto dalla legge n. 69/2009, il giudice di pace diventa il giudice naturale anche "per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali", senza alcun limite di valore. Per queste controversie non si osserva, a norma del nuovo art. 442 del cpc, le disposizioni di cui agli artt. 409 - 448 cpc e, cioè, le norme del rito lavoro.

L'ultimo comma del citato art. 442, dispone infatti che "per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis non si osservano le disposizioni di questo capo né quelle di cui al capo primo di questo titolo". Anche questa previsione è stata aggiunta, con decorrenza 4 luglio 2009, dall'articolo 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con applicazione ai giudizi instaurati dopo la suddetta data.

Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbli-

Codice per gli stranieri Casa editrice La Tribuna, 2009, € 30

La sesta edizione del Codice per gli stranieri recepisce le ultime novità legislative, ed in particolare:

- Il Dlgs 3 ottobre 2008, n. 160, recante nuove norme sui ricongiungimenti familiari;
- Il Dlgs 3 ottobre 2008, n. 159, di modifica delle norme sullo status di rifugiato;
- La L. 24 luglio 2008, n. 125 ("pacchetto sicurezza") che ha introdotto diverse, rilevanti modifiche alla normativa della "Legge Bossi-Fini".

Allo scopo di dare un taglio ancora più pratico all'opera, destinata a soddisfare le esigenze delle imprese, si è ritenuto opportuno inserire, rispetto alle prime edizioni, alcune voci nuove, tra le quali si evidenzia: giudice di pace, casellario giudiziale, lingua degli atti, notificazioni, rogatorie.

Il volume inoltre si presenta aggiornato con le sentenze più recenti e rilevanti in materia.

L'Informatore

ottobre 2009

Orientamenti e giurisprudenza

gatoria restano invece di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Sono tali le controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Inapplicabilità della maxi sanzione a imprenditori e soci iscritti nel Registro delle imprese

Il ministero chiarisce con la nota n. 6690 del 7 maggio 2009 che non è sanzionabile il lavoratore autonomo, titolare di impresa individuale o socio di una società di persone o di capitali, regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, per il fatto di non risultare assicurato all'Inps, gestione artigiani e commercianti, a causa di carenze organizzative della Camera di commercio o dell'istituto. In tale ipotesi, è ammesso solo il recupero dei contributi dovuti dalla data di costituzione della società, applicando il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5,5 punti percentuali, fino al limite del 40%.

Recensioni bibliografiche

Codice della privacy Casa editrice La Tribuna, 2009, € 35

La sesta edizione di questo nuovo Codice della Privacy recepisce tutte le novità normative intervenute dopo l'entrata in vigore - a far data dal 1° gennaio 2004 - della normativa quadro in materia di tutela e sicurezza dei dati personali: nuova disciplina introdotta dal Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali". Dalla data dell'entrata in vigore della prima normativa quadro in materia di trattamento dei dati personali - 8 maggio 1997 - ad oggi - anche in Italia - si è progressivamente rafforzata e sviluppata una diffusa "cultura" della tutela e sicurezza dei dati personali. Il rapido susseguirsi di interventi normativi generali e settoriali in materia ha, però, creato non poche difficoltà operative di interpretazione e coordinamento tanto ai giuristi che agli operatori economici e ai cittadini ormai destinati - tutti - a confrontarsi quotidianamente con tali nuove e delicate problematiche.

Si pensi alle problematiche poste dal trattamento dei dati

WELFARE



Welfare

mediante Internet, dalla biometria e dal trattamento dei dati genetici. Tenuto conto della complessità e attualità della materia e della già considerevole elaborazione normativa ad oggi formatasi, si è ritenuto utile - a supporto dell'applicazione aziendale della normativa e della tutela dei diritti della persona fisica - raccogliere in un Codice della Privacy la normativa internazionale, comunitaria e nazionale inerente la tutela e la sicurezza dei dati personali, unitamente ai più significativi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

L'Informatore

ottobre 2009

Il Codice si compone di una prima parte generale dedicata alla normativa comune, una parte speciale ordinata in voci alfabetiche e una terza parte relativa ad importanti materiali del Gruppo di lavoro in materia di dati personali costituito a livello comunitario ai sensi dell'art. 29 della Direttiva Ce n. 46/1995. Questa sesta edizione del Codice tiene conto delle novità normative, con peculiare riguardo per la disciplina introdotta dal Dlgs 30 maggio 2008, n. 109, in materia di conservazione dei dati generali o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Indice

AMBIENTE

- ▶ Regolamento Ce n. 244 del 18 marzo 2009 - Addio graduale alle lampade ad incandescenza **Pag. 49**
- ▶ Decisione 2009/443/Ce Commissione europea - Ulteriori deroghe all'utilizzo di sostanze pericolose nella fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche **Pag. 49**

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Dlgs 19 novembre 2007, n. 257 - Recepita la direttiva sui campi elettromagnetici . . . **Pag. 50**

In PRIMO PIANO

Regolamento Ce n. 244/2009 Addio graduale alle lampade a incandescenza

Con regolamento Ce n. 244/2009 del 18 marzo 2009, la Commissione europea ha deciso di vietare la "prima immissione" sul mercato di lampade ad elevato consumo energetico per uso domestico, in maniera graduale fino al 2016.

Buone notizie non solo per l'ambiente, ma anche per i consumatori: le lampade a risparmio di energia permettono di risparmiare denaro, energia e CO₂. ▼

Di seguito elenchiamo i prodotti di cui sarà vietata la prima immissione sul mercato e i tempi di attuazione del divieto:

- dal 1° settembre 2009 le lampade con bulbo diffondente (ad eccezione delle lampade in classe di efficienza energetica A) e le lampade ad incandescenza trasparenti con potenza uguale o superiore a 80 W;
- dal 1° settembre 2010 le lampade ad incandescenza trasparenti con potenza superiore a 65 W;
- dal 1° settembre 2011 le lampade ad incandescenza tra-

spareanti con potenza superiore a 45 W;

- dal 1° settembre 2012 le lampade ad incandescenza trasparenti con potenza superiore a 7 W;

- dal 1° settembre 2016 le lampade in classe di efficienza energetica C.

Le lampade con riflettore integrato saranno oggetto di una seconda direttiva, la cui stesura è prevista per la fine del 2009 e che entrerà in vigore nel settembre 2010.

Si richiama l'attenzione sul dato che la nuova direttiva in commento non vieta ai consumatori di utilizzare le lampade ad incandescenza, bensì ne regola esclusivamente la vendita: il 1° settembre 2009 non scatterà pertanto alcun obbligo di sostituire le lampade ad incandescenza già in uso nell'ambiente domestico (anche se sarebbe consigliabile farlo: è vero infatti che i prodotti ad efficienza energetica risultano più costosi degli altri, ma, nella maggior parte dei casi, grazie al significativo risparmio energetico, si ripagano già dopo un anno dall'effettuazione del loro acquisto).

Decisione 2009/443/Ce Commissione europea Ulteriori deroghe all'utilizzo di sostanze pericolose nella fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Con decisione 2009/443/CE del 10 giugno 2009, la Commissione europea ha modificato l'allegato della direttiva 2002/95/CE per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo, cadmio e mercurio.

La nuova decisione, emanata sulla base della direttiva 2002/95/CE (cd. direttiva RoHS - Reduction of Hazardous Substances-) in tema di produzione ecocompatibile di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), determina l'ulteriore ampliamento del novero delle sostanze pericolose impiegabili nella fabbricazione delle suddette apparecchiature.

Le nuove deroghe riguardano, in particolare, l'utilizzo di piombo e cadmio in determinate apparecchiature, in quanto trattasi di sostanze che, allo stato attuale della tecnologia, non sono ancora utilmente sostituibili con altre analoghe e meno pericolose.

Le attuali deroghe seguono quelle già stabilite dall'UE con precedenti decisioni (2008/385/Ce, 2006/690/Ce, 2006/691/Ce, 2006/692/Ce), e tecnicamente sono state introdotte nel panorama giuridico comunitario attraverso la diretta modifica dell'Allegato alla direttiva 2002/95/CE.

Per ogni approfondimento, la decisione della Commissione è consultabile e scaricabile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:148:0027:0028:IT:PDF>



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Dlgs n. 257 del 19/11/2007 Recepita la direttiva sui campi elettromagnetici

L'introduzione del Titolo V-ter (Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici) nel testo del Dlgs n. 626/1994, e adesso meglio rimodulato nel Capo IV del Titolo VIII (articoli numerati dal 206 al 212 compreso) Dlgs 81 del 9 aprile 2008 (il Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e adesso mediante il "correttivo" Dlgs 6/2009 con modifiche agli articoli 207 - 209 - 211 adottate per la migliore comprensione del testo, conseguente al recepimento della direttiva 2004/40/Ce ad opera del Dlgs 19 novembre 2007 n. 257 (All. 1), consente di colmare un vuoto normativo riguardante un argomento particolarmente sentito da buona parte dei lavoratori e dell'opinione pubblica, ovvero la definizione delle norme a protezione dei lavoratori dagli effetti riguardanti l'esposizione degli stessi ai campi elettromagnetici.

Le norme sui campi elettromagnetici entreranno in vigore il 30 aprile 2012 perché, per pura coincidenza temporale dovuta all'introduzione del nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro, la direttiva 2004/40/Ce precedentemente citata è già stata sostituita dalla direttiva 2008/46/Ce (Gazzetta ufficiale della Unione Europea L 114 del 26/4/2008).

La materia è molto complessa e proprio per questo si sono generati spesso falsi allarmismi o, addirittura, fenomeni di indifferenza nell'opinione pubblica circa i danni per la salute riguardanti l'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici, tanto che frequentemente capita di trovarsi di fronte a lavoratori preoccupati dei danni derivanti dall'uso prolungato di un monitor, piuttosto che dalla vicinanza a cavi elettrici che alimentano comuni utenze.

Ma l'evidenza scientifica dei possibili danni per la salute costituisce il punto di partenza della normativa che, come riportato all'art. 2 del Dlgs n. 257/2007 (o, più precisamente, al futuro art. 49-terdecies del Dlgs n. 626/1994), precisa che "Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto".

E nelle premesse della direttiva di recepimento 2004/40/Ce si può leggere: "si ritiene ora necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati ai campi elettromagnetici, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, la presente direttiva non riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi eventuali effetti cancerogeni dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, per cui mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità".

Entriamo ora nello specifico per definire i valori limite il cui rispetto è considerata una garanzia perché i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti.

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le

L'Informatore

ottobre 2009

Sicurezza e igiene del lavoro

seguenti grandezze fisiche:

* sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;

* fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;

* fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il Sar (tasso di assorbimento specifico di energia), in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;

* fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.

Valutazione del rischio

Nell'ambito della più generica valutazione del rischio di cui all'art. 4 del Dlgs n. 626/1994 ed ora all'art. 28, commi 2 e 3 del Dlgs n. 81/2008, il datore di lavoro dovrà provvedere a valutare, attraverso calcoli e misure, i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori, verificando se vengono superati i valori di azione e, qualora questo avvenisse, controllando che non vengano superati i valori limite di esposizione.

Anche in questo caso la valutazione dovrà avere cadenza almeno quinquennale da "personale competente" ed anche in questo caso dovrà essere il datore di lavoro a giudicare la competenza di chi dovrà procedere praticamente all'esecuzione della valutazione.

Ad ogni modo, è importante precisare che i dati ed i risultati della valutazione non sono soggetti ad autocertificazione, essendo espressamente prevista la loro presenza nel documento di valutazione dei rischi con la specifica delle misure di prevenzione, protezione, informazione e formazione adottate, benché, in presenza di livelli molto bassi, la valutazione possa concludersi con una giustificazione, per la quale, data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici, non è stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

Nel procedere alla valutazione si dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- 1) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
- 2) i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- 3) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- 4) qualsiasi effetto indiretto, quali:

* interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

* rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;

* innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

* incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

inflammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

- 5) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- 6) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- 7) sorgenti multiple di esposizione;
- 8) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

Prevenzione e protezione

A differenza delle altre norme simili sugli agenti fisici, nel caso della valutazione dei rischi conseguenti l'esposizione a campi elettromagnetici, al superamento del valore di azione non corrisponde necessariamente un'attivazione da parte del datore di lavoro in termini di protezione dei propri lavoratori. Infatti, fermo restando il principio precauzionale di procedere in ogni caso alla riduzione al minimo del rischio e l'obbligo di procedere all'eliminazione del rischio alla fonte, eliminando la sorgente o riducendo al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, l'obbligo di provvedere ad un programma d'azione comprendente misure tecniche ed organizzative non è necessario qualora, all'avvenuto superamento dei valori d'azione, il datore di lavoro possa dimostrare che non vengono superati i valori limite di esposizione e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.

La logica che sottende questa impostazione è che, se in un luogo di lavoro vengono valutati valori di esposizione inferiori ai valori di azione, questa sarà una circostanza necessaria e sufficiente per garantire il mancato superamento dei valori limite, mentre non è necessariamente vero il contrario, per cui in caso di superamento dei valori di azione si dovrà procedere ad analisi più approfondite per verificare il non superamento dei valori limite di esposizione.

In pratica a seguito dell'intera valutazione, gli obblighi di attivazione per il datore di lavoro scattano solo quando c'è la possibilità di un superamento dei valori limite (da considerarsi comunque come un limite invalicabile), non già se vengono superati i valori di azione. In questo caso, infatti, nel tentativo di evitare il superamento dei valori limite il datore di lavoro dovrà prendere adeguati provvedimenti, ed in particolare:

- a) altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
- b) scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- c) misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso, se necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
- d) appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- e) progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- f) limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- g) disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Lo stesso obbligo di provvedere, con opportuna segnaletica, ad evidenziare gli ambienti nei quali si superano i valori di

L'Informatore

ottobre 2009

Sicurezza e igiene del lavoro

azione, limitandone se necessario l'accesso, si rende obbligatorio solo qualora non si possa escludere il superamento dei valori limite o la presenza di rischi per la sicurezza.

Ulteriori misure precauzionali devono essere identificate per i lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio, ovvero con patologie particolari o ad esempio portatori di pacemaker o altri dispositivi medici impiantati che potrebbero riportare gravi danni per interferenza elettromagnetica.

Informazione e formazione

I lavoratori esposti a rischi da campi elettromagnetici ed i loro rappresentanti devono essere informati e formati in merito agli esiti della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

- * alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
- * all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati;
- * ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- * alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
- * alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
- * alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.

Sorveglianza sanitaria

Come già evidenziato, l'intero corpus della norma nella sua parte riguardante gli interventi tesi alla prevenzione e protezione (interventi tecnici e organizzativi, informazione, formazione), si applica solo in caso di possibilità di superamento dei valori limite di esposizione e la sorveglianza sanitaria, intesa come misura preventiva, non fa eccezione a questa regola.

A differenza delle norme riguardanti l'esposizione a rumore e vibrazione, nelle quali la sorveglianza sanitaria era possibile al superamento dei valori di azione, nel caso dell'esposizione a campi elettromagnetici essa sarà obbligatoria solo in caso di superamento dei valori limite di esposizione, con visite mediche a frequenza di norma annuale che tengano conto anche delle peculiarità di rischio dei lavoratori particolarmente sensibili alle conseguenze di un'esposizione a campi elettromagnetici.

Qualora il medico competente riscontri in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute ne informa il datore di lavoro che procede ad una nuova valutazione del rischio.

Conclusioni

La normativa prevista dal Dlgs n. 257/2007 è entrata in vigore il 30 aprile 2008, come è ben evidenziato nell'art. 6.

Ricordiamo tuttavia quanto descritto nella precedente circolare nr. 28: l'entrata in vigore viene procrastinata al 30 aprile 2012 a seguito della nuova direttiva 2008/46/Ce perché con quest'ultima viene modificato l'art. 13, comma 1, paragrafo 13 della direttiva 2004/40/Ce citato proprio all'art. 306, comma 3 del Dlgs 81 del 09 aprile 2008.

Essa si situa in un momento storico molto particolare della legislazione nazionale in materia prevenzionistica, in particolare per la quasi contemporaneità del Testo unico sulla sicurezza del lavoro. Sarà altresì necessario un periodo concreto di adattamento per dare modo alle aziende di recepire, anche per ciò che concerne l'onere economico, le nuove disposizioni.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Il timore è che, tenendo conto da un lato la specificità del rischio, la cui valutazione richiede competenze non indifferenti in materia che non possono essere affidate ad un generico "personale competente" e che non sono in molti a possedere, e dall'altro il numero di aziende interessate (basti pensare semplicemente all'incremento che si è avuto negli ultimi anni nell'uso dei dispositivi wi-fi, telefoni cellulari, fino ad arrivare alle sorgenti classiche come le saldatrici elettriche, i trattamenti termici ad induzione elettromagnetica, apparecchi elettromedicali per risonanza magnetica e le comuni utenze elettriche), i tempi concreti di attuazione possano diventare molto lunghi.

E allora niente valutazione dei campi elettromagnetici fino al 2012? No, perché è necessario pur sempre ricordare che quelle che entreranno in vigore il 30 aprile 2012 sono le disposizioni di cui al solo Capo IV del Titolo VIII, ma il Capo I è in ogni caso vigente e l'art. 180, comma 2, del Dlgs n. 81/2008 ci ricorda che, se da un lato è vero che per le attività comportanti l'esposizione a campi elettromagnetici il riferimento è il Capo IV, dall'altro afferma che devono essere applicate in ogni caso, a prescindere dall'agente fisico di cui trattasi, le disposizioni di cui al Capo I.

E dunque è pienamente applicabile, e lo resterà anche dopo l'entrata in vigore del Capo IV, l'art. 181, riguardante la valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici.

La valutazione non dovrà essere eseguita secondo le indica-

zioni contenute nel Capo IV (le quali possono comunque rappresentare un utile riferimento), ma possono essere prese come riferimento le Linee guida dell'Icnirp, piuttosto che le norme Cei 211 e ogni altra indicazione fornita dalle norme di buona tecnica.

Infine, fatta eccezione per la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, rispetto a quanto era stato introdotto col Titolo V ter del Dlgs n. 626/1994, l'unica differenza tra i due testi è contenuta all'art. 211, riguardante la sorveglianza sanitaria, che corregge una evidente incongruenza nell'omologo articolo contenuto nella previgente normativa (art. 49-noviesdecies del Dlgs n. 626/1994). Si riporta in Tabella 1 il contenuto dei due articoli per poter operare un paragone.

Come si può vedere invertendo i commi 1 e 2 dei due articoli, con le future disposizioni, la sorveglianza sanitaria dovrà essere eseguita in caso di superamento dei valori di azione e non, come era precedentemente previsto, al superamento dei valori limite, previsione certamente più logica in un'ottica di prevenzione.

Questa logica è stata infatti pienamente recepita nel "correttivo" del Testo unico della sicurezza (Dlgs 106/2009 entrato in vigore il 20 agosto scorso).

Al comma 2 dell'art. 211 sono aggiunte le parole: "a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209 comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza."

Tabella 1 - Sorveglianza sanitaria

Articolo 211

Sorveglianza sanitaria

1 La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.

2 Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2.

Articolo 49-noviesdecies del Dlgs 626/1994

Sorveglianza sanitaria

1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17, e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 49-quindecies, comma 1.

2 La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente; di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies.

3 Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute - il medico competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell'articolo 49-sexiesdecies.



Tributario

L'Informatore

ottobre 2009

Imposte dirette

TRIBUTARIO

Indice

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Modifiche al regime di deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di rappresentanza - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 34/E del 13 luglio 2009. **Pag. 53**
- ▶ Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer **Pag. 56**
- ▶ Trasparenza fiscale - Modalità di esercizio dell'opzione **Pag. 57**
- ▶ Modifiche alla disciplina di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa - Ulteriori chiarimenti **Pag. 57**

IMPOSTE INDIRETTE

- ▶ Conservazione delle fatture analogiche Convivenza di conservazione sostitutiva e conservazione tradizionale. Processo di acquisizione dell'immagine **Pag. 58**
- ▶ Conservazione sostitutiva delle fatture analogiche - Tempistica per l'acquisizione dell'immagine - Assenza di vincoli legati all'opzione per la conservazione sostitutiva - Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 196/E del 30 luglio 2009. **Pag. 59**

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Modifiche alla determinazione della base imponibile Irap - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009 **Pag. 60**
- ▶ Modifiche alla determinazione della base imponibile Irap - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 36/E del 16 luglio 2009. **Pag. 63**
- ▶ Modifica dei criteri di determinazione della base imponibile Irap - Ulteriori chiarimenti - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 39/E del 22 luglio 2009. **Pag. 64**

VARIE

- ▶ Misure anticrisi 2009 **Pag. 65**
- ▶ Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali comunali in sede di assistenza fiscale - Istituzione dei codici tributo **Pag. 67**

IN PRIMO PIANO

Modifiche al regime di deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di rappresentanza Circolare n. 34/E dell' Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2009

L' Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 34/E datata 13 luglio 2009, recante: "Modifiche al trattamento fiscale delle spese di rappresentanza nell' ambito del reddito d'impresa".

Con il provvedimento in esame l' Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina di deducibilità delle spese di rappresentanza.

La nuova disciplina si applica alle spese di rappresentanza sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (periodo d'imposta 2008). ▼

1. I requisiti che qualificano le spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono deducibili solo se inerenti e congrue "anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell' attività caratteristica dell' impresa e dell' attività internazionale dell' impresa".

I requisiti che qualificano le spese di rappresentanza sono individuati nella:

* gratuità dell' erogazione di un bene o di un servizio nei confronti di clienti o di potenziali clienti. Le spese di pubblicità, invece, sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell' obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare - a fronte della percezione di un corrispettivo - il marchio e/o il prodotto dell' impresa al fine di stimolarne la domanda;

* finalità promozionale o di pubbliche relazioni, dove per finalità promozionale si intende la divulgazione sul mercato dell' attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti che di quelli potenziali mentre, nel concetto di pubbliche relazioni, devono essere comprese tutte le iniziative volte a diffondere e/o consolidare l' immagine dell' impresa, ad accrescerne l' apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi. In questo contesto,



Tributario

L'Informatore

ottobre 2009

Imposte dirette

quindi, rientrano non solo le erogazioni gratuite a favore di clienti, ma anche quelle a favore di altri soggetti con i quali l'impresa ha un interesse ad intrattenere pubbliche relazioni; * ragionevolezza e coerenza. La spesa deve risultare, alternativamente, ragionevole, cioè idonea a generare ricavi ed adeguata rispetto all'obiettivo atteso in termini di ritorno economico oppure coerente con le pratiche commerciali del settore.

2. Esempificazione delle spese di rappresentanza

Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

- le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi, la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili, in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma." Le disposizioni contenute nelle lettere a), b), c) e d) individuano alcune ipotesi, nelle quali è evidente e preponderante la finalità di "intrattenimento".

Il legislatore ha ritenuto opportuno, anche in ragione di esigenze di controllo, dare specifico e distinto rilievo a tali spese, ritenendole inerenti all'attività dell'impresa nei limiti di congruità fissati dal decreto del 19 novembre 2009.

Si ritiene che le spese in questione siano di regola inerenti all'attività di impresa, salvo il potere degli uffici di verificare, in sede di controllo, che nel caso specifico siano rispettati i criteri generali di inerenza e quelli specifici in relazione alle singole ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d).

Con riferimento alle differenti fattispecie individuate dalla norma in esame, si osserva quanto segue.

Nel caso di spese sostenute per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività nazionali o religiose ovvero in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti, ai fini della qualificazione delle medesime come spese di rappresentanza si ritiene necessario documentare la tipologia di destinatari delle spese.

Non sono qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa, in quanto le spese non possono considerarsi sostenute nell'ambito di "significative attività promozionali" dei prodotti dell'impresa e per carenza del requisito della ragionevolezza come prima individuato (collegamento con i ricavi dell'impresa).

Se un'impresa organizza, ad esempio, viaggi turistici nell'ambito dei quali sono programmate attività promozionali dei propri beni e servizi, l'inerenza della relativa spesa deve essere

valutata anche in relazione al concetto di "significatività" dell'attività promozionale e all'effettivo svolgimento della stessa. L'impresa dovrà, pertanto, predisporre idonea documentazione che attesti l'effettivo svolgimento e la rilevanza di attività qualificabili come promozionali.

Nel caso di feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili, si ritiene che l'impresa debba dimostrare, tenendo opportune evidenze documentali, che ha effettivamente esposto i propri beni nell'ambito dell'evento.

La lettera e) qualifica come spese di rappresentanza, "ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma".

La circolare chiarisce che si tratta di una fattispecie residuale in cui trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente menzionate ma che, comunque, siano, funzionalmente e potenzialmente, idonee ad assicurare all'impresa benefici in termini economici, di promozione e di pubbliche relazioni.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle spese che un'impresa sostiene al fine di instaurare o mantenere rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, ecc. o con le associazioni di categoria, sindacali, ecc.

Tali spese, aventi finalità relazionali, sono deducibili (nei limiti di congruità fissati dal decreto), quando sono anche potenzialmente idonee a generare ritorni economici per l'impresa o sono coerenti con le pratiche commerciali del settore di attività.

Nella categoria residuale è inclusa anche una fattispecie già espressamente prevista dalla previgente disciplina, ossia quella della erogazione di contributi per l'organizzazione di convegni, seminari e iniziative simili.

La formulazione della lettera e) richiede che anche per tali spese deve in ogni caso essere verificata l'inerenza.

3. Periodo di imputazione e limiti di deducibilità

A differenza della precedente disciplina che prevedeva la deducibilità delle spese di rappresentanza nella misura di un terzo del loro ammontare per quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi, il nuovo comma 2 dell'art. 108 del Tuir stabilisce un plafond di deducibilità ovvero un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono da considerare "congrue" rispetto al volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e, come tali, deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute.

Le spese eventualmente eccedenti il predetto limite sono indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi; al contrario, se l'importo delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio è inferiore a quello del limite di congruità, la differenza, ossia l'importo del plafond che non trova riscontro in spese sostenute nel periodo di imposta, non potrà essere utilizzata per la "copertura" di spese sostenute negli anni successivi.

Il parametro di riferimento per commisurare l'ammontare delle spese di rappresentanza deducibili, quindi, è dato "dai ricavi



Tributario

L'Informatore

ottobre 2009

Imposte dirette

TRIBUTARIO

e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi", tenendo presente che tale nozione fa riferimento ai soli ricavi e proventi rilevati ai fini fiscali.

3.1 Spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande

Nel settore delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande le spese di rappresentanza sono sottoposte ad un particolare regime.

Se le spese per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande si configurano come spese di rappresentanza, la deducibilità è ammessa a condizione che venga rispettato oltre al limite teorico del 75% anche quello di congruità.

3.2 Spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione

Considerando che le imprese di nuova costituzione, di norma, nella fase di start-up sostengono costi elevati a fronte di ricavi che, invece, verranno percepiti solo negli esercizi successivi, viene introdotto uno speciale regime di deducibilità delle spese di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza sostenute dall'impresa nella fase di start-up potranno essere dedotte:

* nell'esercizio di conseguimento dei primi "ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa" e, al massimo, in quello successivo;

* nella misura in cui le medesime spese sostenute nel periodo di conseguimento dei primi ricavi e del successivo siano inferiori al relativo plafond di deducibilità.

3.3 Spese relative a beni distribuibili gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro

Ricordando che la legge finanziaria 2008 ha elevato il limite del valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita si considera integralmente deducibile, portandolo da 25,82 euro a 50 euro, la circolare in esame evidenzia che la particolare disciplina di deducibilità è applicabile solo ai beni di modico valore distribuiti gratuitamente e non al contrario alle spese relative ai servizi.

Nel caso di omaggio formato da più beni, il valore massimo di 50 euro, entro il quale le spese possono essere interamente dedotte, è parametrato al valore complessivo dell'omaggio e non anche al valore dei singoli beni che lo compongono.

4. Oneri che non costituiscono spese di rappresentanza

4.1. Spese per l'ospitalità dei clienti attuali o potenziali

Le spese sostenute per l'ospitalità dei clienti, siano questi attuali o potenziali, in quanto strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza, ma sono assimilate agli ordinari costi di produzione e, in quanto tali, sono deducibili senza limitazioni:

In particolare, si considerano:

* "clienti", i soggetti attraverso i quali l'impresa consegue attualmente i propri ricavi;

* "clienti potenziali", i soggetti che abbiano, in qualche modo, già manifestato o possano manifestare un interesse di natura commerciale (acquisto) verso i beni ed i servizi dall'impresa ovvero siano i destinatari dell'attività caratteristica esercitata dalla stessa.

Affinché tali spese non incorrano nelle limitazioni di deducibilità, è necessario che queste siano sostenute all'interno di particolari "contenitori commerciali" e, cioè, secondo un'elencazione da ritenersi tassativa, nell'ambito di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui devono essere esposti i beni ed i servizi prodotti dall'impresa ovvero in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.

Non si possono, invece, ritenere integralmente deducibili le spese di vitto e alloggio, sostenute in occasione degli eventi sopra elencati (fiere, esposizioni, mostre, ecc.), a beneficio di soggetti quali fornitori, giornalisti ed agenti d'impresa.

Infatti, dal momento che non è sempre agevole sostenere un collegamento diretto tra le predette spese sostenute per soggetti diversi dai clienti ed il conseguimento dei ricavi dell'impresa, l'inerenza dovrà essere valutata alla stregua dei principi generali previsti dall'art. 109 del Tuir, prescindendo dall'applicazione della disposizione in esame.

4.2. Spese di ospitalità per i clienti sostenute nell'ambito degli "eventi" di cui al comma 1 del decreto di attuazione

All'interno delle spese di viaggio, vitto e alloggio è necessario distinguere tra spese di ospitalità nei confronti:

* di clienti: in questa ipotesi la deducibilità totale si applica anche se le spese sono sostenute nell'ambito di feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa.

* di clienti e altri destinatari indistintamente: in questa seconda ipotesi, invece, le spese vengono attratte dal regime delle rappresentanza per cui risultano deducibili entro i limiti delle percentuali di ricavi e proventi stabiliti dal decreto.

"Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate ed in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa" sono, invece, deducibili nei limiti di congruità stabiliti dal decreto, in quanto l'esposizione di beni o servizi prodotti dall'impresa nell'ambito di viaggi turistici non può rientrare in uno degli eventi alle cui spese si applica la deducibilità totale.

4.3. Società specializzate nell'organizzazione di fiere ed eventi simili

La circolare in esame fornisce chiarimenti anche in merito alle "imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili", per le quali "non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili".

A tal proposito si richiede che l'iniziativa finalizzata a promuovere "specifiche" manifestazioni espositive od eventi simili sia "calendarizzata" e, cioè, già programmata o in fase di realizzazione.

4.4. Imprenditore individuale

Se le spese di viaggio, vitto e alloggio sono direttamente sostenute dall'imprenditore individuale per la partecipazione a mostre, fiere ed altri eventi simili in cui sono esposti o promossi



Tributario

si beni o servizi prodotti dalla sua impresa o che abbiano un'attinenza con la sua attività, la nuova normativa ammette la totale deducibilità di tali spese.

Si precisa che l'attinenza all'attività si ha quando l'imprenditore partecipa a manifestazioni fieristiche ed eventi similari in cui sono esposti i prodotti od i servizi di altre aziende (fornitori, concorrenti, ecc.) che, comunque, possono rappresentare, in un'ottica di "filiera", eventi di interesse.

4.5. Spese che conservano natura "commerciale"

Le spese relative alla organizzazione ed all'allestimento di mostre, fiere ed eventi simili, in cui sono esposti i beni ed i servizi prodotti dall'impresa, sostenute dall'imprenditore nel proprio esclusivo interesse, senza alcuna componente di liberalità nei confronti di altri soggetti, sono deducibili ai sensi dell'art. 109 Tuir.

Tali spese, infatti, hanno natura "commerciale", perché caratterizzate da un univoco vincolo di inerenza in rapporto ai ricavi delle vendite.

5. Oneri documentali

Nell'ottica di consentire all'amministrazione finanziaria di svolgere un'efficace attività di controllo in merito alla corretta deduzione delle spese di rappresentanza, sono previsti specifici oneri documentali in capo all'imprenditore.

Con particolare riferimento alle spese di ospitalità dei clienti, che sono totalmente deducibili, l'inosservanza dei previsti oneri documentali comporta la decadenza dal diritto alla deduzione integrale.

6. Le spese di rappresentanza in dichiarazione

La deducibilità delle spese di rappresentanza unicamente nel periodo d'imposta di sostenimento ha ripercussioni anche per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Nella nuova normativa, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento delle spese dovrà essere effettuata:

* una variazione in aumento di importo pari all'intero ammontare delle spese di rappresentanza contabilizzato nel conto economico dell'esercizio;

* una variazione in diminuzione di importo pari all'ammontare delle spese di rappresentanza deducibili ai sensi delle nuove disposizioni.

**Detrazione
per acquisto mobili,
elettrodomestici
ad alta efficienza
energetica,
apparecchi televisivi
e computer**
**Circolare n. 35/E
dell'Agenzia delle Entrate
del 16 luglio 2009**

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 35/E data 16 luglio 2009 recante: "Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer - Articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti, qui di seguito elencati, in merito alla nuova detrazione introdotta dall'articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. In particolare, l'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef lorda del 20% delle spese documentate per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia a cui è riconosciuta la detrazione Irpef del 36%.

Il nuovo beneficio è, però, limitato, dal sopraccitato art. 2 del Dl n. 5/2009, ai soli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali iniziati a decorrere dal 1° luglio 2009.

Nello specifico, deve trattarsi di interventi relativi a:

- * manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 31 della L 5 agosto 1978, n. 457;
- * restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- * ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 31 della L 5 agosto 1978, n. 457.

Sono escluse, invece, le ristrutturazioni:

- * aventi ad oggetto parti comuni degli edifici;
- * relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari;
- * relative alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Inoltre, l'agevolazione in esame non potrà essere fruita nell'ipotesi di acquisto dell'unità abitativa residenziale dall'impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell'immobile.

I beni agevolabili

L'agevolazione si applica sugli acquisti effettuati, a partire dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 e finalizzati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione.

I lavori di ristrutturazione, invece, devono aver avuto inizio a partire dal 1° luglio 2008 o in una data a questa posteriore. Tale data deve risultare da apposita comunicazione inviata, anche in data anteriore al 1° luglio 2008, al Centro operativo di Pescara.

Nello specifico sono agevolabili gli acquisti di:

- * Mobili
- * Elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+
- * Apparecchi televisivi
- * Computer

L'agevolazione in esame non spetta nel caso di acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazione, in quanto per tali elettrodomestici è confermata la detrazione prevista dall'art. 1, comma 353, della L 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007).



Tributario

L'Informatore

ottobre 2009

Imposte dirette

TRIBUTARIO

Quest'ultima detrazione, pari al 20% delle spese, documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, è, però, cumulabile con la detrazione di cui all'art. 2 del Dl n. 5/2009 in esame.

Ammontare della spesa detraibile

L'agevolazione per chi arreda l'immobile ristrutturato consiste in una detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute.

La detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 10.000 euro e ripartita in cinque quote annuali di pari importo; pertanto, la detrazione annua non potrà essere superiore a 400 euro.

L'Agenzia delle Entrate precisa, al riguardo, che l'importo massimo di 10.000 euro deve essere riferito alla singola unità immobiliare.

Pertanto:

* se la spesa è sostenuta da più contribuenti, l'agevolazione è, comunque, calcolata su un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro;

* se il contribuente ha effettuato lavori che danno diritto alla detrazione del 36% su più appartamenti, l'agevolazione in esame spetta per ciascuno di essi (in pratica, per ogni unità abitativa, saranno agevolabili le relative spese sostenute fino all'importo massimo di 10.000 euro), sempre che, ovviamente, siano stati rispettati tutti gli adempimenti richiesti per la fruizione della detrazione per la ristrutturazione.

Adempimenti

Per fruire dell'agevolazione in esame, il pagamento deve essere effettuato per mezzo di bonifico bancario o postale da cui risultino:

* la causale del versamento

* il codice fiscale del soggetto che paga

* il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Monitoraggio dell'agevolazione

L'Agenzia delle Entrate precisa, infine, che il riconoscimento del beneficio fiscale in esame non è subordinato ai provvedimenti che il ministero per lo Sviluppo economico è chiamato ad adottare per monitorare gli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'agevolazione.

Pertanto, anche in assenza di tali provvedimenti, la detrazione di cui al citato art. 2 del Dl n. 5/2009, spetta, comunque, per gli acquisti effettuati a partire dal 7 febbraio 2009.

Trasparenza fiscale Modalità di esercizio dell'opzione Risoluzione n. 185/E del 17 luglio 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 185/E del 17 luglio 2009 recante: "Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - "Trasparenza fiscale" - Modalità esercizio opzione - Art. 4 Dm 23 aprile 2004".

Con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il rinnovo dell'opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali, di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir, effettuato dai soci alla partecipata, deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Non sono ammesse, quindi, modalità di comunicazione alternative, in quanto la condizione di preventiva acquisizione, da parte della società, della volontà dei soci, è soddisfatta solo con lo strumento postale.

L'art. 4 del decreto 23 aprile 2004, recante le disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, prevede che l'opzione, così come il rinnovo, debba essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all'Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia.

Per l'Agenzia delle Entrate, l'uso dello strumento postale è previsto dalla norma per dimostrare l'indubbia scelta del regime della trasparenza fiscale.

A tal proposito, la risoluzione in esame sottolinea, anche, che il citato decreto del 23 aprile 2004 non stabilisce i contenuti precisi della comunicazione da inviare alla società partecipata, essendo fondamentale la sola inequivocabile manifestazione della volontà di esercitare l'opzione.

Pertanto, l'esigenza di rendere certa la volontà dei soci non può ritenersi soddisfatta con l'invio di una semplice raccomandata a mano.

Modifiche alla disciplina di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa Ulteriori chiarimenti Circolare n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 37/E datata 22 luglio 2009 recante: "Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa - Articolo 96 del Tuir. Ulteriori chiarimenti".

L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori dettagli sulla deducibilità degli interessi passivi in materia di holding, degli interessi passivi inerenti l'acquisizione di immobili patrimoniali, non-



Tributario

ché alle modalità di applicazione del regime stesso nell'ambito del consolidato nazionale.

1. Deducibilità degli interessi passivi per le holding

Per le holding industriali si applica la disciplina ordinaria in base alla quale l'ammontare degli interessi passivi e degli oneri assimilati che originano da rapporti aventi causa finanziaria possono essere dedotti, ai fini Ires, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'eventuale eccedenza di interessi passivi può essere dedotta nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol) l'ulteriore eccedenza può essere riportata, senza limiti temporali, negli esercizi successivi purché inferiore al 30% del Rol di competenza.

Affinché i soggetti in esame possano dedurre gli interessi passivi secondo il regime ordinario di deducibilità è necessario l'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria la cui verifica deve tener presente:

- * il valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali;
- * il valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società (quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti).

Quest'ultimo valore viene preso in considerazione al fine di evitare che una holding con natura industriale, per statuto e per le attività concretamente svolte, possa essere riqualificata come "finanziaria" per effetto dell'eventuale presenza di rapporti finanziari in essere con le proprie partecipate, che rientrano nell'attività di gestione delle partecipazioni sopra evidenziata.

Pertanto, per le holding che non esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria si applicherà la disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi di cui ai primi quattro commi dell'art. 96 del Tuir.

2. Deducibilità degli interessi passivi per l'acquisizione di immobili patrimoniali

Gli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per l'acquisizione di beni immobili patrimoniali sono deducibili a norma dell'art. 96 del Tuir a meno che non si tratti di "interes-

L'Informatore

ottobre 2009

Imposte dirette

si passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione" che, per effetto dell'art. 1, comma 36, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008), sono integralmente deducibili.

Il disposto del citato comma 36 si applica, però, sotto un aspetto soggettivo, alle sole immobiliari di gestione ovvero alle sole "società il cui valore del patrimonio (assunto a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività, nonché dagli immobili direttamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa".

Con questo si vogliono indicare le società il cui oggetto dell'attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili cosiddetto "patrimonio" e strumentali per natura locati o, comunque, non utilizzati direttamente.

Da un punto di vista oggettivo, invece, il citato comma 36 trova applicazione sia con riferimento agli immobili patrimoniali sia con riferimento agli immobili strumentali per natura, sempre che destinati all'attività locativa, non essendo determinante la natura dell'immobile posto a garanzia dell'impegno assunto.

Inoltre, affinché si possa godere dell'integrale deducibilità di cui al predetto comma 36, è necessario che il mutuo ipotecario abbia come oggetto gli stessi immobili destinati alla locazione. Il medesimo regime di deducibilità trova applicazione anche per gli immobili detenuti in conseguenza di un contratto di leasing.

3. Rapporti con la disciplina del consolidato nazionale

In riferimento all'istituto fiscale del "consolidato nazionale", di cui agli artt. 117 e 129 del Tuir, il provvedimento in esame interviene a chiarire lo specifico regime di deducibilità degli interessi passivi nel caso in cui nella medesima "fiscal unit" partecipino sia società cosiddette "industriali" sia società esercenti attività bancaria, assicurativa o finanziaria.

In assenza di una specifica previsione di legge verrà applicato un doppio criterio di deducibilità disciplinato per le prime, dalle disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 96 del Tuir, e per le seconde, dalle disposizioni di cui al comma 5-bis del medesimo articolo.

Imposte indirette

dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 195/E datata 30 luglio 2009 recante: "Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Dm 23 gennaio 2004 - Conservazione sostitutiva delle fatture analogiche - Convivenza di conservazione sostitutiva e conservazione tradizionale - Processo di acquisizione dell'immagine".

**Conservazione
delle fatture analogiche
Convivenza
di conservazione sostitutiva
e conservazione tradizionale
Processo di acquisizione
dell'immagine
Risoluzione n. 195/E**



Tributario

► CIRCOLARE Confcommercio n. 132 Prot. n. 02674 del 31.7.2009. **Conservazione sostitutiva delle fatture analogiche - Convivenza di conservazione sostitutiva e conservazione tradizionale - Processo di acquisizione dell'immagine - Risoluzione n. 195/E del 30 luglio 2009.**

Con la risoluzione n. 195/E del 30 luglio 2009, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che non sussiste alcuna incompatibilità alla convivenza tra la conservazione sostitutiva delle fatture analogiche e la conservazione tradizionale.

In pratica, l'adozione di una doppia modalità di conservazione dei documenti fiscali non contrasta con quanto stabilito dal decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, recante le "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto".

La risoluzione in esame precisa, però, che, nel caso in cui la conservazione sostitutiva non copra l'intero anno, è necessario adottare due distinti registri sezionali o due sotto-sezionali dell'unico registro, in cui devono essere annotate, separatamente, le fatture conservate in formato cartaceo e quelle oggetto di conservazione sostitutiva. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, ritiene opportuno, "quando ciò sia materialmente possibile e non comprometta le scelte operative e gestionali ovvero non comporti oneri eccessivi", che per ciascun fornitore siano adottate modalità omogenee di conservazione e che, dunque, ogni fornitore figuri in un unico sezionale o sotto-sezionale.

Con la medesima istanza di interpello era stato chiesto, inoltre, all'amministrazione finanziaria se fosse corretto acquisire i documenti, ai fini fiscali, usando l'immagine statica e non modificabile ottenuta tramite il programma informatico utilizzato per la trasmissione, gestione e visualizzazione.

L'Agenzia delle Entrate, al riguardo, richiamando quanto già chiarito con la risoluzione n. 158/E del 15 giugno 2009, conferma che l'acquisizione dell'immagine delle fatture da conservare può saltare le fasi della stampa e della scansione, a condizione che "l'immagine così acquisita rispecchi in maniera, fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento", che sia garantito l'ordine cronologico, senza soluzione di continuità dei documenti da conservare, che gli stessi vengano memorizzati su di un supporto che ne garantisca la leggibilità nel tempo e che, infine, siano assicurate le funzioni di ricerca ed estrazione, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 23 gennaio 2004.

Conservazione sostitutiva delle fatture analogiche Tempistica per l'acquisizione dell'immagine Assenza di vincoli legati all'opzione

l'Informatore

ottobre 2009

Imposte indirette

per la conservazione sostitutiva Risoluzione n. 196/E dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 196/E datata 30 luglio 2009, recante: "Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Dm 23 gennaio 2004 - Conservazione sostitutiva delle fatture analogiche - Tempistica per l'acquisizione dell'immagine - Assenza di vincoli legati all'opzione per la conservazione sostitutiva".

► CIRCOLARE Confcommercio n. 133 Prot. n. 02675 del 31.7.2009. **Conservazione sostitutiva delle fatture analogiche - Tempistica per l'acquisizione dell'immagine - Assenza di vincoli legati all'opzione per la conservazione sostitutiva - Risoluzione n. 196/E del 30 luglio 2009.**

Con la Risoluzione n. 196/E del 30 luglio 2009, l'Agenzia delle Entrate ha posto alcune precisazioni circa la disciplina della conservazione sostitutiva dei documenti analogici di cui all'art. 4 del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004, recante le "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto".

La conservazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato decreto, cui l'art. 4 rinvia, inizia con la memorizzazione dell'immagine del documento su di un "(...) supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta (...)". In merito a tale fase, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'acquisizione dell'immagine dei documenti da conservare può avvenire sia tramite scansione del documento cartaceo sia con altre modalità che garantiscano la rappresentazione fedele, corretta e veritiera del contenuto del documento.

Infatti, per l'Agenzia delle Entrate, come già espresso con la recente risoluzione n. 158/E del 15 giugno 2009, il contribuente è libero di scegliere la modalità di acquisizione dell'immagine dei documenti, ferma restando, però, "la necessità della materializzazione su supporto fisico dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, formati tramite strumenti informatici, ma non aventi, fin dall'origine i requisiti dei documenti informatici, per la loro conservazione si potrà procedere all'acquisizione della relativa immagine tramite il processo di generazione dello spool (o rappresentazione grafica) di stampa, a condizione che l'immagine così acquisita rispecchi in maniera, fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento".

L'acquisizione dell'immagine dei documenti analogici da conservare non è, inoltre, sottoposta ad alcun vincolo temporale, potendo essere effettuata in qualsiasi momento, né tale vincolo sussiste per il completamento del procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti analogici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, purché il contribuente garantisca l'or-

TRIBUTARIO



dine cronologico delle registrazioni e non vi siano soluzioni di continuità per periodo d'imposta dei documenti conservati in caso di documenti della stessa tipologia e relativi al medesimo periodo d'imposta.

Su tale punto l'amministrazione finanziaria già si era espressa con la circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, chiarendo che "per quanto attiene al profilo temporale, la conservazione elettronica dei documenti analogici rilevanti ai fini tributari, previa memorizzazione della relativa immagine, può essere effettuata in qualunque momento. Questa possibilità deve essere coordinata, tuttavia, con la previsione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto nei casi in cui, per i documenti della stessa tipologia e relativi al medesimo periodo d'imposta, il contribuente abbia già optato per la conservazione elettronica.

Al di fuori della predetta ipotesi, infatti, la circostanza che i

documenti analogici siano soggetti ai vigenti obblighi di conservazione e di esibizione cartacei permette comunque all'amministrazione finanziaria di svolgere regolarmente l'attività di controllo.

Si ricorda, in ogni caso, che la distruzione del documento cartaceo potrà avvenire solo successivamente al completamento del processo di conservazione".

Infine, viene specificato che nessun obbligo esiste a carico del contribuente che decida di revocare dalla conservazione sostitutiva delle fatture analogiche per passare alla modalità di conservazione tradizionale né, una volta passato a tale regime di conservazione, gli è precluso di riadattare la modalità sostitutiva in esame. Infatti, precisa l'Agenzia delle Entrate, l'unico obbligo a carico del contribuente è quello di garantire la continuità delle modalità di conservazione per periodo d'imposta.

Modifiche alla determinazione della base imponibile Irap **Circolare n. 27/E** **dell'Agenzia delle Entrate** **del 26 maggio 2009**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 26 maggio 2009 ha fornito le risposte ai quesiti formulati dalle associazioni di categoria con particolare riferimento ai nuovi criteri di determinazione del valore della produzione agli effetti dell'Irap per le società e gli enti commerciali.

1. Modifiche alla determinazione della base imponibile

1.1. Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali
D. L'articolo 1, comma 50, della legge finanziaria per il 2008 che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, disciplina con nuovi criteri la determinazione della base imponibile Irap, ha soppresso il comma 3 dell'articolo 11 del Dlgs n. 446 del 1997. Tale disposizione disponeva che le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda concorrevano, in ogni caso, alla formazione della base imponibile Irap. Tale previsione non è stata espressamente riprodotta negli articoli 5, 6 e 7 del decreto Irap. Si chiede di chiarire se l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 11 del Dlgs n. 446 determini l'irrilevanza, ai fini Irap, delle suddette componenti.

R. L'articolo 1, comma 50, lettera f), n. 3) della legge finanziaria per il 2008 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 11, comma 3, del Dlgs n. 446 del 1997 che prevedeva, tra l'altro, la rilevanza agli effetti dell'Irap delle plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda. Tale previsione non è stata, peraltro, espressamente riprodotta all'interno degli articoli dedicati alla disciplina Irap applicabile alle società di capitali

Tributi locali

ed enti commerciali, alle banche e società finanziarie e alle imprese di assicurazione (articoli 5, 6 e 7 del decreto Irap, così come modificati ad opera dell'articolo 1, comma 50, della legge finanziaria per il 2008). Tuttavia l'irrilevanza delle citate plus/minusvalenze che, prima facie, sembrerebbe derivare dalla soppressione del comma 3 dell'articolo 11 del Dlgs n. 446 del 1997 non appare coerente con il quadro sistematico che discende dal complesso della riforma della disciplina dell'Irap. Si deve tener presente, infatti, che con la riforma il legislatore ha inteso rafforzare la derivazione diretta dell'Irap dai dati di bilancio introducendo tuttavia anche regole specifiche. In tale senso, va osservato che la totale irrilevanza delle suddette componenti relative ai beni strumentali non sarebbe coerente:

- con la disposizione inserita negli articoli 5, 6 e 7 del Dlgs n. 446 del 1997, secondo cui "le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione";
- con la deducibilità dalla base imponibile delle quote di ammortamento relative ai beni strumentali.

In buona sostanza, non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile Irap nei periodi d'imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento. Una interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali. Diversamente, si può affermare che non concorrono a formare la base imponibile le plus/minusvalenze derivanti da



Tributario

L'Informatore

ottobre 2009

Tributi locali

TRIBUTARIO

fenomeni valutativi, posto che l'articolo 5 del Dlgs n. 446 del 1997 esclude espressamente la deducibilità dall'Irap della voce B10) lettera c) del conto economico, riferita alle svalutazioni delle immobilizzazioni. Tali conclusioni restano valide anche per i soggetti Ias adopter i quali devono assumere, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, le "voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1" (cfr. articolo 5, comma 2, del decreto Irap). Si ritiene, infine, che l'irrelevanza ai fini Irap dei fenomeni valutativi valga anche per le banche (in quanto, per queste, le rettifiche di valore rientrano in una voce del conto economico non contemplata dall'articolo 6 del decreto Irap) nonché per le imprese di assicurazione, se le rettifiche riguardano voci del conto non tecnico.

1.2. Plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni di cessione d'azienda

D. In considerazione della soppressione dell'articolo 11, comma 3, del Dlgs n. 446/97, che prevedeva l'irrelevanza delle plus/minusvalenze relative a beni strumentali "derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda", si chiede di conoscere quale sia, in vigenza del nuovo regime, il corretto trattamento ai fini Irap di tali componenti. Più in generale, si chiede di conoscere se le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da un'operazione di cessione di azienda siano rilevanti o meno ai fini dell'Irap.

R. Coerentemente con quanto previsto ante riforma, si ritiene che le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda non rilevino ai fini del tributo in esame. La cessione d'azienda, infatti, è un'operazione che genera sempre componenti straordinarie che non concorrono alla formazione della base imponibile Irap.

1.3. Ammortamento dell'avviamento e dei marchi

D. Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina Irap dalla Finanziaria 2008, le quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall'imputazione al conto economico. Come si coordina questa disposizione con la previsione normativa di carattere generale introdotta per le banche e le imprese di assicurazione secondo cui l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale (cfr. comma 1, lettera b) dell'articolo 6) e l'ammortamento dei beni strumentali (cfr. comma 1, lettera a) dell'articolo 7) è deducibile nella misura del 90 per cento?

R. Con riferimento alle società di capitali ed enti commerciali, l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs n. 446 del 1997 stabilisce che "sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico". La medesima disposizione, inserita sia nel comma 8 dell'articolo 6 che nel comma 3 dell'articolo 7 del decreto Irap, trova applicazione anche nei confronti delle banche, altri enti e società finanziari e delle imprese di assicurazione. Considerata la specificità della suddetta disposizione, si ritiene che tali soggetti, sebbene subiscano - in via generale - la limitazione dell'ammortamento dei

beni strumentali nella misura del 90 per cento, possano dedurre integralmente le quote di ammortamento calcolate nei limiti di un diciottesimo del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento.

1.4. Individuazione delle spese per il personale rilevanti ai fini Irap

D. L'articolo 1, comma 50, lettera h) della legge finanziaria per il 2008 ha abrogato il comma 2 dell'articolo 11 del decreto Irap, che prevedeva, tra l'altro, la deducibilità delle somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori e di quelle attribuite a questi ultimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative. Si chiede se per queste spese resta ferma la deducibilità ai fini della determinazione della base imponibile.

R. L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della disciplina Irap (disposizione che era stata introdotta con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506) risponde alla volontà legislativa di attuare una semplificazione del testo normativo eliminando una regola già desumibile sulla base di una ricostruzione sistematica della disciplina. L'impianto normativo dell'Irap, infatti, è strutturato in modo da rendere in deducibili in capo al soggetto passivo quei costi che non costituiscono, ai fini del tributo, componenti positive imponibili per il soggetto percettore. Tali sono, ad esempio, i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente ed assimilato inclusi nella voce B9) dell'articolo 2425 del codice civile. Costi che, per espressa previsione normativa, non sono comunque ammessi in deduzione anche qualora fossero classificati in una voce diversa del conto economico (cfr. articolo 5, comma 3, e articolo 7, comma 2, del Dlgs n. 446 del 1997). Ciò premesso, si ritiene che le spese sostenute dall'azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa continuino ad essere deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all'attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente. A titolo esemplificativo, rientrano tra i costi deducibili quelli sostenuti per l'acquisto di tute e scarpe da lavoro; per i corsi di aggiornamento professionale, per i servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti; quelle erogate a terzi dal datore di lavoro per il viaggio, il vitto e l'alloggio dei dipendenti o dei collaboratori in occasione di trasferte; i rimborsi analitici delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente o dal collaboratore in occasione delle trasferte. Restano in deducibili, come nella previgente formulazione della norma, le somme erogate al dipendente o al collaboratore a titolo di indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda (come le indennità di trasferta, le indennità di mancato preavviso, le indennità per rischio, i premi aziendali, etc.). Si osserva, infine, che per le banche e gli altri enti e società finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 446 del 1997 non è prevista la disposizione che rende in deducibili le spese del personale ovunque contabilizzate mentre, al comma 1, lettera c), è sancita la rilevanza delle "altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento". Pertanto, tali soggetti risultano legittimati ad includere nella base imponibile (in misura pari



Tributario

al 90 per cento) i costi per beni e/o servizi destinati ai dipendenti che - secondo una corretta classificazione contabile - risultano iscritti nella voce 150 b) dello schema di conto economico approvato dalla Banca d'Italia, destinata ad accogliere le spese amministrative diverse da quelle sostenute per il personale.

2. Regime transitorio

2.1. Componenti imputati a conto economico in periodi di imposta precedenti l'entrata in vigore delle nuove regole di determinazione della base imponibile Irap e rinviati fiscalmente ad esercizi successivi.

D. L'articolo 1, comma 51, della legge finanziaria per il 2008 detta, tra l'altro, i criteri da seguire per gestire il passaggio dalle vecchie alle nuove regole di determinazione della base imponibile con riferimento ad alcuni componenti del valore della produzione. La norma si sofferma, in particolare, sulle deduzioni extracontabili da quadro EC e sulle quote residue di componenti negativi e positivi (plusvalenze ed altri componenti positivi rateizzati) la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in applicazione della previgente disciplina Irap. La citata disposizione non ha disciplinato il trattamento di altre componenti del valore della produzione imputate a conto economico, la cui rilevanza fiscale sia stata rinviata in vigore della precedente regime. È il caso, ad esempio, degli ammortamenti imputati a conto economico in esercizi precedenti a quello di decorrenza del nuovo regime ma non dedotti perché eccedenti i limiti tabellari o, con specifico riferimento alle imprese di assicurazione e alle aziende di credito, delle pregresse svalutazioni/rivalutazioni dei titoli azionari da trading non fiscalmente rilevanti. Al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta, si chiede di conoscere come tali componenti debbano partecipare alla formazione della base imponibile Irap.

R. Con riferimento ai beni materiali, le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi, possono essere portate in deduzione a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal Dm 31 dicembre 1988. Eventuali quote di ammortamento fiscalmente non dedotte per effetto della cessione del bene avranno rilevanza nella determinazione della plusvalenza o minusvalenza realizzata. In altri termini, in sede di cessione il costo del bene dovrà essere assunto al lordo delle quote di ammortamento fiscalmente non dedotte. Analogamente, per le imprese di assicurazione e per le aziende di credito, le svalutazioni/rivalutazioni civilistiche operate sui titoli azionari da trading che non hanno concorso alla determinazione della base imponibile Irap assumeranno rilevanza in sede di realizzo dei titoli.

2.2. Componenti del valore della produzione che hanno assunto rilevanza in periodi di imposta precedenti l'entrata in vigore delle nuove regole di determinazione della base imponibile Irap ed imputate a conto economico in periodi successivi.

D. Si chiede di chiarire quali criteri adottare nei casi in cui talune componenti del valore della produzione abbiano già assunto rilevanza in periodi di imposta precedenti secondo le

regole previste dalla precedente disciplina Irap. Ad esempio, con riferimento ai soggetti Ias, si pensi alle prestazioni di servizi che danno luogo in bilancio alla rilevazione della sola quota di competenza dell'esercizio mentre, ai sensi dell'articolo 109 del Tuir, rilevano integralmente nel periodo di ultimazione della prestazione (cfr. risoluzione del 9 agosto 2007, n. 217). Con riferimento a tale fattispecie (ricavi di attivazione), si pone il dubbio se le componenti reddituali già tassate in esercizi precedenti assumano rilevanza nel nuovo regime.

R. Al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta, le componenti reddituali che hanno già assunto rilevanza nei periodi di imposta precedenti l'entrata in vigore del nuovo regime devono essere escluse dalla formazione della base imponibile Irap al momento della loro imputazione a conto economico.

2.3. Operazioni straordinarie - Rilevanza delle minusvalenze iscritte in bilancio

D. I fenomeni di divergenza di valori si manifestano più frequentemente nella fase di transito dal regime previgente a quello attuale, ma possono verificarsi anche nell'applicazione a regime della nuova disciplina come, ad esempio, a seguito di operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento di azienda). Per tali operazioni l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i maggiori valori iscritti in bilancio dalla società beneficiaria a seguito delle predette operazioni non siano riconosciuti fiscalmente ai fini Irap, salvo il ricorso all'affrancamento mediante opzione per l'imposta sostitutiva. Si chiede, pertanto, se debbano considerarsi irrilevanti anche i minori valori iscritti in bilancio.

R. I minori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie devono ritenersi irrilevanti coerentemente con quanto affermato per i maggiori valori iscritti in assenza del ricorso all'affrancamento, mediante opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir (cfr. circolare 25 settembre 2008, n. 57). Pertanto, in questo caso, la società beneficiaria potrà fare riferimento al maggior valore fiscale che gli elementi patrimoniali trasferiti assumevano prima dell'operazione straordinaria. In via generale, si osserva che, relativamente ai beni iscritti in bilancio prima della riforma Irap attuata con la finanziaria 2008, il maggior valore fiscale assume rilevanza a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo stabilito dalla disciplina fiscale Ires (con riguardo ai beni materiali si rinvia alla risposta 2.1), attraverso variazioni in diminuzioni operate in sede di dichiarazione. In particolare, per i diritti di concessione e gli altri diritti di cui all'articolo 103, comma 2, del Tuir, può verificarsi che gli stessi risultino iscritti, nei bilanci relativi agli esercizi anteriori all'entrata in vigore della riforma Irap, secondo valori inferiori a quelli fiscali, in quanto oggetto di svalutazioni rilevanti ai soli fini civilistici; in tal caso, i predetti maggiori valori fiscali che, già negli esercizi pregressi, hanno dato luogo a maggiori ammortamenti fiscali, potranno assumere rilevanza ai fini Irap, anche negli esercizi successivi senza soluzione di continuità, secondo i criteri di cui all'articolo 103 del Tuir, ossia in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. Infine con riguardo ai beni merce, ai crediti, ai debiti ed ai fondi di accantonamento, si può affer-



Tributario

mare, in linea generale, che si terrà conto del loro maggiore o minore valore fiscale rispettivamente al momento della cessione, incasso, estinzione ed utilizzo.

2.4. Criterio di determinazione delle plusvalenze o minusvalenze su beni patrimoniali

D. La finanziaria per il 2008 ha modificato i criteri di determinazione della base imponibile Irap prevedendo esplicitamente la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali. Per effetto di tale modifica normativa, si chiede di conoscere con riferimento ai beni patrimoniali quale sia il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze che si realizzano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

R. Occorre preliminarmente osservare che i beni patrimoniali non sono mai stati completamente irrilevanti ai fini del tributo in esame e le plusvalenze realizzate in occasione della loro cessione, anche prima delle modifiche apportate dalla finanziaria per il 2008, concorrevano alla determinazione della base imponibile Irap se classificate come ordinarie. A questo riguardo, la relazione illustrativa alla finanziaria 2008 mette in evidenza come tali plusvalenze, per effetto della nuova formulazione della norma, assumano invece sempre rilevanza in vigenza del nuovo regime. Pertanto si ritiene che il valore dei beni patrimoniali da assumere, ai fini dell'Irap, nel primo periodo d'imposta di applicazione della nuova disciplina continui ad essere il costo fiscale. Il riferimento al costo del bene appare coerente sotto il profilo sistematico con le regole dell'ordinamento tributario che individuano generalmente nel costo il criterio cui fare riferimento per la valorizzazione dei beni. Inoltre, assumere il valore fiscale del bene anziché il valore civilistico risulta in linea con il principio della continuità dei valori sancito dalla stessa legge finanziaria per il 2008, con riferimento alle operazioni straordinarie. Ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 176 del Tuir, introdotto dall'articolo 1, comma 46, lettera d), numero 3 della legge n. 244 del 2007, il maggiore valore attribuito in bilancio al bene patrimoniale relativo all'azienda ricevuta può avere riconoscimento fiscale, in capo al soggetto beneficiario, solo a seguito di apposita opzione e pagamento di un'imposta sostitutiva valevole anche ai fini dell'Irap. In maniera analoga è irrilevante, come già precisato nella risposta fornita al punto 2.3, il minore valore del bene iscritto in bilancio a seguito delle suddette operazioni straordinarie.

Modifiche alla determinazione della base imponibile Irap Circolare n. 36/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 36/E del 16 luglio 2009 recante: "Art. 1, commi 50 e 51 della L. 24

dicembre 2007, n. 244 - Modifiche alla determinazione della base imponibile Irap - Ulteriori chiarimenti".

Si ricorda che la legge Finanziaria 2008 ha modificato le regole di determinazione della base imponibile Irap prevedendo lo "sganciamento" del tributo regionale dall'imposta sul reddito.

Il legislatore ha reso irrilevanti ai fini Irap le variazioni fiscali operate ai fini Ires con l'obiettivo di rendere la base imponibile più aderente ai criteri adottati in contabilità nazionale per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici.

1. Modifiche alla determinazione della base imponibile Irap

La rilevanza ai fini Irap dei componenti positivi e negativi di reddito segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico.

In particolare, la base imponibile Irap è determinata mediante la differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13).

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in esame, ha chiarito che, ai fini della deducibilità dei componenti negativi di reddito, è necessario che gli stessi siano connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione ai fini Irap.

Tale inerenza è declinata dal contribuente nella compilazione del conto economico ed è sindacabile dall'amministrazione finanziaria in sede di controllo.

In particolare, il sindacato di inerenza si pone con riferimento a determinati costi per i quali il Tuir introduce presunzioni legali di parziale inerenza, ponendo limiti alla relativa deducibilità.

In tali casi, per esigenze di semplificazione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto sussistente il requisito dell'inerenza se il contribuente deduce ai fini Irap importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte sul reddito.

Ad esempio, se l'impresa sostiene degli oneri di utilità sociale che imputa in una voce rilevante del conto economico, tali oneri potranno essere dedotti dall'Irap secondo le limitazioni contenute nell'art. 100 del Tuir.

La deduzione per un ammontare non superiore a quello stabilito del Tuir, infatti, fa considerare sussistente il requisito dell'inerenza.

Analoghe considerazioni possono essere estese alle spese:

* relative ad apparecchiature per servizi di comunicazione, deducibili, ai fini Ires, nei limiti stabiliti dall'art. 109, comma 9, del Tuir;

* di rappresentanza, deducibili, ai fini Ires, con le limitazioni di cui all'art. 108, comma 2, del Tuir;

* relative a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati promiscuamente nell'esercizio di imprese, deducibili, ai fini Ires, nei limiti dell'art. 164, comma 1, del Tuir.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, inoltre, due chiarimenti riguardanti la determinazione della base imponibile Irap in presenza di contributi erogati sulla base di norme di legge e di aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati industriali.

In particolare, i contributi correlati all'assunzione di nuovi



Tributario

L'Informatore

ottobre 2009

Tributi locali

dipendenti assumono rilevanza ai fini Irap nei limiti dell'ammontare del costo del personale ammesso in deduzione dall'art. 11, comma 4-quater, del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446.

Anche ai fini Irap, inoltre, si applica l'indeducibilità del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali prevista dall'art. 36, comma 7, del Dl n. 223/2006, ai fini Ires.

Il valore delle aree sottostanti o di pertinenza dei fabbricati strumentali, determinato con le regole forfetarie stabilite dai commi 7 e 7-bis del citato art. 36, non è deducibile, neppure, dall'imponibile Irap.

2. Regime transitorio

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle modalità di deduzione dalla base imponibile Irap del maggior valore fiscale di un bene materiale rispetto a quello civilistico.

Può verificarsi, infatti, che il bene possa avere, nel periodo d'imposta 2008, un valore fiscale più alto rispetto al valore civile in quanto sul bene stesso sono state effettuate:

- * quote di ammortamento non dedotte nella previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi;
- * svalutazioni di beni materiali imputate in bilancio prima della riforma Irap ma irrilevanti ai fini del tributo stesso;
- * rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 469 e seguenti, della L. 266/2005, in cui gli effetti fiscali si producevano solo a partire dal 1° gennaio 2008, mentre quelli civili emergevano già dal periodo d'imposta 2006.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in tutte le fattispecie sopra evidenziate, il maggior valore fiscale è deducibile dal valore della produzione Irap a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal decreto 31 dicembre 1988.

Modifica dei criteri di determinazione della base imponibile Irap Ulteriori chiarimenti Circolare n. 39/E dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 39/E datata 22 luglio 2009 recante: "Modifica dei criteri di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive - Chiarimenti resi con circolare n. 36/E del 16 luglio 2009 - Ulteriori chiarimenti".

In particolare, la circolare in esame interviene per chiarire i dubbi sorti a seguito dell'emanazione della circolare n. 36/E del 16 luglio 2009, in merito al "requisito di inerENZA" ed alla deducibilità, ai fini Irap, di alcuni componenti negativi a "deducibilità limitata", ai fini Ires (autoveicoli, spese telefoniche, ecc.).

Tali dubbi sono stati sollevati, in particolar modo, dalle cinque associazioni di categoria delle Pmi (Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Casartigiani) che, con istanza presentata al direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 22 luglio 2009, chiedevano una ulteriore riflessione in materia.

In particolare, l'amministrazione finanziaria ha precisato che il principio di inerENZA da seguire ai fini Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Infatti, dopo l'abrogazione dell'art. 11-bis del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, non c'è più alcun legame tra l'Irap e l'Ires.

Nello specifico, è stato confermato che le modifiche apportate dall'art. 1, comma 50, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) hanno reso indipendente l'Irap dall'imposta sul reddito. Di conseguenza, la rilevanza Irap dei componenti positivi e negativi di reddito segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico.

Ai fini della deducibilità dei componenti negativi, occorre, inoltre, che gli stessi componenti siano connotati dal generale requisito dell'inerENZA al valore della produzione ai fini Irap. Se, ad esempio, un costo non attiene all'attività d'impresa, ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci, non può essere dedotto soltanto perché civilisticamente è stato imputato al conto economico.

In tal caso, l'Agenzia delle Entrate può contestare l'assenza del requisito di inerENZA.

A tal proposito, la citata circolare n. 36/E del 16 luglio 2009, per limitare eventuali controversie tra contribuenti e Fisco sulle corrette modalità di applicazione dei principi enunciati, ha indicato la possibilità di evitare le conseguenze derivanti dai dubbi sull'inerENZA di alcuni componenti negativi; il requisito dell'inerENZA è, certamente, rispettato se si deducono importi non superiori a quelli determinati applicando le disposizioni previste dal Tuir per l'applicazione delle imposte sul reddito. In particolar modo, la soluzione prospettata è, per l'Agenzia delle Entrate, utile con riferimento a quei costi per i quali il Tuir ha limitato la deducibilità, introducendo presunzioni legali di parziale inerENZA (ad esempio, apparecchiature per servizi di comunicazione, spese di rappresentanza, mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa, oneri di utilità sociale, ecc.).

Resta fermo, precisa, ancora, l'Agenzia delle Entrate con la circolare in esame, che ai costi dedotti integralmente o in misura superiore, "l'amministrazione non potrà opporre le forfetizzazioni del Tuir" che, "nel sistema dell'Irap non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l'inerENZA dei costi dedotti".



Tributario

Misure anticrisi 2009 Legge n. 102 del 3/8/2009 di conversione del decreto legge n. 78/2009 Decreto legge n. 103 del 3/8/2009

Sul Supplemento ordinario n. 140/L alla Gazzetta ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 è stata pubblicata la legge n. 102 del 3 agosto 2009 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".

Le modifiche apportate dalla suddetta legge di conversione hanno efficacia dal 5 agosto, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Contestualmente entrano in vigore le disposizioni correttive di cui al decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, varato dal Consiglio dei ministri del 1° agosto e pubblicato nella medesima Gazzetta ufficiale.

Si riporta, di seguito, una breve illustrazione delle disposizioni in materia tributaria contenute nel provvedimento, che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato - cosiddetto "scudo fiscale" (articolo 13-bis del Dl 78)

La disposizione secondo cui il rimpatrio ovvero la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, non trova applicazione rispetto ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del succitato decreto n. 78/2009.

Con riferimento alla legge n. 102 del 3 agosto 2009 si riporta qui di seguito, l'illustrazione delle modificazioni in materia tributaria contenute nel provvedimento di conversione, con la precisazione che si intendono confermate le altre disposizioni del testo originario del decreto legge in commento.

Disposizioni in materia fiscale

Regime Iva delle prestazioni di trasporto di persone (articolo 4-sexies)

Con la norma in esame viene disposto che sono soggette all'aliquota Iva del 10%, in quanto rientranti nel n. 127-novies) della Tabella A, parte III, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633:

* le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio, di cui all'art. 19 del Dlgs n. 422/1997, e successive modificazioni;

* le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'art. 11 del Dlgs n. 188/2003, e successive modificazioni, anche se rese da soggetti giuridici distinti.

Detassazione investimenti in macchinari (articolo 5)

Nel disporre la detassazione dall'imposizione sul reddito d'impresa del 50% degli investimenti delle imprese, viene precisato che l'agevolazione riguarderà, esclusivamente, gli

acquisti di nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (ricordiamo, al riguardo, che tale tabella è riportata, integralmente, nella comunicazione del direttore generale n. 02216 del 2 luglio 2009). La detassazione può essere fruita, esclusivamente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Al riguardo, ricordiamo, che il testo originario del decreto prevedeva che l'esclusione valesse "a decorrere dal periodo di imposta 2010".

A seguito della modifica apportata in sede di conversione in legge, e ricordando che l'agevolazione si applica agli investimenti effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1° luglio 2009) al 30 giugno 2010, ne deriva che le agevolazioni previste dalla Tremonti-ter saranno fruibili in sede di versamento:

* del saldo delle imposte relative al periodo d'imposta 2009 (Unico 2010), per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009;

* del saldo delle imposte relative al periodo d'imposta 2010 (Unico 2011), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010.

Viene introdotta una nuova causa di revoca dalla detassazione nel caso specifico in cui i beni oggetto degli investimenti siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

In sede di conversione è stato, inoltre, aggiunto un comma 3-ter, in base al quale viene presunto un rendimento del 3% annuo escluso da imposizione fiscale per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile. L'aumento di capitale deve essere effettuato:

* fino ad un importo massimo di 500.000 euro;

* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'esclusione dall'imposizione fiscale si applicherà per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

Viene, infine, previsto, al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria che, con apposita convenzione da stipulare tra il ministro dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione bancaria italiana (Abi), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si favorirà l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali (articolo 10)

L'importo annuo oltre il quale è necessario chiedere il visto di conformità per avere la compensazione dei crediti relativi all'Iva sale da 10.000 euro, previsti dal testo originario, a 15.000 euro. Inoltre, viene soppresso il riferimento all'art. 3, comma 3, lett. a), del Dpr n. 322/1998, ovvero agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, quali soggetti cui,



Tributario

obbligatoriamente, richiedere il rilascio del visto di conformità. A seguito di tale modifica, tale visto di conformità potrà, ora, essere apposto da tutti gli intermediari autorizzati all'invio della dichiarazione telematica.

Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (articolo 11-quater)

In merito all'applicazione della cosiddetta "Porno-tax", di cui all'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), la quale ha previsto un'addizionale del 25% sui redditi derivanti dalla produzione, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, viene, ora, prevista la possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, la direzione generale per il cinema e la direzione generale per lo spettacolo dal vivo del ministero per i Beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del ministero dello Sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Le maggiori entrate derivanti dalla predetta "Porno-tax" saranno assegnate al ministero dei Beni culturali per interventi a favore dello spettacolo.

Contrasto ai paradisi fiscali (articolo 12)

Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate possa avvalersi del personale del corpo della Guardia di finanza, secondo modalità stabilite d'intesa con il comando generale della medesima. Inoltre, in relazione alle concrete esigenze operative, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro degli Affari esteri, può essere aumentata la quota del contingente riservata al personale della Guardia di finanza e riservata al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, da svolgere all'estero.

Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (cosiddetto "scudo fiscale") (articolo 13-bis)

Con l'obiettivo di regolarizzare o rimpatriare i capitali detenuti all'estero, l'art. 13-bis reintroduce il cosiddetto "scudo fiscale", opportunamente, modificato rispetto alla versione precedente di cui al DL 25 settembre 2001, n. 350.

In pratica, viene istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, di cui al DL n. 167/1990.

Si può aderire allo "scudo fiscale" e, di conseguenza, versare la predetta imposta straordinaria, a condizione che le attività finanziarie e patrimoniali:

* vengano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione Europea;

* vengano regolarizzate ovvero rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Le attività finanziarie e patrimoniali devono essere detenute, almeno, alla data del 31 dicembre 2008 e possono essere rimpatriate o regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010. L'imposta si applica:

* su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

* con un'aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

Il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono, comunque, costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del DL n. 350/2001, in materia di accertamento tributario e contributivo, estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, esclusione della punibilità per i reati, ad eccezione di quelli di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione.

Le disposizioni contenute nella norma in esame, si applicano con le stesse modalità previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (articolo 14)

Viene previsto che le plusvalenze iscritte in bilancio su metalli preziosi per uso non industriale siano assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo attraverso un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali nonché dell'Irap, con aliquota pari al 6%, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro (tale importo non era previsto dal testo precedente alla conversione in legge).

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (novembre 2010). Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta. È soppressa, quindi, la possibilità, prevista dal testo originario, di rateizzare l'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale.

Con riferimento alle disponibilità in oro della Banca d'Italia le disposizioni si applicano, previo parere non ostativo della Banca centrale europea e, comunque, nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca d'Italia.

Potenziamento della riscossione (articolo 15)

Commi 8-bis e 8-ter: nel ricordare che l'Agenzia delle Entrate, in presenza di fondato timore di perdere la garanzia sul proprio credito, può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore, il comma 8-bis interviene ad ampliare i poteri degli uffici finanziari.

All'amministrazione finanziaria sono, infatti, riconosciuti poteri relativi alla richiesta di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto od operazione che il contribuente ha intrat-



Tributario

L'Informatore

ottobre 2009

Varie

TRIBUTARIO

tenuto con banche od intermediari finanziari, di cui agli artt. 32, primo comma, n. 7), del Dpr n. 600/1973, e 51, secondo comma, n. 7), del Dpr n. 633/1972. La richiesta può essere effettuata nei confronti di specifiche categorie di imprese esercenti attività finanziarie e creditizie.

Comma 8-quater: gli importi iscritti a ruolo in base alle misure cautelari adottate in caso di pericolo per la riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità ed il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Tale ultimo soggetto può procedere all'esecuzione dei beni sequestrati od ipotecati. Nella versione precedente, invece, le misure cautelari perdevano efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di pagamento.

Comma 8-quinques e 8-sexies: in sede di accertamento e di controlli Iva vengono ampliati i poteri dell'ufficio finanziario riconoscendo, in pratica, all'amministrazione finanziaria la possibilità di richiedere ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

Comma 8-septies: il comma detta specifiche disposizioni in materia di sostegno al credito ed agli investimenti destinati al settore dell'autotrasporto. Alle imprese di tale settore è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta, corrispondente a quota parte della tassa automobilistica per i veicoli di massa complessiva non inferiore ai 7,5 tonnellate.

Comma 8-octies: per effetto di tale comma, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti a segnalare all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza ed alla regione territorialmente competente, le persone fisiche proprietarie di dieci o più veicoli.

Comma 8-decies: all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è concesso, nei limiti delle risorse del proprio bilancio, di istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività e degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici.

Comma 8-undicies: ai fini Iva, nella vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, risultano comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, primari o secondari.

Comma 8-quaterdecies: Vengono identificati con maggiore certezza i soggetti responsabili delle violazioni in materia di prelievo erariale unico. In pratica, qualora non fosse possibile identificare il soggetto che ha installato gli apparecchi ed i congegni privi del nulla osta, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni. Inoltre, viene meglio specificata la disposizione sugli accertamenti e sui controlli in materia di prelievo erariale unico nonché viene stabilita la possibilità per i Monopoli di affidare per il tempo ed alle condizioni previste da un'apposita convenzione, da approvarsi con decreto, l'accertamento ed i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Siae.

Comma 8-quinquiesdecies, sexiesdecies e septiesdecies: nuove disposizioni anche in materia di riscossione da parte dei comuni delle sanzioni amministrative emesse in conseguenza di violazioni del codice della strada i cui verbali sono stati emessi entro il 31 dicembre 2004.

Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome (articolo 22-bis)

Il ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

Disposizioni in materia di ambiente

3. Tariffa integrata ambientale (articolo 23, comma 21)

Confermato, infine, il differimento al 31 dicembre 2009 del termine a partire dal quale i Comuni potranno avviare il passaggio dal regime di Tarsu a quello di tariffa (cfr. comunicazione n. 2 del 22 giugno 2009), anche in assenza del decreto ministeriale di revisione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti.

Tale dilazionamento dei termini è stato fortemente voluto e sollecitato da Confcommercio che ha evidenziato in proposito al Governo come nei comuni che negli anni scorsi avevano avviato iniziative sperimentali, anche in carenza di una determinazione omogenea dei criteri generali per la definizione delle componenti di costo, si era assistito ad aumenti tariffari medi del 200% a parità di quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Disposizioni in materia di trasporti

Misure a sostegno dell'autotrasporto (articolo 15, comma 8 novies)

Si prevede la sostituzione, nel limite delle risorse non utilizzate, delle misure previste dal comma 19 dell'art. 2 L 203/2009 (credito di imposta per tassa automobilistica veicoli pesanti) in nuove misure di sostegno agli investimenti delle imprese di autotrasporto da definire con successivo decreto ministeriale.

Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali comunali in sede di assistenza fiscale Istituzione dei codici tributo Risoluzione n. 190/E dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 190/E datata 22 luglio 2009 recante: "Istituzione dei codici tributo



Tributario

L'Informatore

ottobre 2009

Varie

per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali in sede di assistenza fiscale - Articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli interessi per il pagamento dilazionato dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali in sede di assistenza fiscale".

L'art. 2 del DL 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla L 24 luglio 2008, n. 126, ha previsto misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro.

In particolare, il sopracitato art. 2 del DL n. 93/2008 ha previsto, per il secondo semestre del 2008, un'imposta sostitutiva, con aliquota pari al 10%, dell'Irpef e delle relative addizionali, sulle somme corrisposte dai datori di lavoro del settore privato ai propri dipendenti per straordinari e premi di produttività.

Tale misura è stata prorogata, per il periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2009, dall'art. 5 del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L 28 gennaio 2009, n. 2.

Tali importi potrebbero essere stati assoggettati dal sostituto d'imposta a tassazione ordinaria, mentre i percettori in possesso dei requisiti per accedere al regime più favorevole potrebbero aver avuto interesse ad applicare l'imposta sostitutiva del 10%, indicando a tal fine l'opzione in sede di compilazione del modello 730. Di conseguenza, il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a rideterminare l'imposta dovuta applicando l'imposta sostitutiva del 10%.

Con il provvedimento in esame si istituiscono cinque codici tributo, al fine di consentire il versamento dell'imposta sostitutiva sui compensi per l'incremento della produttività e tre codici tributo relativi al versamento degli interessi per saldare a rate l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali.

Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, della suddetta imposta in sede di assistenza fiscale, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "1057" denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
- "1606" denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione a seguito di assistenza fiscale - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93",
- "1907" denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione a seguito di assistenza fiscale - articolo 2, DL 27 maggio 2008, n. 93";
- "1908" denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione a seguito di assistenza fiscale - art. 2, DL 27 maggio 2008, n. 93";
- "1307" denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle

addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni, a seguito di assistenza fiscale - art. 2, D- 27 maggio 2008, n. 93".

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con l'indicazione, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif."

Il mese in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta espresso nella forma "O0MM" e nel campo "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma "AAAA".

Inoltre, in sede di assistenza fiscale i versamenti, tramite modello F24, degli interessi relativi al pagamento dilazionato dell'Irpef, dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef in sede di assistenza fiscale, sono effettuati con i seguenti codici tributo:

- "1630" denominato "Interessi pagamento dilazionato dell'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale";
- "3790" denominato "Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale";
- "3795" denominato "Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale".

In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo "1630" è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", evidenziando nel campo "rateazione/prof./mese rif." Il mese in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta, espresso nella forma "O0MM" e nel campo "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma "AAAA".

Il codice tributo "3790" è esposto nella sezione "Regioni", unitamente al "codice regione" reperibile nella tabella denominata "TO - Codici delle Regioni e delle Province autonome", pubblicata nella sezione "Codici attività e tributo" del sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", evidenziando, nel campo "rateazione/mese rif" il mese di riferimento in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta espresso nella forma "O0MM" e nel campo "Anno di riferimento" l'anno di imposta cui si riferisce espresso nella forma "AAAA".

Il codice tributo "3795" è esposto nella sezione "Ici ed altri tributi locali", indicando, nella colonna "Codice ente/codice comune" il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla "Tabella dei codici catastali dei comuni", pubblicata nella sezione "Codici attività e tributo" del sito Internet www.agenziaentrate.gov.it in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", evidenziando, nel campo "rateazione/mese rif" il mese in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta espresso nella forma "O0MM" e nel campo "Anno di riferimento" l'anno di imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma "AAAA".



Legale

L'Informatore

ottobre 2009

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Legge 15 luglio 2009, n. 94 **Pag. 69**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Circolazione stradale e disciplina dei trasporti

- ▶ Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009 di approvazione dei contenuti della scheda di trasporto. **Pag. 75**
- ▶ Pubblicazione costo chilometrico medio, relativo al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto di terzi **Pag. 76**

Disciplina dei pubblici esercizi

- ▶ Comune di Milano - Provvedimento Pg 558040/2009 - Disposizioni per contrastare fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche ai minori di 16 anni **Pag. 76**

Disciplina del commercio

- ▶ Misure anticrisi 2009 - Legge 3 agosto 2009, n. 102 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 - Decreto legge 3 agosto 2009, n. 103 recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi **Pag. 76**

Disciplina igienico sanitaria

- ▶ Regolamento (Ce) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. **Pag. 79**
- ▶ Ortofrutticoli freschi: nuove norme di commercializzazione **Pag. 79**
- ▶ Etichettatura prodotti ittici: nuove indicazioni - Legge 23/7/2009, n. 99 **Pag. 80**

VARIE

- ▶ Piano triennale di finanza pubblica. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile (1ª parte) **Pag. 81**
- ▶ Termini di pagamento - Dlgs n. 231/2002 - Saggio di interesse - Semestre 1° luglio-31 dicembre 2009 . **Pag. 84**
- ▶ Segnalazione bollettini equivoci **Pag. 84**

IN PRIMO PIANO

Disposizioni sulla sicurezza pubblica Legge n. 94 del 15/7/2009

Si informano le aziende che sulla Gu n. 170, del 24/7/2009, è stata pubblicata la legge 15/7/2009, n. 94, entrata in vigore l'8 agosto 2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Disposizioni in materia di immigrazione e integrazione

Il provvedimento in esame contiene una serie di misure, sia in tema di immigrazione, sotto il profilo delle regole e delle procedure relative alla gestione dei flussi migratori e alle sanzioni per la loro violazione, sia in tema di integrazione, intesa come "quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani con quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società" (art. 1, comma 25). Per quanto attiene al profilo della immigrazione si segnalano le seguenti disposizioni.

1. Disciplina del reato di associazione per delinquere (articolo 1, comma 5)

L'aggravante prevista dall'art. 416, comma 6 del cp (reclusione da 5 a 15 anni per i promotori dell'associazione a delinquere; da 4 a 9 anni per i partecipanti) viene estesa anche al reato di associazione per delinquere diretta al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata, di cui all'art. 12 del Testo unico sull'immigrazione.

2. Sanzioni per la cessione di alloggi a stranieri irregolari (articolo 1, comma 14)

La sanzione (reclusione da 6 mesi a 3 anni) già prevista nel nostro ordinamento (art. 5 bis Testo unico sull'immigrazione) per il caso in cui chiunque, a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dia alloggio ovvero ceda, anche in locazione, un immobile ad uno straniero, viene limitata all'ipotesi in cui lo straniero sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula, o del rinnovo del contratto di locazione.

3. Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (articolo 1, commi 16 e 17)

Viene introdotta nel Testo unico sull'immigrazione la nuova contravvenzione dell' "Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato", per la quale si prevede una ammenda da euro 5000 a euro 10.000 e uno specifico procedimento penale. Il contravventore non potrà estinguere il reato tramite il pagamento di una somma di denaro. La pena potrà essere sostituita dal giudice con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

I procedimenti relativi al nuovo reato sono di competenza del



Legale

L'Informatore

ottobre 2009

In primo piano

giudice di pace.

4. Ingresso e permesso di soggiorno (articolo 1, comma 22)

Nell'ottica di restringere le condizioni per l'ingresso dello straniero in Italia, si aggiungono due ulteriori cause ostative al rilascio del visto di ingresso:

- la condanna non definitiva per uno dei gravi reati per i quali la legge prevede l'arresto in flagranza, ovvero per quelli inerenti stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento migrazioni clandestine, sfruttamento prostituzione e sfruttamento minori;
- la condanna definitiva per specifiche violazioni della disciplina del diritto d'autore (quali per esempio la riproduzione, o la commercializzazione abusiva delle opere dell'ingegno) e degli articoli 473 e 474 cp (relativi, rispettivamente, alla contraffazione, alterazione, o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno, o di prodotti industriali e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Sempre in materia di permesso di soggiorno si prevede:

- l'introduzione di un contributo, il cui importo sarà fissato con decreto ministeriale, per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno;
- la fissazione del termine di 60 giorni prima della scadenza per la richiesta di rinnovo del permesso, e ciò indipendentemente dai motivi a fondamento della richiesta;
- estensione all'ipotesi di mero utilizzo dei documenti contraffatti, o alterati della pena della reclusione da 1 a 6 anni, attualmente prevista per la sola contraffazione, o alterazione dei documenti che costituiscono titolo per la presenza del cittadino straniero nel territorio nazionale;
- aumento della pena per la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto, o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno, o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato: arresto fino ad un anno (in luogo degli attuali sei mesi) e ammenda fino a 2.000 euro (in luogo delle attuali 800 mila lire);
- introduzione di un test di conoscenza della lingua italiana, quale condizione per il rilascio del permesso di soggiorno, in caso di soggiorno di lungo periodo.

5. Trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed espulsione

Il periodo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza potrà essere prorogato fino ad un massimo di 180 giorni (in luogo degli attuali 60).

Viene, inoltre, istituito un fondo rimpatri per finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine e provenienza.

Il divieto di espulsione e di respingimento degli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana, infine, è limitato ai parenti entro il secondo grado (in luogo dell'attuale quarto grado).

6. Lavoro

Viene introdotta l'estensione agli studenti stranieri, che hanno conseguito il dottorato, o il master universitario, della possibilità di iscriversi, per 12 mesi, all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per non più di 12 mesi, oppure di chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

In caso di assunzione di lavoratori "pro quota" (ossia ulterio-

ri rispetto al contingente stabilito con il decreto flussi annuale), in luogo della richiesta di nulla osta al lavoro è sufficiente una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro per alcune categorie di lavoratori (dirigenti, o personale altamente specializzato, professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, lavoratori alle dipendenze di soggetti operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni, o compiti specifici).

7. Ricongiungimento familiare e minori

In materia di ricongiungimento familiare viene introdotto il divieto, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, che abbia altro coniuge già presente nel territorio nazionale.

È consentito, inoltre, l'ingresso del genitore naturale di un minore per ricongiungimento al figlio, a condizione che il minore sia già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore e che il genitore dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito.

Si segnala che, durante l'esame in Senato del disegno di legge in oggetto, è stata soppressa la norma che, abrogando l'art. 35, comma 5 del Dlgs n. 286/98, imponeva, in caso di accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno, la segnalazione all'autorità.

Per quanto attiene al profilo dell'integrazione, si prevede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l'obbligo per lo straniero di stipulare un "accordo di integrazione", articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

La stipula dell'accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

Non sono soggetti alla revoca del titolo di soggiorno e all'espulsione gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per asilo, per motivi umanitari, per motivi familiari, del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno, che ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare.

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 1, comma 26)

Intervenendo sull'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione, si opera una ridefinizione delle condotte che integrano il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, delle pene e delle aggravanti. In particolare, risponde del reato in titolo - con la reclusione da 1 a 5 anni e una pena pecuniaria pari a 15.000 euro per ogni clandestino - chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia, o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo Testo unico.

Disposizioni in materia di credito

Attività di trasferimento di fondi "money transfer" (articolo 1, commi 20 e 21)



Legale

L'Informatore

ottobre 2009

In primo piano

LEGALE

Con disposizione che avrà efficacia decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si interviene in materia di money transfer, ossia il trasferimento di fondi, anche all'estero, senza dover essere titolari di un conto bancario, o postale, né possedere una carta di credito.

In particolare, si introduce l'obbligo per gli agenti in attività finanziaria, che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento fondi, di acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno, se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario.

Per quanto attiene le modalità di conservazione del titolo di soggiorno, si rinvia ad un decreto ministeriale del 16 agosto 2005, il cui art. 7, comma 4, stabilisce che i dati acquisiti siano raccolti e conservati con modalità informatiche. Per gli esercizi, o i circoli aventi non più di tre apparecchi terminali a disposizione del pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ove viene registrato anche l'identificativo dell'apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio e fine di fruizione dell'apparato.

In mancanza del titolo di soggiorno, gli agenti effettuano, entro 12 ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto, pena la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Infiltrazioni mafiose e normativa antiriciclaggio (articolo 2, comma 3)

Viene modificato il decreto legge n.629/1982, convertito dalla legge n.726/1982, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Così, all'elenco dei soggetti presso i quali possono essere svolti accessi e accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione mafiosa, vengono aggiunti i soggetti individuati dal Capo 3 del Dlgs n. 231/2007 (cd decreto antiriciclaggio).

Si tratta, in particolare, tra gli altri, di:

- intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria,
- professionisti,
- operatori che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto denaro e titoli,
- gestori di case da gioco, offerta, su internet e altre reti telematiche, di giochi, scommesse, o concorsi pronostici con vincite di denaro,
- agenzie di mediazione immobiliare,
- case d'asta e gallerie d'arte, commercio di cose antiche,
- società di fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e importazione di oggetti preziosi,
- fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane.

Disposizioni in materia di beni sequestrati alla mafia, normativa antirackett, ronde

Modalità di esecuzione del sequestro preventivo (articolo 2 comma 9 e 10)

Il provvedimento detta una nuova disciplina per l'esecuzione del sequestro preventivo ed estende la medesima disciplina al sequestro di prevenzione, previsto dalla normativa antimafia (di

cui alla legge 575/1965 e successive modificazioni), in particolare per quanto attiene ai beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, sulle azioni e sulle quote sociali, ovvero beni, di cui sia necessario assicurare l'amministrazione.

In tal caso è previsto che l'autorità giudiziaria nomini un amministratore giudiziario, scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, la cui istituzione è prevista dai commi successivi.

Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati (articolo 2 comma 11 -17)

Il provvedimento prevede che, con decreto legislativo da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, sia istituito l'albo nazionale degli amministratori giudiziari, tenuto dal ministero della Giustizia, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale. L'innovazione nasce dalla necessità di garantire una adeguata gestione alle sempre più numerose aziende poste sotto sequestro e in attesa di definitiva confisca e quindi di assegnazione.

I contenuti del suddetto decreto legislativo, da adottare su proposta del ministero della Giustizia, di concerto con i ministri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo economico dovranno riguardare: i titoli necessari all'iscrizione, l'ambito dell'attività professionale, i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale, la disciplina transitoria per l'iscrizione al nuovo albo dei professionisti attualmente abilitati alla carica di amministratore, i criteri di liquidazione dei compensi degli amministratori.

La tenuta e pubblicazione dell'albo degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie, che procedono alla nomina, è disciplinata da un decreto del ministro della Giustizia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

L'amministratore giudiziario nominato dal tribunale e scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo degli amministratori giudiziari, entro 6 mesi dalla nomina, deve presentare al tribunale una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale.

Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il Pm, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.

Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, funzionali all'attività economica dell'azienda.

Il giudice delegato può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva, del suo mercato di riferimento.

Esclusione dai pubblici appalti per mancata denuncia d'estorsione (articolo 2, comma 19)

Viene modificato il c.d. Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006), inserendovi l'esclusione dagli appalti pubblici per gli imprenditori che non denuncino le estorsioni



Legale

L'Informatore

ottobre 2009

In primo piano

(c.d. norma anti-racket). Obiettivo delle norme definite "anti-racket" è quello di favorire la denuncia dei fenomeni estorsivi e, in tale ottica, è stata ripristinata la norma inizialmente ristretta ai soli "imputati", con riferimento ai reati di concussione, o estorsione aggravate, per false informazioni al Pm, falsa testimonianza, o favoreggiamento personale.

In particolare, è stata ampliata la platea dei soggetti che, a causa della mancanza di determinati requisiti di ordine morale, sono esclusi dalla partecipazione a gare di appalto, forniture e servizi, da affidamento di concessioni, da subappalti e dalla possibilità di stipula dei relativi contratti.

È stata, quindi, introdotta un'ulteriore categoria di esclusi dalle citate gare d'appalto: i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 38 del c.d. Codice degli appalti (titolare, o direttore tecnico, per imprese individuali; socio, o direttore tecnico per le società in nome collettivo, i soci accomandatari, o il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il direttore tecnico, per gli altri tipi di società), pure in assenza di un procedimento di prevenzione pendente nei loro confronti, o di un provvedimento definitivo che abbia loro applicato una misura di prevenzione, qualora tali soggetti, essendo stati vittime di concussione, o estorsione aggravate (dall'appartenenza ad associazioni mafiose, ex art. 7 del decreto-legge 152/1991), non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

Tale circostanza deve emergere dagli indizi alla base della richiesta del Pm di rinvio a giudizio dell'imputato (concussore o estorsore), formulata nei 3 anni anteriori alla pubblicazione del bando di gara.

Tuttavia "non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa".

Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio - c.d. ronde (articolo 3, comma 40 - 44)

Il provvedimento, nei commi da 40 a 44 dell'art.3, ripropone l'utilizzo di associazioni costituite da privati cittadini, ormai note come "ronde", per il presidio del territorio.

È previsto, infatti, che il sindaco, previa intesa con il prefetto, possa avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati, al fine di segnalare alle forze di polizia dello Stato, o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.

Le associazioni devono essere iscritte in un apposito elenco, la cui tenuta è a cura del prefetto; è demandato ad un decreto del ministro dell'Interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore del provvedimento in esame, la determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, le relative modalità di tenuta, nonché la definizione degli ambiti operativi, in cui si sostanzierà l'attività delle associazioni.

Il testo del provvedimento in esame sancisce già direttamente un requisito, che consente l'iscrizione delle associazioni (diverse da quelle costituite da appartenenti in congedo a forze dell'ordine, ecc.) solo se non siano destinatarie di risorse a carico della finanza pubblica.

Il decreto ministeriale dovrà, pertanto, definire la natura delle

associazioni che, collaborando con le forze di polizia locali e statali, svolgeranno compiti di vigilanza ausiliaria.

Il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sarà responsabile della verifica del possesso dei requisiti necessari al riconoscimento dell'associazione (stabilità, come detto, da decreto ministeriale) al momento dell'iscrizione nell'elenco; tale verifica sarà soggetta a un costante monitoraggio, dei cui risultati il prefetto informa il comitato. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui si è appena detto, è previsto che i sindaci utilizzino, in via prioritaria, associazioni costituite da appartenenti, in congedo, delle forze dell'ordine, delle forze armate e di altri corpi dello Stato. Associazioni diverse possono essere iscritte nell'elenco, solo nel caso in cui non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che l'iter parlamentare del provvedimento in esame si è intrecciato con quello di altri provvedimenti e che, pertanto, la parte relativa al controllo del territorio attraverso la videosorveglianza è confluita nel decreto legge 23 febbraio 2009 n.11 convertito in legge il 23 aprile 2009 (cfr nota del 9 marzo scorso, prot 00733 e del 29 aprile prot 01295).

Disposizioni in materia di trasporti

Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti (articolo 3, commi 45 e 46)

Con una modifica all'art. 186 del codice della strada, riguardante la disciplina della guida sotto l'influenza dell'acool - cui fa rinvio anche l'art 187 in materia di guida in stato di ebbrezza per uso di sostanze stupefacenti - nei casi di guida in stato di ebbrezza massima (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l) e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti viene raddoppiata la durata della sospensione della patente, prevista quale sanzione amministrativa accessoria, quando il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartenga a persona estranea allo stesso, e, quindi, non sia possibile disporre la confisca.

Assicurazione Rca (articolo 3, comma 47)

Attraverso l'introduzione del comma 4 bis dell'art. 193 del codice della strada si prevede che, salvo nei casi in cui debba essere disposta la confisca penale del veicolo ai sensi dell'art. 240 del cp, se un veicolo intestato a conducente sprovvisto di copertura assicurativa venga fatto circolare con documenti assicurativi falsi, o contraffatti, intestati al conducente, deve essere sempre disposta la confisca. Inoltre, nei confronti di chi abbia contraffatto, o falsificato i documenti sarà sempre disposta la sospensione della patente di guida per un anno.

Ritiro sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida (articolo 3, comma 48)

Il nuovo articolo 219 bis del codice della strada prevede che, nei casi di violazioni delle norme del codice per le quali è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione, o della revoca della patente di guida, qualora commesse, però, da conducente munito soltanto di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, dette sanzioni accessorie debbano applicarsi allo stesso certificato. Analogamente, come per la patente a punti, anche al certificato di idoneità alla guida viene esteso il meccanismo di decurtazione del punteggio previsto dall'art. 126 bis del codice della strada.



Legale

L'Informatore

ottobre 2009

In primo piano

LEGALE

Se le violazioni delle norme del codice che prevedono la sanzione accessoria del ritiro, della sospensione, o della revoca della patente sono commesse da conducenti muniti di patente di guida, seppure con veicoli per la cui guida tale patente non è necessaria, le sanzioni accessorie si applicano, comunque, su di essa, così come l'eventuale meccanismo di detrazione di punti, previsto dall'art. 126 bis del codice della strada.

Se, infine, tali violazioni sono commesse da conducenti minorenni, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 128, commi 1-ter e 2 del codice della strada, in tema di revisione della patente di guida.

Attestazione requisiti per certificato idoneità alla guida (articolo 3, comma 49)

Con una modifica all'articolo 116 del codice della strada, viene fissato al 30 settembre 2009 il termine massimo entro il quale, per attestare i requisiti fisici e psichici per la guida dei ciclomotori, la certificazione, da parte del medico di medicina generale, potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso dello stesso.

Modifiche al Testo unico sugli stupefacenti (articolo 3, commi 50 e 51)

Con alcune modifiche all'art. 75 del Testo unico sugli stupefacenti (Dpr 9 ottobre n. 309/1990), la sanzione amministrativa della sospensione, o dell'impossibilità temporanea a conseguire la patente di guida - la cui applicazione è possibile ai danni di chi illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o, comunque, detiene sostanze stupefacenti - viene estesa anche al certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli ed al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, estendendo, inoltre, la durata massima della sanzione fino a tre anni.

Analogamente intervenendo sull'art. 75 bis del medesimo Testo unico, nei casi di possibile pericolo per la sicurezza pubblica, derivanti dalle riportate condotte in tema di stupefacenti, ai danni dell'autore delle stesse che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio, o per quelli previsti dalle disposizioni del presente Testo unico, o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente Testo unico, o destinatario di misura di prevenzione, o di sicurezza, la possibile misura di divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore viene estesa ad una durata massima di 4 anni.

Ulteriori modifiche al Codice della strada (articolo 3, comma 52)

Attraverso la sostituzione dell'art. 120 del codice della strada recante, nella nuova versione, i requisiti morali per ottenere il rilascio di tutti i titoli abilitativi alla guida, previsti dall'art. 116 del medesimo codice, viene prevista l'impossibilità di conseguire detti titoli abilitativi, oltre che per i delinquenti abituali, professionali, o per tendenza, per coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personale, o alle misure di prevenzione, anche per le persone condannate per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73 Testo unico) e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ovvero a chi, a seguito delle condotte integranti illeciti amministrativi, relative alle sostanze stupefacenti (art. 75 Testo unico), sia stato soggetto al divieto

di conseguire tali documenti abilitativi.

Qualora le indicate condizioni soggettive interverranno successivamente al rilascio del documento abilitativo, sarà disposta la revoca dello stesso, con impossibilità di conseguirlo nuovamente, prima che siano trascorsi almeno 3 anni. Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, chi provvederà a rilasciare i citati documenti abilitativi senza rispettare i prescritti divieti, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 ad €3.000.

Infine, con una modifica al comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada, viene disposto per le persone destinatarie del divieto di conseguire un titolo abilitativo alla guida dei veicoli (art. 116 Cds), ai sensi dell'art. 75 Testo unico sugli stupefacenti, il prolungamento a 3 anni della durata del limite di potenza specifica dei veicoli, previsto per la guida dei nuovi titolari di patente B.

Modifiche al fondo contro l'incidentalità notturna articolo 6 bis DI 117/2007 (articolo 3 commi 54 e 55)

Il provvedimento incide su alcune tipologie di infrazioni che, se effettuate nelle ore notturne (dalle h 22:00 alle h 7:00), comportano un ulteriore aumento dell'ammenda, o della sanzione amministrativa disposta. In particolare, per i reati di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (art 186 Dlgs 285/1992) e guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (art 187 Dlgs 285/1992), l'ammenda prevista sarà aumentata da un terzo alla metà dei valori attualmente previsti; una quota pari al 20% dell'ammenda, irrogata con la sentenza di condanna, verrà destinata al fondo contro l'incidentalità notturna (art. 6-bis del DI 117/2007).

Nella stessa ottica, le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni degli art. 141 (velocità e gare di velocità), 142 (limiti di velocità), 145 (precedenze), 146 (segnaletica), 149 (Distanza di sicurezza), 154 (Cambio di direzione), 174 (Durata della guida) e 176 (Guida in autostrada) sono aumentate di 1/3, quando le infrazioni saranno commesse nelle citate ore notturne. Anche tali incrementi andranno ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna, istituito dall'art. 6 bis del DI 117/2007.

Disposizioni recanti modifiche al Codice penale

Il provvedimento introduce una serie di modifiche al codice penale in materia di:

1. contrasto nell'impiego di minori nell'accattonaggio (art.3, comma 19);
2. violazione di domicilio e furto aggravato (art. 3, commi 24 e 25);
3. circostanze aggravanti dei delitti di furto e di rapina (art. 3, commi 26 e 27);
4. delitto di truffa, introducendo una nuova aggravante (art.3, comma 28);
5. sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci (art. 3, comma 29);
6. circostanze aggravanti, di cui all'art. 585 cp, inserendo l'ulteriore aggravante del "fatto commesso da persona travisata, o da più persone riunite" (art. 3, comma 59).

Circostanze aggravanti comuni (articolo 1, commi 1 e 7)

Si interviene sull'articolo 61 del codice penale, in materia di



Legale

circostanze aggravanti comuni, disponendo che:

- la cd "aggravante della clandestinità", ossia la circostanza che il colpevole abbia commesso il reato mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale, è applicabile ai soli extracomunitari e agli apolidi;
- la cd "minorata difesa" si configura nel caso in cui l'autore del reato abbia profittato dell'età della persona, che ha subito il danno.

Reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 1, comma 8)

Viene reintrodotta la pena di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis cp), attualmente punibile ai sensi dell'articolo 594 c.p., come delitto di ingiuria aggravata dalla speciale qualifica del destinatario.

In particolare, si prevede la punibilità con la reclusione fino a 3 anni per chiunque, in luogo pubblico, o aperto al pubblico, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, mentre compie un atto d'ufficio ed a causa, o nell'esercizio delle sue funzioni.

È tuttavia prevista:

- l'estinzione del reato se l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato l'intero danno, risarcendo sia la persona offesa, sia l'ente di appartenenza;
- la non punibilità, nel caso in cui il pubblico ufficiale sia condannato per il fatto attribuito, o risulti provata la verità del medesimo, o vi abbia dato causa, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Disposizioni in materia di pene pecuniarie (articolo 3, commi 60-66)

Il provvedimento opera una rivalutazione dell'entità delle pene pecuniarie, previste dal codice penale e dalla legge in materia di sistema sanzionatorio amministrativo (L. 689/81).

In particolare, per quanto riguarda il codice penale, si dispone quanto segue:

1. la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore ad euro 50 (in luogo di 5), né superiore a euro 50.000 (in luogo di 5.164) - art. 24, comma 1 cp;
2. per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 (era di 5) a euro 25.000 (era di 2.065) - art. 24, comma 2 cp;
3. la pena dell'ammenda consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 20 (era 2) né superiore a euro 10.000 (era 1.032);
4. quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250 (era 38), o frazione di euro 250 (era 38), di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Per quanto riguarda la legge 689/81, in materia di sistema sanzionatorio amministrativo, vengono aumentati da lire 12.000 ad euro 10 e da lire 20 milioni ad euro 15.000 i limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie. Il Governo è, inoltre, delegato a rivalutare l'ammontare delle sanzioni penali pecuniarie (multa e ammenda) e le sanzioni amministrative pecuniarie, frutto di depenalizzazioni. Tale rivalutazione dovrà essere operata entro 180 giorni dall'entrata in

vigore del provvedimento in esame e nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, individuati dall'art. 3, comma 65.

Disposizioni varie

Requisiti per ottenere la cittadinanza italiana (articolo 1, commi 11-12)

Viene resa più stringente la normativa in materia di acquisto della cittadinanza. In particolare, si prevede che il coniuge, straniero, o apolide, di cittadino italiano, possa acquistare (mentre fino ad ora l'acquisto era automatico) la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni (in luogo degli attuali sei mesi), oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero.

I suddetti termini sono ridotti della metà, in presenza di figli nati, o adottati dai coniugi.

In ogni caso, è necessario che, al tempo dell'adozione del decreto ministeriale di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e i coniugi non si siano separati.

Le istanze, o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia, o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo pari ad euro 200.

Responsabilità degli enti per i delitti di criminalità organizzata (articolo 2, comma 29)

Si inserisce nel Dlgs n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, un nuovo articolo (24-ter) che prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico dell'ente, in relazione alla commissione di delitti di criminalità organizzata. In particolare, si prevede al comma 1, che in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 416, comma 6 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazione di tipo mafioso anche straniero), 416-ter (Scambio elettorale politico - mafioso) e 630 (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) cp, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

In caso di delitto di associazione a delinquere e di delitti di illegale messa in vendita di armi si prevede una sanzione da 300 a 800 quote (comma 2).

In caso di condanna dell'ente, ai sensi dei commi sopra illustrati, dovranno essere comminate sanzioni interdittive per almeno 1 anno.

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (articolo 2, comma 30)

Il provvedimento interviene sulla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, a causa di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso. In particolare, la disciplina vigente viene modificata sotto i seguenti profili:

- i presupposti per lo scioglimento e la relativa procedura,
- la durata degli effetti dello scioglimento,
- i collegamenti dei singoli amministratori con la criminalità organizzata,
- l'incandidabilità temporanea dei responsabili dello scioglimento,
- i collegamenti e i condizionamenti dei dirigenti e dei dipendenti dell'ente.



Legale

L'Informatore

ottobre 2009

In primo piano

LEGALE

Reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (articolo 3, commi 3-5)

Con l'articolo 3, commi 3-5, si introducono alcune modifiche al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, di cui all'articolo 639 del c.p..

Viene, così, graduata l'entità della pena in relazione all'oggetto del deturpamento e dell'imbrattamento; in tale ottica, è prevista l'aggravante (reclusione da 1 mese a 6 mesi e la multa da 300 a 1.000 euro) per il deturpamento, o imbrattamento di tutti i beni immobili pubblici e privati, anche non compresi nei centri storici, nonché sui mezzi di trasporto pubblici e privati. La sanzione è aumentata in caso di illecito commesso su cose di interesse storico, o artistico, ovunque ubicate.

Viene introdotto, inoltre, un nuovo illecito amministrativo, consistente nel divieto di vendita a minori di bombolette spray, contenenti vernici non biodegradabili, punito con sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.

Decoro delle pubbliche vie e delle strade (articolo 3, comma 6 e 14)

Le sanzioni amministrative pecuniarie, dettate da regolamenti e ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie, non possono essere inferiori a 500 euro.

Chiunque insozzi le strade pubbliche, gettando rifiuti od altri oggetti dai veicoli in sosta, o in movimento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro (nuovo art. 34-bis del codice della strada).

Disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico (articolo 3, commi 16-18)

Si attribuiscono nuovi poteri ai sindaci e ai prefetti in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico; tali poteri sono esercitabili in presenza delle seguenti tipologie di occupazione illecita:

- occupazione che integri il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 cp),
- occupazione che integri l'illecito amministrativo di occupazione della sede stradale (art. 20 codice della strada).

Il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese degli occupanti e, in caso di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno ripristino dei luoghi e al pagamento delle spese, o alla prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni. Sono fatti espressamente salvi i diver-

si provvedimenti adottabili dall'autorità per motivi di ordine pubblico.

I nuovi poteri di ripristino autoritativo sono utilizzabili anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

In caso di occupazione abusiva a fine di commercio, è prevista la trasmissione del relativo verbale di accertamento, da parte dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio.

Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo (articolo 3, commi 7-13)

Fermo quanto previsto dall'art. 134 del Tulp, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento, o di spettacolo, in luoghi aperti al pubblico, o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È contestualmente vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

Il personale addetto ai servizi di cui sopra è iscritto in apposito elenco, tenuto, anche in forma telematica, dal prefetto competente per territorio. A tale elenco dovranno attingere coloro che intendono avvalersi di tale tipologia di personale, dopo averne dato preventiva comunicazione al prefetto.

Con successivo decreto del ministro dell'Interno, saranno stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento, o di spettacolo, sono iscritti nell'elenco, qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal citato decreto ministeriale.

La violazione delle norme indicate è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000.

Spray al peperoncino (articolo 3, comma 32)

Si attribuisce al ministro dell'Interno il compito di definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di olio di peperoncino e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.

Leggi e provvedimenti

In attuazione dell'articolo 7 bis del Dlgs 286/2005, in tema della scheda di trasporto - documento obbligatorio di accompagnamento della merce nell'autotrasporto in conto terzi, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 153, del 4 luglio 2009, il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 giugno 2009.

Il decreto, ha approvato i contenuti della scheda, riportati nel modello allegato al provvedimento ed alla presente nota ed ha

**Contenuti
della scheda di trasporto
Decreto
del ministero
Infrastrutture e Trasporti
del 30 giugno 2009**



Legale

precisato che sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame, che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiori a 50 quintali, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

La scheda di trasporto, compilata dal committente, o da soggetto da esso delegato, e conservata a bordo del veicolo a cura del vettore, può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta, di cui all'art. 6 del Dlgs 286/2005, ovvero da altra documentazione equivalente, avente i medesimi contenuti del modello allegato al provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto, costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto la lettera di vettura internazionale Cmr, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al Dlgs 205/1995, il documento di trasporto di cui al Dpr 472/1996, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci.

Pubblicazione costo chilometrico medio per il consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto di terzi

In attuazione del comma 10, dell'art. 83 bis della legge 133/2008, come modificato dall'art. 7 sexies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato e pubblicato sul proprio sito gli indici di costo del carburante per chilometro e le relative quote di incidenza, articolati per 5 tipologie di veicoli e per 5 classi di percorrenza.

Tali elaborazioni, nelle more delle determinazioni dell'istituendo Osservatorio sulle attività di autotrasporto, e fatta salva l'autonomia negoziale delle parti di prezzi e condizioni nei contratti stipulati in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore, devono essere rispettate nella fissazione dei corrispettivi per i servizi di autotrasporto di merci in conto terzi.

Comune di Milano Provvedimento Pg 558040/2009 Disposizioni per contrastare fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi e provvedimenti

ai minori di 16 anni

Il Comune di Milano con provvedimento Pg 558040/2009 del 17 luglio 2009 ordina, ai pubblici esercizi, ubicati in area a significativa concentrazione di giovani, il divieto di vendita o somministrazione, ai minori di anni 16, di bevande alcoliche di qualunque gradazione. È altresì fatto divieto di detenere o cedere anche a titolo gratuito o consumare le bevande poc'anzi citate.

Tali divieti si estendono anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita, oltre alla vendita e/o somministrazione in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributore automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare mirati controlli.

Chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza in questione, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per legge fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) e nella misura ridotta fissata con deliberazione di Gc n. 1756 del 17 luglio c.a.

È prevista, inoltre, la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande, ai sensi dell'art. 13, L. 689/1981 e l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della citata legge.

L'ordinanza in oggetto ha una validità sperimentale di 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di 10 giorni di pubblicazione nell'Albo pretorio.

Misure anticrisi 2009 Legge n. 102 del 3/8/2009 di conversione, con modificazioni, del Dl n. 78 del 1/7/2009 Dl n. 103 del 3/8/2009 con disposizioni correttive

Nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, Supplemento ordinario n. 140, è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009, n. 102 avente ad oggetto la conversione, con modificazioni, del decreto legge anticrisi n. 78 del 2009.

Sempre nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, è stato pubblicato il decreto legge 3 agosto 2009, n. 103 recante alcune disposizioni correttive del citato decreto legge anticrisi n. 78.

Le modifiche introdotte dal summenzionato decreto legge riguardano l'acquisizione del concerto del ministro dell'Ambiente in materia di interventi urgenti relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché ribadiscono il principio della specificità della notizia del danno al fine dell'esercizio dell'azione di danno erariale da parte della Corte dei conti.



Legale

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi e provvedimenti

LEGALE

Si ritiene, quindi, opportuno per gli aspetti di competenza illustrare, di seguito, le disposizioni di maggiore impatto per le categorie rappresentate contenute nella legge di conversione.

Attività di commercio su aree pubbliche - Obbligo di presentazione del Durc (articolo 11-bis)

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è soggetta, alla presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio del titolo autorizzatorio, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Cnel, verifica la sussistenza del documento stesso.

Con la disposizione in esame viene, inoltre, modificato l'articolo 29 del decreto legislativo n.114/1998, che disciplina le sanzioni per coloro che esercitano il commercio sulle aree pubbliche prevedendo, tra i casi di revoca dell'autorizzazione, la mancata presentazione iniziale ed annuale del Durc.

Prevenzione incendi nelle attività alberghiere (articolo 23, comma 9)

L'articolo in commento dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2010 del termine per il completamento dei lavori strutturali finalizzati all'adeguamento alle vigenti disposizioni di Legge per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del Dm 9 aprile 1994, con oltre 25 posti letto.

La proroga del suddetto termine si applica anche alle strutture per le quali venga presentato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, il progetto di adeguamento al comando provinciale dei vigili del fuoco competente territorialmente per l'acquisizione del parere di conformità.

In pendenza del termine della presentazione del progetto è prevista la sospensione di ogni accertamento amministrativo e giurisdizionale sull'adeguamento delle strutture al Dm 9 aprile 1994 e successive modifiche.

Sportello unico per le attività produttive (articolo 11-ter)

Con la disposizione in esame, sono ricomprese tra le attività del Suap anche quelle, originariamente escluse, disciplinate da leggi speciali che ne individuavano anche l'autorità amministrativa competente.

Comunicazione unica proroga dei termini (articolo 23 comma 13)

In relazione alla comunicazione unica per l'avvio di attività di impresa, viene confermata la data del 1° ottobre 2009 per la nuova decorrenza di un periodo transitorio di 6 mesi durante i quali sarà ancora possibile espletare separatamente ed in forma cartacea le pratiche di iscrizione al registro imprese, all'Inps ed all'Inail e di richiesta della partita Iva e del codice fiscale.

Il sistema della comunicazione unica sarà, quindi, obbligatorio per tutte le imprese a partire dal 1° aprile 2010.

Valutazione di impatto ambientale (articolo 23, comma 21 quinquies)

La disposizione in esame prevede che i progetti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 4/2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 apr-

le 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e sottoposti alla fase di valutazione d'impatto ambientale dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di impatto ambientale; trascorso detto termine e, fatta salva una eventuale proroga concessa, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata. **Rivendita di generi di Monopolio (articolo 23, comma 21 sexies)**

Con l'articolo in oggetto viene riaperto, per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento, il termine entro il quale le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 ed in possesso di requisiti di cui all'art 65, comma 2, della legge 342/2000, possono presentare istanza per essere trasformate in rivendite ordinarie, a condizione che le suddette siano intestate a persone fisiche entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Auto a noleggio con conducente (articolo 23 comma 2)

Viene prorogata al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'entrata in vigore delle norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea disposte dalla legge di conversione del Dl 207/2008 (art. 29 comma 1 - quater).

Class action (articolo 23 comma 16)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2009 l'entrata in vigore delle norme sull'azione collettiva (c.d. Class action) contenute nella legge n. 244/2007.

Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici (art. 4 quater)

Le novità introdotte dalla previsione in esame relativamente al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano innanzitutto le procedure ristrette in cui, ai termini specifici già previsti per la ricezione delle offerte (art. 70, comma 11, lett. b), se ne aggiunge uno nuovo di quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo.

La suddetta disposizione non si applica quando ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori e l'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo.

Nell'ambito dei criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, viene abrogato l'art. 86, comma 5, da cui ne consegue che le giustificazioni relative alle voci di prezzo, che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, non dovranno più essere prodotte sin dalla presentazione delle offerte.

Tali giustificazioni, infatti, potranno essere richieste successivamente, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi del riformulato art. 87, comma 1, che stabilisce, altresì, che all'esclusione possa provvedersi solo all'esito di un'ulteriore verifica da svolgere in contraddittorio.

Il nuovo art. 88, comma 1, stabilisce, invece, che le giustificazioni debbano essere richieste per iscritto dalla stazione appaltante che, a sua volta, assegna al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni entro cui presentarle, sempre per iscritto.

All'art. 88 viene, poi, aggiunto un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale la stazione appaltante, ove lo ritenga oppor-



Legale

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi e provvedimenti

tuno, può altresì istituire una commissione per esaminare le giustificazioni prodotte. La medesima stazione, qualora non ritenga tali giustificazioni sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può inoltre richiedere all'offerente le opportune precisazioni che dovranno essere dallo stesso fornite entro un termine di cinque giorni.

I commi 3 e 4, così come riformulati, dispongono, inoltre, che la stazione appaltante - ovvero la commissione ove istituita - esamini gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni eventualmente fornite e, prima di procedere all'esclusione di quella ritenuta eccessivamente bassa, convochi l'offerente almeno tre giorni prima, invitandolo a indicare ogni ulteriore elemento utile.

È, altresì, modificato il comma 7 della medesima norma introducendo la possibilità per la stazione appaltante, in alternativa alle modalità ivi previste, purché tale facoltà sia prevista nel bando/avviso di gara o nella lettera di invito, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, entro il limite della quinta offerta.

Vengono, infine, ridotti alcuni termini (da 90 a 60 gg. e da 60 a 45 gg.) in materia di procedure di valutazione d'impatto ambientale (art. 165) nonché di progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (art. 166).

Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 9)

La disposizione in esame conferma l'impegno delle pubbliche amministrazioni ad individuare entro il prossimo 31 dicembre le opportune misure organizzative (da pubblicare sul sito di ciascuna amministrazione) atte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Disposizioni in materia di giochi (articolo 15-bis)

Attraverso una modifica dell'articolo 38 della L. 388/2000 (legge Finanziaria 2001), relativo al nulla osta rilasciato dall'amministrazione finanziaria per gli apparecchi di divertimento ed intrattenimento, viene stabilito che, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 110, commi 6, lett. b., e 7 del Tulpis, il nulla osta richiesto dai gestori dei suddetti apparecchi e congegni, rilasciato dal ministero dell'Economia e delle Finanze - amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, decade automaticamente qualora gli stessi risultino, per un periodo superiore a 60 giorni anche non continuativi, non collegati alla prescritta rete telematica.

È, inoltre, ridefinita la sanzione amministrativa pecuniaria (che passa a 4.000 euro per ciascun apparecchio) da comminarsi a chiunque sul territorio nazionale distribuisce o installa o, comunque, consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque genere di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche indicate nel Tulpis (art. 110 commi 6 e 7 Rd 773/1931). La stessa sanzione si applica a coloro che corrispondono, a fronte delle vincite, premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.

Con il comma 3 della disposizione in commento viene, invece, estesa l'esclusione della responsabilità prevista dall'art. 12, comma 1, lettera i) del Dl 39/2009 (cd Dl Abruzzo) anche nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 39-quater, comma 2, del Dl 269/2003 qualora abbiano adempiuto all'obbligo

di segnalazione all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illecite o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Anche negli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica possono essere effettuati sia gli accertamenti e i controlli di cui all'articolo 51 del Dpr 633/72 da parte dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (cfr art. 39-quater del Dl 269/2003) sia i poteri di accesso e ispezione tecnica ed amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera i) del Dl Abruzzo (Dl 39/2009).

Piano straordinario di contrasto al gioco illegale (articolo 15-ter)

Con la disposizione in commento, al fine di promuovere un piano straordinario di contrasto del gioco illegale, viene istituito, presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un apposito comitato composto dai rappresentanti di vertice della polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri, del corpo della Guardia di finanza e della stessa amministrazione autonoma.

Il comitato, che può avvalersi dell'ausilio della società Sogei spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici ed associazioni rappresentative, sovrintende alla definizione di strategie ed indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza e tutela dei minori.

È istituita, inoltre, una apposita banca dati alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall'attività di controllo da chiunque effettuata.

Disciplina Corte dei conti (articolo 17, commi 30-30quater)

1. Estensione ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità (articolo 17, comma 30)

In tema di controllo preventivo di legittimità, si attribuisce alla sezione centrale del controllo di legittimità la competenza relativa al controllo in materia di atti e contratti relativi al conferimento di incarichi di lavoro temporanei individuali, conferiti a personale esterno alla Pa, nonché al conferimento da parte delle amministrazioni pubbliche di studi e consulenze.

2. Azione per il risarcimento del danno all'immagine (articolo 17, comma 30-ter)

Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'art. 7 della legge n. 97/2001.

A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

3. Azione di responsabilità (art. 17, comma 30-quater)

In tema di elemento soggettivo dell'azione di responsabilità si stabilisce che la gravità della colpa è esclusa - e conseguentemente non si configura responsabilità - se il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di



Legale

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi e provvedimenti

LEGALE

controllo preventivo di legittimità limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Il principio della rilevanza, ai fini della quantificazione del danno erariale, dei vantaggi e delle utilità connessi alla condotta illecita del dipendente soggetto a giudizio è riferita non solo alla collettività e all'amministrazione di appartenenza, ma anche alle altre amministrazioni.

La legge 3 agosto 2009, n. 102 ed il decreto legge 3 agosto 2009, n. 103 sono entrati in vigore il 5 agosto 2009.

Regolamento (Ce) n. 450 della Commissione del 29 maggio 2009 Materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Il regolamento (Ce) n. 1935/2004 ha stabilito che i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari rientrano nel suo ambito di applicazione. Di conseguenza, l'insieme delle disposizioni riguardanti tali materiali ed oggetti si applicano anche ai materiali e articoli attivi e intelligenti.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento prevede la possibilità di adottare misure specifiche per alcuni gruppi di materiali e oggetti e descrive la procedura da seguire per autorizzare le sostanze utilizzate a livello comunitario.

Il regolamento (Ce) n. 450/2009, in esame, pubblicato nella Guue L 135/3 del 30 maggio, costituisce una misura specifica del regolamento n. 1935. Esso definisce le norme per i materiali e oggetti attivi e intelligenti, in aggiunta alle norme generali già stabilite nel regolamento n. 1935, per garantirne l'impiego in condizioni di sicurezza.

Si ricorda che per «materiali e oggetti attivi» s'intendono quei materiali ed oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbono dagli stessi.

L'articolo 4 del regolamento n. 450 riguarda l'immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti che possono essere immessi sul mercato solamente se sono:

- a) adeguati ed efficaci per l'uso al quale sono destinati;
- b) conformi ai requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1935/2004;
- c) conformi ai requisiti particolari di cui all'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 1935/2004;
- d) conformi ai requisiti relativi all'etichettatura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (Ce) n. 1935/2004;
- e) conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al capo II del regolamento;

f) conformi ai requisiti relativi all'etichettatura e alla dichiarazione di cui ai capi III e IV del regolamento.

Nei componenti di materiali ed oggetti attivi ed intelligenti possono essere quindi presenti ed utilizzate soltanto le sostanze incluse nell'elenco comunitario delle sostanze autorizzate (vedi art. 5).

Per essere iscritte nell'elenco comunitario, le sostanze che costituiscono componenti di materiali e oggetti attivi e intelligenti devono essere conformi all'articolo 3 e, se del caso, all'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 1935/2004 nelle condizioni di impiego previste per il materiale od oggetto attivo o intelligente di cui trattasi.

L'elenco comunitario viene redatto sulla base di domande presentate dagli interessati, conformemente all'articolo 9 del regolamento (Ce) n. 1935/2004.

Le domande dei produttori di materiali attivi ed intelligenti (degli importatori e/o degli utilizzatori commerciali) devono essere presentate entro 18 mesi dalla pubblicazione degli orientamenti dell'autorità europea per la sicurezza alimentare relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze utilizzate nei materiali e oggetti attivi e intelligenti.

L'autorità pubblica tali orientamenti entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento (30 novembre).

L'operatore deve quindi mettere a disposizione delle autorità competenti nazionali un'adeguata documentazione dalla quale risulti che i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, nonché i singoli componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti, sono conformi al regolamento in esame. La documentazione deve contenere informazioni concernenti l'adeguatezza e l'efficacia dei materiali e oggetti, le condizioni e i risultati delle prove, dei calcoli o delle altre analisi, nonché le prove della sicurezza o la dimostrazione logica della conformità.

Per quanto riguarda l'etichettatura, si sottolinea che i materiali e oggetti attivi e intelligenti o le parti di essi, qualora diano l'impressione d'essere commestibili, devono recare, affinché il consumatore possa individuare le parti non commestibili:

- a) la dicitura «NON MANGIARE»; e
- b) quando sia tecnicamente possibile, il simbolo riprodotto nell'allegato I.

Tali informazioni devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili, stampate in caratteri di almeno 3 mm e conformi a quanto disposto dall'articolo 15 del regolamento n. 1935.

Le sostanze attive rilasciate sono considerate ingredienti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e sono dunque soggette alle disposizioni di tale direttiva.

Ortofrutticoli freschi Nuove norme di commercializzazione

Il regolamento (Ce) n. 1221/2008 ha deregolamentato la normativa comunitaria concernente le norme di commercializ-



Legale

zazione degli ortofruttili freschi e i relativi controlli di conformità, riducendo il numero di prodotti, sottoposti a norma di commercializzazione specifica.

La citata normativa comunitaria è in vigore dal 1° luglio del corrente anno.

Il decreto nazionale di applicazione del regolamento comunitario è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 1 agosto. Porta il n. 4982, è datato 25 giugno 2009 ed è intitolato: "Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofruttili freschi e delle banane, in attuazione dei regolamenti (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio, (Ce) n. 1580/2007 della Commissione (Ce) n. 2257/94 della Commissione.

Gli aspetti di maggior rilievo sono già stati illustrati con la circolare n. 30 del 6° luglio.

Si stima, comunque, utile ribadire che:

- la Commissione europea ha ridotto a dieci i prodotti soggetti a norma specifica: si tratta di mele, agrumi, kiwi, lattughe, pesche e pesche noci, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola e pomodori, che rappresentano il 75% in valore degli scambi europei; per questi prodotti vengono confermate le disposizioni di corretta commercializzazione finora vigenti (vedi nota 1)

- di conseguenza, sono state abrogate le norme di commercializzazione per i seguenti prodotti: albicocche, carciofi, asparagi, melanzane, avocado, fagiolini, cavoli di Bruxelles, carote, cavolfiori, ciliegie, zucchine, cetrioli, funghi coltivati, aglio, nocciole in guscio, cavoli cappucci, porri, meloni, cipolle, piselli, prugne, sedani da coste, spinaci, noci in guscio, cocomeri e cicoria witloof;

- l'azione di semplificazione, sostenuta dal commissario Fischer Boel, è stata parzialmente vanificata dall'intervento del nostro ministero dell'Agricoltura che, ai dieci prodotti, soggetti a normativa specifica, ha aggiunto altri nove prodotti sottoposti a norma generale (vedi nota 2); i prodotti in questione sono: aglio, ciliegie, meloni, carciofi, melanzane, fagiolini, carote, cavolfiori e cipolle.

Norma di commercializzazione generale

1. Requisiti qualitativi minimi

Tenuto conto delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

- * interi;
- * sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- * puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- * praticamente privi di parassiti;
- * praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
- * privi di umidità esterna anormale;
- * privi di odore e/o sapore estranei.

Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire:

- * il trasporto e le operazioni connesse,
- * l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

2. Caratteristiche minime di maturazione

I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e avere un grado di maturazione sufficiente.

Lo stato di sviluppo e di maturazione dei prodotti devono esse-

L'Informatore

ottobre 2009

Leggi e provvedimenti

re tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.

3. Tolleranza

In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10% in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

4. Indicazione dell'origine del prodotto

Nome completo del paese di origine. Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile dai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile dai consumatori del paese di destinazione.

Etichettatura prodotti ittici Nuove indicazioni Legge n. 99 del 23/7/2009

Nel supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, è stata pubblicata la legge n. 99 del 23 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. L'articolo 18 del provvedimento interessa, in generale, il comparto agro alimentare prevedendo azioni a tutela della qualità delle produzioni e, più in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura, il contrasto alla contraffazione, nonché la salvaguardia delle specie ittiche protette, o prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore.

Per garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti italiani della pesca e dell'acquacoltura non destinati all'esportazione, il comma 3 dell'art. 18 dispone l'obbligo, a carico dei soggetti d'impresa esercenti la pesca, di fornire, per tutte le partite, le seguenti informazioni:

1. il numero di identificazione di ogni partita;
2. il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
3. il peso vivo espresso in chilogrammi;
4. la data della cattura, della raccolta, ovvero la data d'asta del prodotto;
5. il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
6. il nome e l'indirizzo dei fornitori;
7. l'attrezzo della pesca.

Sono esonerati i soggetti e le imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e, comunque, alle partite di peso inferiore ai 15 chilogrammi (vedi comma 5).

Di particolare rilievo il comma 4 dello stesso articolo, che prevede l'individuazione di un sistema specifico di marcatura ed etichettatura dei prodotti ittici, che sarà regolato, nella sua concreta applicazione, con successivo decreto ministeriale.

L'articolo in esame (come tutta la legge n. 99) è entrato in vigore il 15 agosto.



Legale

Si resta, invece, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione, che vedrà certamente coinvolto anche il settore commerciale di ingrosso - in qualità di acquirente del prodotto e successivo distributore - ed al dettaglio - nella veste

di fornitore delle nuove indicazioni al consumatore. Per l'attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura, relativamente agli anni 2010 e 2011, sono stati destinati due milioni di euro.

Varie

Piano triennale di finanza pubblica **Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile (1ª parte)**

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.140 del 19 giugno 2009 - supplemento ordinario n. 95 - la legge 18 giugno 2009, n.69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile".

Il provvedimento è entrato in vigore il 4 luglio 2009.

Il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria 2009, deriva dallo stralcio del disegno di legge recante "disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (AC1441) presentato dal Governo in Parlamento lo scorso 2 luglio nell'ambito del cd piano triennale di finanza pubblica.

Iniziamo a illustrare di seguito le principali disposizioni contenute nel provvedimento ed afferenti le materie di competenza della scrivente Direzione.

Disposizioni in materia di giustizia

Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo (articolo 44)

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo amministrativo, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e di Cassazione, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

Tra i principi e i criteri direttivi cui dovranno attenersi i decreti legislativi sono indicati:

- assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie e l'individuazione di misure per l'eliminazione dell'arretrato;
- disciplinare le funzioni del giudice anche disciplinando, ed

eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice nonché prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

- riordinare il sistema delle impugnazioni, anche disciplinando la concentrazione delle stesse, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

- razionalizzare le norme vigenti in materia di contenzioso elettorale.

Modifiche al libro primo del codice di procedura civile recante le disposizioni generali (articolo 45)

L'articolo 45 interviene a modificare il libro primo del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali.

Il primo comma (che modifica l'art. 7 cpc), amplia la competenza del giudice di pace aumentando la competenza per valore fino a 5.000 euro per le cause relative a beni mobili, invece che fino a 2.582,28 euro, come attualmente previsto; fino a 20.000 euro per le cause di risarcimento danno da circolazione, invece che 15.493,71 euro, come attualmente previsto). Inoltre, prevede che il giudice di pace sia competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Il comma 2 modifica l'art. 38 cpc, in materia di incompetenza, prevedendo che le questioni di competenza siano eccepiti immediatamente nella fase iniziale della causa.

I commi 3-6 stabiliscono che tutte le decisioni in materia di litispendenza, connessione, continenza, ecc. siano adottate con ordinanza, anziché con sentenza, e dunque motivate in forma più sintetica. Il comma 6, inoltre, apporta modifiche all'art. 50 cpc, dimezzando da 6 a 3 mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.

Il comma 7 modifica l'art. 54 cpc, rendendo facoltativa (e aumentandone l'importo) l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di chi abbia presentato un'istanza di ricusazione inammissibile o infondata.

Il comma 8 aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, ex art. 67 cpc, al custode che non abbia eseguito l'incarico assunto.

Il comma 9 modifica l'art. 83 cpc, in materia di procura alle liti, prevedendo che la procura speciale possa essere apposta anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore. Si prevede inoltre che la procura si consideri apposta in calce anche se è rilasciata su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, indivi-



Legale

L'Informatore

ottobre 2009

Varie

duati con apposito decreto del ministro della Giustizia.

Il comma 10 modifica l'art. 91 cpc, in materia di condanna alle spese emessa con la sentenza di condanna, introducendo un meccanismo sanzionatorio a carico della parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte.

Il comma 11 modifica il secondo comma dell'art. 92 cpc, introducendo limitazioni alla possibilità per il giudice di compensare le spese di giudizio (salvo il caso di soccombenza reciproca, il giudice potrà procedere alla compensazione solo se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione).

Il comma 12 aggiunge un nuovo comma all'art. 96 cpc, in materia di responsabilità aggravata della parte per la c.d. lite temeraria, prevedendo che, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può inoltre condannare il soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Il comma 13 aggiunge un nuovo comma all'art. 101 cpc, in materia di principio del contraddittorio, che prevede che il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

Il comma 14 modifica l'art. 115, primo comma, cpc, autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il comma 15 aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, ex art. 118, terzo comma, cpc, al terzo che abbia rifiutato di eseguire l'ordine del giudice di consentire sulla sua persona o sulle cose in suo possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa.

Il comma 16 modifica il regime di pubblicità della sentenza di cui all'art. 120 cpc, autorizzandone la pubblicazione su testate radiofoniche, televisive e in siti internet.

Il comma 17, attraverso una novella all'art. 132 cpc, semplifica il contenuto della sentenza, prevedendo che essa contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il comma 18, modificato dalla Camera, aggiunge un comma all'art. 137 cpc in materia di notificazioni informatiche, disciplinando il caso in cui l'atto da notificare o comunicare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda indirizzo di posta elettronica.

Il comma 19 interviene sull'istituto della rimessione in termini, consentendone un'applicazione generalizzata anche con riferimento a fasi diverse rispetto alla trattazione del giudizio di primo grado.

Esecuzione mobiliare presso il debitore (articolo 48)

L'articolo 48 interviene in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore, introducendo il nuovo art. 540-bis cpc. Tale disposizione disciplina la possibilità di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimanga-

no invenduti anche dopo il secondo incanto.

Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (articolo 49)

L'articolo 49 introduce alcune novità in materia di processo di esecuzione. Il comma 1 introduce il nuovo art. 614-bis cpc, che prevede che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare contenga anche la determinazione di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Tale novità non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 cpc. Il comma 2 sopprime l'ultimo periodo dell'art. 616 cpc, ai sensi del quale l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cpc è decisa con sentenza non impugnabile. Il comma 3, riformulando i commi terzo e quarto dell'art. 624 cpc, in materia di effetti della sospensione dell'esecuzione nel caso di opposizione all'esecuzione stessa, prevede quale ulteriore condizione alla dichiarazione giudiziale di estinzione del processo, la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato ex art. 616 cpc dal giudice dell'esecuzione. Il comma 4 modifica il secondo comma dell'art. 630 cpc, in materia di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, stabilendo che l'estinzione può anche esser dichiarata d'ufficio, introduce un termine ultimo per la dichiarazione di estinzione da parte del giudice nonché l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza, a cura del cancelliere, ove non pronunciata in udienza.

Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile (articolo 50)

L'articolo 50 modifica l'articolo 669-septies cpc eliminando la possibilità di fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice in fase cautelare ante-causam, nonché l'art. 669-octies cpc stabilendo che nel pronunciare un provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, il giudice deve sempre provvedere sulle spese del procedimento cautelare.

Procedimento sommario di cognizione (articolo 51)

L'articolo 51 prevede l'inserimento, nel Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, di un nuovo Capo III-bis (composto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater) che aggiunge tra i procedimenti speciali del Libro IV il procedimento sommario di cognizione. Tale procedimento può essere attivato, mediante ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 702-bis). La trattazione è deformalizzata (art. 702-ter). Il procedimento si conclude con la pronuncia di un'ordinanza che produce gli effetti della cosa giudicata di cui all'art. 2909 c.c. (e dunque farà stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa), qualora non sia appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione (art. 702-quater).

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (articolo 52)

L'articolo 52 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.



Legale

L'Informatore

ottobre 2009

Varie

LEGALE

Il comma 1 modifica l'art. 23, ponendo un tetto alla percentuale degli incarichi affidabili dagli uffici giudiziari ad uno stesso consulente tecnico.

Il comma 2 aggiunge l'art. 81-bis che disciplina il calendario del processo, fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie e recante l'indicazione delle udienze e degli incombenenti che verranno espletati.

Il comma 3 introduce l'art. 103-bis che disciplina il modello di testimonianza scritta richiamato dal nuovo art. 257-bis cpc (a sua volta introdotto dall'art. 46, comma 8, del disegno di legge in esame).

Il comma 4 modifica l'art. 104, prevedendo che la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni possa essere disposta anche d'ufficio.

Il comma 5, novellando il primo comma dell'art. 118, limita l'estensione della motivazione della sentenza.

Il comma 6, novellando l'art. 152, introduce un limite alle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali.

Il comma 7, infine, introduce un nuovo art. 186-bis, secondo il quale i giudizi di opposizione in materia esecutiva sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

Controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali (articolo 53)

L'articolo 53 abroga l'art. 3 della legge 102/2006, che assoggetta al rito del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.

Delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili (articolo 54)

L'articolo 54 reca una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. Ai fini di tale semplificazione si prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione, introdotto dall'art. 51 del disegno di legge in esame) e si dispone inoltre la soppressione del rito societario di cui al decreto legislativo 5/2003.

Notificazioni a cura dell'Avvocatura dello Stato (articolo 55)

L'articolo 55, interviene sulla disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla quale riconosce la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate di notifica previste per gli avvocati del libero foro.

Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali (articolo 56)

L'articolo 56 prevede che, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/1981, la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione udienza equivalga alla notifica degli stessi (comma 1) e che il limite alla presentazione di nuove domande di cui all'art. 11 della legge 222/1984 si applichi anche alle domande volte a

ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (comma 2).

Giustizia amministrativa: perenzione del ricorso (articolo 57)

L'articolo 57 interviene sull'art. 9, comma 2, della legge 205/2000 (recante "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa"), prevedendo la perenzione del ricorso ultraquinquennale qualora, una volta fissata l'udienza di discussione nel merito, nessuna delle parti costituite dichiarò di avere interesse alla decisione.

Disposizioni transitorie (articolo 58)

L'articolo 58 reca alcune disposizioni transitorie, prevedendo che, salvo alcune eccezioni, le modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione di cui al provvedimento in esame si applichino ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore.

Decisione delle questioni di giurisdizione (articolo 59)

L'articolo 59 detta disposizioni in materia di risoluzione delle questioni di giurisdizione, volte a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali (articolo 60)

L'articolo 60 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale; la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all'azione ordinaria, dovrà essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito registro tenuto dal ministero della Giustizia.

Disposizioni in materia di concordato (articolo 61)

L'articolo 61 attraverso una modifica all'art. 125 della Legge fallimentare, interviene in materia di concordato fallimentare, disciplinando in particolare la procedura applicabile nel caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta.

Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili (articolo 62)

L'articolo 62 introduce nel codice civile gli articoli aggiuntivi 2668-bis e 2668-ter, relativi alla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, con norme che vengono estese anche alla durata dell'efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari (articolo 63)

L'articolo 63 inserisce nella legge 52/1985 il nuovo art. 19-bis, ai sensi del quale le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni devono essere eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni stac-



Legale

L'Informatore

ottobre 2009

Varie

cate dei servizi di pubblicità immobiliare (articolo 64)

L'articolo 64 consente il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, confermando il mantenimento per ciascuna sezione staccata dell'attuale circoscrizione territoriale ed esplicitando che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio (articolo 65)

L'articolo 65 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia (articolo 67)

L'articolo 67 contiene disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure della loro riscossione. In particolare, il comma 1 modifica le modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna nel processo penale, prevedendo la pubblicazione non più soltanto su uno o più giornali, ma anche sul sito internet del ministero della Giustizia. Il comma 3 apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (Dpr 115/2002). Esse riguardano, tra l'altro, l'importo dovuto per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione (lettere a) e c)); la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale (lettera d); il sistema di recupero delle spese di giustizia, anche con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito (lettere e) ed f). Con riferimento quindi al recupero delle spese di mantenimento in carcere, delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo civile e penale, viene completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo (lettere g), h) ed i). I commi 4, 5 e 6 recano disposizioni transitorie. Il comma 7 apporta alcune modifiche alla disciplina della riscossione affidata a Equitalia spa dalla legge Finanziaria per il 2008.

Rimedi giuziziali contro la pubblica amministrazione (articolo 69)

L'articolo 69 interviene sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al Dpr 24 novembre 1971, n. 1199, prevedendo, tra l'altro, che il decreto che decide il ricorso straordinario sia in ogni caso conforme al parere del Consiglio di Stato.

(continua)

Termini di pagamento Dlgs n.231/2002 Saggio di interesse Semestre 1°luglio-31 dicembre 2009

Si informa che nella Gazzetta ufficiale n. 199 del 28 agosto 2009 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il semestre 1°luglio - 31 dicembre 2009 è determinato nella misura dell'1 per cento.

Tale saggio di riferimento, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), deve essere maggiorato di sette punti percentuali (art. 5, comma 1). Si ricorda che tale determinazione del saggio di interessi è, in linea generale, derogabile dalle parti.

In caso di contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili il saggio di interessi di cui all'art 5, comma 1 è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Segnalazione bollettini equivoci

Recentemente, sono stati diffusi a numerose aziende alcuni bollettini, contenenti l'indicazione "Proposta di inclusione nell'Elenco delle ditte italiane operanti in Europa in ambito commercio, industria, agricoltura ed artigianato".

I citati bollettini contengono la richiesta di controllare la dicitura del testo e di comunicare eventuali errori e/o cambiamenti, perché gli stessi vengano inclusi nell'elenco di cui si è detto, redatto e gestito da tale Elime di Giuliana Columbano, CP 74 snc 4, 07100 Sassari.

Tale inclusione è meramente facoltativa e la ridetta proposta non proviene da alcun ente pubblico, o amministrazione, quali, ad esempio, il Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Si precisa che la detta inserzione viene effettuata ad un costo di euro 398,23, Iva inclusa.

Quanto sopra premesso, si invitano i destinatari della presente segnalazione a non compilare il bollettino di cui trattasi ed a non apporre alcuna firma e/o timbro, onde evitare di contrarre una obbligazione giuridicamente vincolante ed onerosa.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

ottobre 2009

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Bando per l'assegnazione di voucher alle micro e piccole imprese lombarde per l'abbattimento dei costi di partecipazione alle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale in Lombardia - Scadenza ad esaurimento fondi **Pag. 85**

BANDI

- ▶ Bando per l'accesso alle risorse per lo sviluppo della competitività delle imprese turistiche lombarde **Pag. 85**
- ▶ Articolo 24 legge regionale 22/06: fondo di rotazione per interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente, con particolare riguardo alle iniziative promosse da giovani, donne e soggetti svantaggiati **Pag. 86**
- ▶ Iniziative a sostegno dell'accesso al credito delle Pmi milanesi (anno 2009) **Pag. 86**

Il bando è accessibile sino ad esaurimento fondi disponibili, di cui:

- € 770.000 riservati alla provincia di Milano;
- € 260.000 riservati alla provincia di Monza e Brianza.

L'agevolazione concedibile alle micro e piccole imprese aventi sede legale o operativa in Lombardia consiste nell'assegnazione di voucher per la partecipazione a fiere internazionali che si svolgono in Lombardia (elencate nell'allegato al testo ufficiale del bando). Ogni impresa può ottenere al massimo 2 voucher nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 ed il 30 settembre 2010.

Il valore del voucher per singola fiera è di:

- € 2.000 euro a fronte di una spesa minima di € 4.000;
- € 1.000 euro a fronte di una spesa minima di € 2.000.

utilizzabile a titolo di rimborso per spese di:

- affitto spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della fiera);
- allestimento stand (fino ad un valore massimo del 50% del voucher assegnabile).

La richiesta di voucher dovrà essere presentata esclusivamente in via informatica sul sito Internet <http://89.96.190.11/> a partire dal 28 settembre 2009, e completata da invio cartaceo entro 10 giorni consecutivi dall'invio telematico, sulla base della programmazione in tre quadrimestri del calendario delle fiere internazionali disponibile sui siti web www.regione.lombardia.it, www.lombardiefiere.regione.it, www.lombardia-point.it, compresi i siti delle Camere di Commercio di Milano e di Monza e Brianza.

BANDI E FINANZIAMENTI

IN PRIMO PIANO

Bando per l'assegnazione di voucher alle micro

e piccole imprese lombarde per l'abbattimento dei costi di partecipazione alle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale in Lombardia Scadenza ad esaurimento fondi

Lanciato da Regione Lombardia il bando per l'assegnazione di voucher alle micro e piccole imprese lombarde per l'abbattimento dei costi di partecipazione alle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale in Lombardia.

Bandi

Bando per l'accesso alle risorse per lo sviluppo della competitività delle imprese turistiche lombarde Scadenza 16 novembre

Per sostenere la competitività delle imprese turistiche lombarde Regione Lombardia mette a disposizione 11.400.000€, mediante due misure di agevolazione:

Misura A volta a sostenere progetti di investimento coerenti con gli obiettivi previsti dagli strumenti di programmazione regionale nonché a promuovere la qualità delle strutture turistiche e dei servizi offerti;

Misura B volta ad incentivare lo sviluppo della collaborazione tra le imprese e l'integrazione tra le attività ed i servizi al fine di rendere più competitiva l'offerta sul mercato,



Bandi e finanziamenti

Gli obiettivi fissati nelle due misure sono perseguibili mediante la predisposizione e la realizzazione dei programmi di sviluppo della competitività (Psc) costituiti da un insieme di almeno tre progetti di investimenti finalizzati alla promozione e alla qualificazione dell'offerta turistica promossi e attuati dai beneficiari variamente identificati in relazione alle 2 misure:

- micro, piccole e medie imprese turistiche e/o loro aggregazioni che svolgono attività ricettive, correlate alla valorizzazione turistica e indirizzate ai turisti (Misura A);
- consorzi, società consortili, cooperative e società cooperative in forma singola o associata, altre aggregazioni stabili o temporanee di Mpmi, nonché imprese turistiche associate ad essi (Misura B).

Il partenariato di beneficiari/attuatori dei progetti di investimento è guidato da un capofila, il cui ruolo può essere rivestito, tra l'altro, dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative (l. n.580/93).

I singoli progetti di investimento che compongono il Psc devono contemplare spese ammissibili di entità non inferiore a 100.000 € e non superiore a 300.000 € complessivi.

Il Psc deve racchiudere progetti di investimento ammissibili di entità non inferiore a 600.000 € e non superiore a 1.500.000 € complessivi.

Il contributo concedibile ai beneficiari è pari al massimo al 50% delle spese ammissibili, di cui:

il 25% a fondo perduto e il restante 25% a rimborso.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai capofila esclusivamente in forma telematica a partire dalle ore 10.00 del 1° settembre 2009.

Articolo 24 Lr 22/06 Fondo di rotazione per interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente, con particolare riguardo alle iniziative promosse da giovani, donne e soggetti svantaggiati

Il bando prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato principalmente a favore di: 1) nuove società di persone e società di capitale di ogni settore economico, composte per

L'Informatore

ottobre 2009

Bandi

2/3 da donne, e/o da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni; e/o da soggetti svantaggiati; 2) nuove ditte individuali e imprese familiari operanti esclusivamente nei settori manifatturiero (classificazione Ateco 2007: sezione "C") e dei servizi alle imprese e alle persone (classificazione Ateco 2007: sezioni: "L", "M", "N" e "S" classe 96); 3) nuove imprese operanti nel settore dei servizi di cura per l'infanzia (classificazione Ateco 2007: "Q", classe 88.91").

Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti relativi a progetti finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente. L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato fino all'80% dell'investimento complessivo ammissibile e per un importo non inferiore a € 15.000,00 e non superiore a € 30.000,00 (per le ditte individuali e le associazioni professionali) e a € 150.000,00 (per le società).

Il finanziamento è a medio termine, con durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni e con un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni. La domanda di agevolazione dovrà essere presentata sia in forma telematica sia in formato cartaceo. Il bando è a "sportello aperto" per cui le domande di agevolazione saranno ammissibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Iniziative a sostegno dell'accesso al credito delle Pmi milanesi (anno 2009) Scadenza 15 febbraio 2010

La Camera di commercio di Milano ha stanziato 2 milioni€ di contributi per promuovere e sostenere l'accesso al credito delle Pmi milanesi. L'iniziativa è rivolta ad agevolare le micro, piccole e medie imprese milanesi che intendono realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:

intervento 1: programmi di investimenti produttivi;

intervento 2: operazioni di patrimonializzazione aziendale;

intervento 3: programmi di riqualificazione della struttura finanziaria;

intervento 4: anticipazione dei compensi previsti dalla cassa integrazione;

intervento 5: realizzazione di check-up economico-finanziari.

Per gli interventi 1, 2, 3 e 4 il contributo consiste nella riduzione del costo del finanziamento richiesto al fine di realizzare le diverse azioni previste. Il finanziamento deve essere garantito da uno dei consorzi o delle cooperative fidi elencati. Per l'intervento 5 è previsto un contributo pari al 50% delle spese sostenute per il check-up fino ad un massimo di 1.800€.



Formazione

L'Informatore

ottobre 2009

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- Apprendistato professionalizzante.
Corsi gratuiti per tutor aziendali **Pag. 87**

**IN
PRIMO
PIANO**

Apprendistato professionalizzante Corsi gratuiti per tutor aziendali

Segnaliamo alle imprese interessate a formare i tutor aziendali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante che a partire da settembre saranno aperte le iscrizioni presso le strutture formative collegate all'Unione del Commercio Ctsp (Scuola Superiore Cts e Capac-Politecnico del Commercio) per la partecipazione ai percorsi di formazione obbligatoria per tutor della durata di dodici ore. ►

I corsi sono rivolti ai collaboratori designati dall'impresa per svolgere la funzione di tutor, cioè di responsabili del processo di inserimento aziendale degli apprendisti già assunti o di cui è comunque prevista l'assunzione.

L'azienda interessata dovrà pertanto rivolgersi all'ente formativo accreditato che l'affiancherà per formalizzare la richiesta di partecipazione al percorso da parte del tutor.

A tal fine il lavoratore dovrà compilare la domanda di partecipazione al corso per tutor, mentre l'impresa dovrà provvedere a sottoscrivere:

* una dichiarazione su carta intestata indicando le generalità del tutor e la sua posizione lavorativa (dipendente, familiare coadiuvante, socio, titolare);

* una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione degli eventuali aiuti pubblici di cui ha beneficiato nei tre anni precedenti (secondo quanto previsto dal regime "de minimis" Reg. Ce n. 69/2001).

I corsi saranno completamente gratuiti, in quanto finanziati dalla Regione Lombardia che ha messo a disposizione degli operatori accreditati un ammontare di risorse limitato; poiché le domande di partecipazione ai corsi verranno accolte fino ad esaurimento del finanziamento disponibile si consiglia alle imprese interessate di attivarsi per tempo rivolgendosi a:

Scuola Superiore Ctsp - Viale Murillo 17, Milano
Tel. 0240305219/206 - Email: dote.apprendistato@scuolasuperiore.cts.it

Capac- Politecnico del Commercio - Viale Murillo 19, Milano
Tel. 0240305331 - Email: milena.alessio@capac.it

FORMAZIONE

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 201 ottobre 2009
anno LIII

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ
Imagina Sas
Corso di Porta Romana 128
20122 MILANO
Tel. 02 58320509 - Fax 02 58319824
imagiuno@tin.it
www.imaginapubblicita.com

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA
ED I SUOI COLLABORATORI
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)
Tel. 02-7750.590/591
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Commercio estero

L'Informatore

ottobre 2009

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 17 - comma 4 "etichettatura di origine dei prodotti" **Pag. 89**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Comunicazione dell'Agencia delle Dogane - prot. n. 110635 dell'11 agosto 2009, legge 23 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 17, comma 4. **Pag. 89**
- ▶ Circolare del ministero dello Sviluppo economico - Art. 17, comma 4 legge n. 99/2009 "etichettatura di origine dei prodotti" **Pag. 90**

vede, inoltre, che le false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possano essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

La norma, entrata in vigore il 15 agosto u.s., indica chiaramente che i marchi devono essere di "aziende italiane" e non può trovare applicazione se gli stessi vengono utilizzati da imprese italiane licenziatricie su prodotti non realizzati in Italia, non essendo ammissibile il ricorso all'analogia in materia penale.

Il ministero dello Sviluppo economico ha precisato, in una nota, che il reato è contestabile solo per i prodotti già consegnati al vettore dopo il 15 agosto o per i prodotti per i quali il marchio di azienda sia stato apposto dagli operatori dopo tale momento.

La Direzione centrale antifrode dell'Agencia delle Dogane ha introdotto l'autocertificazione a carico dell'importatore, come strumento per dimostrare che la merce è stata fabbricata/prodotta/spedita prima del termine del 15 agosto.

Legislazione nazionale

Sviluppo e internazionalizzazione delle imprese Legge n. 99 del 23/7/2009

- ▶ NOTA dell'Agencia delle Entrate dell'11 agosto 2009. **Legge 23 luglio 2009 n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 17, comma 4.**

La legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sul So alla Gu n. 176 del 31 luglio u.s., reca all'art. 17, comma 4, disposizioni che, pure se nell'ambito del contrasto alla contraffazione, modificano le norme recate dall'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rilevanza penale della falsa e fallace indicazione di origine/provenienza su merci - autentiche - introdotte nel territorio doganale attraverso un punto di ingresso nazionale.

Le integrazioni attengono, essenzialmente, all'ampliamento della fattispecie criminosa anche all'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia senza che sulle stesse sia indicato il luogo di produzione/fabbricazione o ne sia chiaramente percepibile l'origine estera, nonché la limitazione della azionabilità della sanatoria amministrativa alla sola fase della immissione in libera pratica.

La legge n. 99/09 entra in vigore il 15 agosto 2009 e, non essendo previsto alcun periodo transitorio né disposta altra disciplina temporanea per l'applicazione delle disposizioni recate dal richiamato art. 17, comma 4 alle situazioni giuridiche che fanno capo a rapporti commerciali già intervenuti tra le parti, è stato chiesto un chiarimento al competente ministero dello Sviluppo economico in ordine al trattamento delle merci viaggianti, la cui produzione sia stata conclusa - su ordine del committente/acquirente - anteriormente alla

IN PRIMO PIANO

Legge n. 99 del 23.7.2009 Articolo 17, comma 4

Etichettatura di origine dei prodotti

La legge 23 luglio 2009, n.99, pubblicata sul So alla Gu n. 176 del 31 luglio u.s. reca all'art. 17, comma 4, disposizioni che, pur se nell'ambito del contrasto alla contraffazione, modificano le norme recate dall'art.4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n, 350, in materia di rilevanza penale della falsa e fallace indicazione di origine/provenienza su merci introdotte nel territorio doganale attraverso un punto di ingresso nazionale. ▼

Le integrazioni attengono, essenzialmente, all'ampliamento della fattispecie criminosa anche all'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originarie dell'Italia se sulle stesse non viene indicato, in caratteri evidenti, il luogo di produzione/fabbricazione o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Si pre-



Commercio estero

entrata in vigore del novellato art. 4, comma 49, L. n. 350/03 ed il cui ingresso, nel territorio doganale comunitario, avvenga attraverso una dogana nazionale successivamente al 15 agosto 2009.

Il citato dicastero, con la nota indicata in epigrafe - trasmessa a questa Agenzia con nota del gabinetto prot. n. 21964 del 6 agosto 2009, ha precisato che "... in applicazione del principio di irretroattività della fattispecie penale ... l'uso di marchi appare qualificabile come emento costitutivo della fattispecie penale; dunque la norma trova applicazione in relazione ai prodotti che vengano ad esistenza successivamente all'entrata in vigore della stessa (15 agosto 2009), o comunque sui quali sia apposto, dopo tale data, il marchio registrato".

Sulla base delle indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo economico e per quanto riguarda le attività di competenza di questa Agenzia, si precisa che si farà utile riferimento ai documenti di trasporto della merce dichiarata per l'immissione in libera pratica a partire dal 15 agosto p.v., dai quali emerga che la merce medesima sia stata spedita dal Paese terzo di origine/ provenienza anteriormente a tale data.

Si pregano codeste direzioni regionali di voler impartire analoghe istruzioni ai dipendenti uffici, delle quali tenere conto nello svolgimento delle attività di controllo nella fase di prima applicazione delle disposizioni in parola.

Etichettatura di origine dei prodotti

Articolo 17, comma 4 legge 99/2009

► CIRCOLARE del ministero dello Sviluppo economico del 4 agosto 2009. **Articolo 17, comma 4 legge n. 99/2009 "etichettatura di origine dei prodotti"**.

L'articolo 17, comma 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla Gu n. 176 del 31 luglio 2009, So n. 136, interviene sull'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2009, n. 350, e successive modificazioni ampliando l'ambito della condotta rientrante nella "fallace indicazione di provenienza" di prodotti includendovi "l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera" e prevedendo altresì che "Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica".

Perché la fattispecie possa trovare applicazione, oltre al luogo di produzione diverso dal territorio italiano, occorrono i

seguenti presupposti:

a) che per i prodotti siano usati "marchi di aziende italiane"; e b) che gli stessi non rechino "l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera".

Riguardo al presupposto sub (a), la norma indica chiaramente che i marchi devono essere "di" aziende italiane. Ad assumere rilievo è quindi unicamente la titolarità dei marchi in capo ad imprese italiane, per evidenti esigenze di accertamento sulla base delle risultanze dei registri. Ciò significa che, quando il marchio non appartenga ad un'impresa italiana, non potrà comunque assumere rilievo ai fini dell'applicazione della norma la circostanza che lo stesso venga usato da imprese italiane (ad esempio, licenziatari) su prodotti non realizzati in Italia, non essendo ammissibile il ricorso all'analogia "in malam partem" in materia penale.

Corollario di quanto sopra è, inoltre, la circostanza per cui la norma potrà trovare applicazione soltanto in riferimento ai marchi registrati, non essendo possibile per i segni distintivi diversi dai marchi registrati stabilire con pari certezza e soprattutto in modo obiettivamente conoscibile ai terzi la titolarità degli stessi.


L'"uso" dei marchi, vietato dall'art. 17, comma 4 della legge n. 99/2009, va riferito all'apposizione di essi sui prodotti, ed assume rilievo sia nel caso in cui sia stata effettuata dal titolare o con il suo consenso, sia nel caso in cui si tratti di prodotti contraffatti.

Quanto al presupposto sub (b), la formulazione della norma è chiara nel porre a carico del titolare o dell'importatore/esportatore che intenda evitare la sanzione un onere alternativo: l'indicazione del paese di origine effettiva della merce, oppure un'altra indicazione idonea a chiarire l'origine estera (nel senso già rilevato di non comunitaria) del prodotto.

In tale contesto normativo, occorre chiarire che l'uso di marchi, nella modalità sopra descritta, appare qualificabile come elemento costitutivo della fattispecie penale e dunque la norma dovrebbe essere applicabile ai prodotti che vengano ad esistenza successivamente all'entrata in vigore della stessa (15 agosto 2009), o comunque sui quali sia apposto, dopo tale data, il marchio registrato.

Ciò discenderebbe dalla portata innovativa e non meramente interpretativa delle disposizioni previgenti recata dall'articolo 17, comma 4 della legge n. 99/2009.

Da quanto esposto pare conseguire che la nuova fattispecie delineata dalla norma non possa trovare applicazione, non solo per i prodotti che risultino essere già stati consegnati al vettore prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ovvero risultanti giacenti nel periodo anteriore a questa, ma anche per i prodotti per i quali il marchio di azienda sia stato apposto dagli operatori prima di tale momento. Tale ultima circostanza potrebbe essere facilmente documentabile mediante autocertificazione dell'impresa produttrice, al momento dell'affidamento della merce allo spedizioniere e/o vettore.



Economico

L'Informatore

ottobre 2009

Economia

ECONOMICO

Indice

ECONOMIA

► Educational Tour 2009 mobilità sostenibile e assetto distributivo nella realtà urbana di Bilbao. **Pag. 91**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 95**
 ► Indice delle vendite al dettaglio. **Pag. 96**

contraddistinta, invece, da dispersione demografica, ossia dalla presenza di diversi piccoli comuni lontani fra loro, elemento che ostacola l'insediamento delle grandi superfici e limita la presenza di negozi specializzati per i prodotti di nicchia. ▼

Il modello di Grand Lyon quale premessa all'analisi della realtà di Gran Bilbao

Nel numero scorso abbiamo presentato l'iniziativa del progetto Educational Tour 2009, promosso da Unione regionale Lombardia e finanziato da Regione Lombardia e Unioncamere per approfondire il tema della mobilità sostenibile nelle grandi metropoli europee e capire la profonda relazione che intercorre tra l'assetto distributivo e il sistema che garantisce gli spostamenti delle persone e delle merci con i mezzi di trasporto pubblici e privati.

L'esperienza della prima tappa del tour, a Lione e nella sua area metropolitana, ha permesso di riconoscere le capacità degli amministratori pubblici francesi nel promuovere in maniera sinergica i Distretti commerciali urbani e le politiche per la mobilità sostenibile.

L'esperienza pluriennale dei funzionari di Grand Lyon, Camera di commercio e municipalità si è rivelata determinante per il successo delle scelte operate nella pianificazione del territorio e nella gestione del le criticità dell'ambiente urbano. L'ascolto e l'attenzione verso questo testimonianza è stata fonte preziosa di spunti, idee, strumenti per progettare le politiche della mobilità sostenibile e della promozione dei Distretti commerciali urbani nella nostra Regione.

L'enfasi positiva deve essere rivolta al profilo istituzionale per la sua vocazione a favorire il lavoro di squadra sulla base di risorse finanziarie adeguate per retribuire i manager dei Distretti commerciali urbani e ottenere con pazienza e gradualità la collaborazione di tutti i soggetti del partenariato.

Le politiche della mobilità sostenibile, sviluppate attraverso la comunicazione, la regolazione delle tariffe della sosta delle auto, gli investimenti nei mezzi di trasporto pubblico e nelle infrastrutture hanno centrato l'obiettivo di limitare il ricorso all'automobile, perché sono nate e sono maturate all'interno della comunità locale, facendo del commercio uno dei partner essenziali della riqualificazione urbana.

Ciò è stato possibile non solo in virtù di un nuovo approccio alla definizione delle politiche urbane, ma anche per la volontà e la possibilità di sostenere finanziariamente il lavoro delle persone, che si dedicano a tempo pieno alla promozione, nascita e sviluppo dei Distretti commerciali urbani.

Sul piatto negativo della bilancia pesa, invece, la configurazione territoriale del commercio al dettaglio lionese, che, proprio a causa del più rapido e disordinato sviluppo della grande distribuzione, ha impoverito l'essenziale componente del servizio di prossimità in tutto il bacino gravitazionale e in diversi quartieri della città.

IN PRIMO PIANO

Mobilità sostenibile e assetto distributivo Il caso Bilbao Educational Tour 2009

Bilbao presenta un quadro urbanistico-commerciale originale, che non può essere ricondotto né al modello de "La Grand Lyon", né al modello dell'area metropolitana milanese.

È una regione metropolitana, che è stata interessata da un intenso e rapido processo di riconversione dall'industria al terziario e che continua ad essere beneficiaria di ampi trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per rinnovare le sue infrastrutture (Guggenheim e Metro).

Le sue principali polarità distributive si concentrano nel centro storico e nel primo intorno all'interno della fascia isocrona dei 30 minuti, seguendo il tracciato delle sue strade a scorrimento più veloce.

I quartieri della città, ubicati tra il centro storico e i confini comunali, generano una significativa evasione territoriale dei consumi sia in direzione della zona centrale, sia in direzione dei comuni di Barakaldo, Sestao, Portugalete e Leioa, a nord ovest, dove si addensano ipermercati, supermercati e centri commerciali.

La area più decentrata, oltre la linea blu, è



Economico

A Lione e, soprattutto, nella prima corona metropolitana diverse zone residenziali esportano consumi verso il centro storico e le grandi superfici della periferia.

Questo "vuoto di offerta" del servizio commerciale di prossimità genera un'eccessiva domanda di mobilità legata agli acquisti dei prodotti, che finisce per favorire la congestione del traffico.

Nella ricognizione sulle fonti informative e nella stessa visita di luglio si è potuto percepire questo fenomeno, che fortunatamente appare meno intenso nella nostre realtà urbane.

L'esperienza lionese diventa, quindi, un essenziale punto di riferimento per la progettazione delle politiche dei Distretti commerciali urbani e della mobilità e, nello stesso tempo, rivela l'insostenibilità ambientale di un modello distributivo, che ha penalizzato troppo il piccolo commercio indipendente nella sua articolazione territoriale.

Bisogna emulare i cugini francesi nella determinazione con cui hanno perseguito e realizzato i Distretti commerciali urbani e la mobilità alternativa all'automobile, mentre è meglio non seguirne l'esempio in rapporto alle scelte di programmazione distributiva, incompatibili con il principio dello sviluppo sostenibile nel profilo della qualità urbana e della tutela dell'ambiente.

Focus su Bilbao e la sua regione metropolitana

Dalla desk analisi sulla realtà urbana di Bilbao traspare un quadro urbanistico-commerciale originale che non può essere ricondotto per diverse ragioni al modello de "La Grand Lyon", né a quello dell'area metropolitana milanese.

Cambia, infatti, l'ambiente istituzionale, il contesto storico, la stessa relazione tra Regione e Stato, caratterizzato dal nodo dell'autonomia basca e segnata tragicamente dal terrorismo, di recente, purtroppo, ancora in attività.

Le stesse dimensioni della metropoli basca non trovano riscontro nella realtà della nostra regione, poiché la città accoglie nei suoi confini circa 350mila abitanti ed il suo ambito territoriale di riferimento ne comprende 1.150.000.

In Lombardia nessuna città ha queste dimensioni e questo bacino, perché Milano è oltre la soglia di 1 milione di residenti e la seconda città per grandezza, Brescia, non supera 190mila abitanti.

Anche nel sentiero temporale di crescita non si possono riconoscere analogie, in quanto, come altre città spagnole, la rinascita politica e culturale, dopo il regime franchista, ha liberato energie imprenditoriali e risorse finanziarie tali da annullare in breve tempo il divario che separava la Spagna dalle nazioni progredite dell'Unione Europea.

Bilbao è una regione metropolitana, che è stata interessata da un intenso e rapido processo di riconversione dall'industria al terziario e che continua ad essere beneficiaria di ampi trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per rinnovare le sue infrastrutture (Guggenheim e Metro).

La sua struttura distributiva presenta, tuttavia, una sostanziale affinità con quella milanese nel livello di diffusione dei negozi di vicinato.

Bilbao	13,4	punti vendita ogni 1.000 abitanti
Lione	6,1	punti vendita ogni 1.000 abitanti
Milano	12,0	punti vendita ogni 1.000 abitanti

Ciò non significa che in termini economici la relazione tra grande e piccola distribuzione sia simile, perché la quota di mercato della Gdo può rivelarsi diversa in relazione alle differenze nella produttività, nella scala dimensionale, nella localizzazione delle grandi e medie superfici a libero servizio.

Resta, però, il fatto che il tessuto distributivo di Bilbao è più ricco di piccoli esercizi di quanto non si verifichi a Lione e probabilmente l'articolazione territoriale del servizio di prossimità è analoga a quella della nostra città capoluogo regionale.

Il contesto territoriale

Le abitazioni e le attività economiche si sono concentrate lungo le sponde del fiume Nervion, che taglia in due la città e sfocia nel golfo di Biscaglia; il suo percorso ha orientato anche il disegno della rete autostradale, che si sviluppa da est ad ovest, collegando i principali centri urbani al Porto, Durango, Bilbao, Barkaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Leioa.

I confini comunali di Bilbao sono identificati nella planimetria dalla linea rettangolare rosso scura, che racchiude il nome Bilbao.

L'addensamento metropolitano si estende su una più ampia porzione di spazio, sempre lungo il letto del fiume Nervion, in direzione nord ovest verso il mare con i centri maggiori di Barakaldo (96mila abitanti), Sestao (30mila abitanti), Portugalete (48mila abitanti), in direzione sud ovest con i comuni di Basauri (43mila abitanti) e Galdakao (29mila abitanti).

Nella sua configurazione territoriale la regione denominata Gran Bilbao si può ricondurre a quattro zone.

Bilbao centro	90mila abitanti	all'interno della linea rossa
Bilbao altre zone	220mila abitanti	all'interno del rettangolo verde
Intorno di Barakaldo, Sesta Leio, Basauri	400mila abitanti	all'interno della linea blu
Zona periferica della regione	450mila abitanti	all'esterno della linea blu


Il sistema distributivo e la sua articolazione territoriale

La struttura distributiva alimentare di Bilbao e del suo bacino di gravitazione commerciale è composta da 16 ipermercati e superstore, 134 supermercati e ben 5121 negozi in sede fissa. La dotazione di superficie di vendita del libero servizio, ipermercati + supermercati, è pari a 168.811mq per un rapporto mq per 1.000 abitanti di 148,1, inferiore del 30% a quello della Lombardia nel suo insieme 193,6.

Al contrario il numero degli esercizi alimentari e la relativa densità per 1.000 abitanti è superiore a Bilbao rispetto alla media regionale lombarda, 4,5 negozi per 1.000 abitanti contro i 2 negozi per 1.000 abitanti.

Nel comparto non alimentare le fonti disponibili non hanno permesso di approfondire le conoscenze sull'articolazione per tipologia distributiva della rete commerciale, tuttavia il numero degli esercizi di vicinato non alimentare dell'area, 10.099 per 1.139.611 abitanti, 8,6 esercizi per 1.000 abitanti risulta in linea con il valore medio di densità della Lombardia 9,1 esercizi per 1.000 abitanti.

Questi dati, pur nella loro sintesi, indicano che lo scenario distributivo della Gran Bilbao è più simile a quello delle aree



Economico

urbane della Lombardia che non alla realtà della Gran Lione. Le sue principali polarità distributive si concentrano nel centro storico e nel primo intorno all'interno della fascia isocrona dei 30 minuti, seguendo il tracciato delle sue strade a scorrimento più veloce.

I quartieri della città, ubicati tra il centro storico e i confini comunali, generano una significativa evasione territoriale dei consumi sia in direzione della zona centrale, sia in direzione dei comuni di Barakaldo, Sestao, Portugalete e Leioa, a nord ovest, dove si addensano ipermercati, supermercati e centri commerciali.

L'Informatore

ottobre 2009


Economia

La area più decentrata, oltre la linea blu; è contraddistinta dalla presenza di diversi piccoli comuni lontani fra loro e da pochi centri urbani di 20mila-30mila abitanti che svolgono la funzione di polo commerciale per un bacino di utenza, dove scarseggiano gli insediamenti della grande distribuzione e i negozi specializzati per i prodotti di nicchia.

Anche in questa zona i consumatori sono costretti a "migrare" verso il centro della regione metropolitana, all'interno della linea blu, per potere accedere sia alle grandi strutture di vendita, sia all'offerta dei negozi specializzati.

ECONOMICO





A n c h e
i n f u t u r o
p o t r a i
p e r m e t t e r t i
d i a v e r e
d e i d e s i d e r i .


EMVA: la formula previdenziale per gli operatori del terziario.
EMVA, Ente Mutuo Volontario di Assistenza, propone un programma previdenziale con interessanti garanzie di assistenza nel caso di grave invalidità permanente. È l'opportunità di mettere al sicuro il proprio futuro con un rendimento minimo garantito. EMVA ti apre un presente e un futuro di vantaggi. Scrivi a emva-gp@gestioneprevidenza.it o chiama il numero verde.


VOGLIA DI FUTURO

CONFCOMMERCIO

Numero Verde
800-119270

 **Unione**
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO



Economico

L'Informatore

ottobre 2009

Indicatori statistici


ECONOMICO

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 all'ultimo mese disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Aprile	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Maggio	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Giugno	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63
Giugno	134,7	175,3	134,4	156,6	130,5	120,3	146,9	69,4	121,7	140,5	146,3	140,0	134,8	3,8	2,85
Luglio	134,9	179,1	134,4	158,9	130,7	120,3	148,3	68,7	122,4	140,5	146,9	140,2	135,4	4,0	3,00
Agosto	135,1	179,2	134,4	158,5	130,9	120,4	148,3	68,02	123,2	140,5	147,2	140,3	135,5	3,9	2,93
Settembre	135,6	179,4	134,9	158,2	131,1	120,6	146,1	67,6	121,5	142,2	147,3	140,5	135,2	3,7	2,78
Ottobre	135,9	179,5	135,4	159,4	131,4	120,5	144,4	67,6	121,5	143,2	147,3	141,0	135,2	3,4	2,55
Novembre	136,0	179,7	135,6	158,9	131,6	120,7	141,0	67,8	121,5	143,4	146,9	141,2	134,7	2,5	1,95
Dicembre	136,2	179,7	135,7	158,9	131,7	120,8	139,2	68,1	122,1	143,4	146,7	141,3	134,5	2,0	1,50
Media anno	134,3	177,0	134,5	156,5	130,5	120,3	143,7	68,9	121,8	141,3	146,0	140,0	134,2	3,3	2,48
Gennaio 2009	136,4	179,8	135,7	158,5	131,8	121,0	137,9	67,4	121,9	143,5	146,6	141,6	134,2	1,5	1,13
Febbraio	136,5	181,9	135,7	158,6	132,3	121,4	137,9	68,1	122,5	143,5	146,9	142,2	134,5	1,5	1,13
Marzo	136,7	183,9	135,9	158,4	132,4	121,4	137,4	68,3	122,3	143,5	147,1	142,5	134,5	1,0	0,75
Aprile	137,1	184,0	136,1	157,3	132,5	121,4	138,7	68,6	122,2	143,5	147,9	143,0	134,8	1,0	0,75
Maggio	137,3	184,1	136,2	157,4	132,8	121,6	139,5	69,4	121,8	143,5	148,2	143,3	135,1	0,7	0,53
Giugno	137,2	184,1	136,3	157,5	132,9	120,9	140,9	68,4	122,5	143,5	148,2	143,4	135,3	0,4	0,30
Luglio	136,9	184,2	136,2	156,7	133,0	120,7	141,3	68,4	123,0	143,6	148,4	143,8	135,3	-0,1	-0,08



Economico

l'Informatore

ottobre 2009

Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2005=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2007						
Gennaio	95,0	92,5	97,1	96,4	96,1	95,6
Febbraio	89,4	85,8	91,4	86,5	90,5	86,3
Marzo	103,2	95,2	96,5	94,6	99,5	94,7
Aprile	103,2	98,1	93,2	93,7	97,7	94,6
Maggio	104,5	101,2	90,3	99,3	96,7	99,7
Giugno	102,9	99,8	98,5	99	100,5	99,1
Luglio	103,1	105,7	107,4	105,2	105,5	105,3
Agosto	100,0	100,5	93,8	86,9	96,6	89,6
Settembre	104,7	96,1	103,3	99,6	103,9	98,9
Ottobre	105,9	102,6	104,8	106,3	105,3	105,6
Novembre	108,0	94,8	104,1	100,7	105,9	99,5
Dicembre	139,9	136,4	186,7	150,5	165,4	147,7
2008						
Gennaio	97,1	93,7	98,2	97,6	97,7	96,9
Febbraio	94,6	88,3	96,2	88,2	95,4	88,2
Marzo	106,0	98,6	96,9	91,1	101,0	92,6
Aprile	104,9	101,3	95,2	91,0	99,6	93,1
Maggio	111,1	101,2	95,4	97,2	102,6	98,0
Giugno	102,2	94,7	98,0	94,3	99,9	94,4
Luglio	107,9	106,9	111,8	106,0	110,0	106,2
Agosto	101,9	98,6	92,7	82,6	96,9	85,8
Settembre	106,1	96,1	103,9	99,0	104,9	98,4
Ottobre	109,6	101,2	104,8	104,1	107,0	103,5
Novembre	108,4	91,1	103,6	96,3	105,8	95,3
Dicembre	138,7	134,2	182,7	146,6	162,7	144,1
2009						
Gennaio	98,7	89,8	102,3	97,0	100,7	95,6
Febbraio	92,6	83,8	93,2	82,5	93,0	82,7
Marzo	100,9	92,6	93,9	87,0	97,1	88,1
Aprile	109,3	101,7	96,7	88,2	102,5	90,9
Maggio	110,0	96,0	95,6	93,9	102,1	94,3
Giugno	102,8	92,5	98,0	93,1	100,2	93,0

Nota indice vendite

A partire dagli indici di Gennaio 2009 l'Istat ha aggiornato la base all'anno 2005, ricalcolando i valori degli anni precedenti che quindi sono pubblicati a partire da Gennaio 2007.

La classificazione per numero di addetti non contempla più le classi relative alle imprese più piccole (fino a 2 addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti) e, quindi, la relativa tabella è stata sostituita con quella che distingue tra "Grande distribuzione" e "Piccole superfici".

Con il termine "Grande distribuzione" si devono intendere le imprese che gestiscono supermercati, ipermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfici specializzate.

Con il termine "Piccole superfici" si devono intendere i punti di vendita specializzati inferiori a 400mq per gli esercizi a prevalente vendita non alimentare, inferiori a 250mq per gli esercizi a prevalente vendita alimentare.

Si utilizzano i dati grezzi del comunicato del mese corrente. Il mese successivo l'Istat li ricalcola per cui nel secondo mese si inseriscono i dati grezzi dal comunicato e si correggono i dati del mese precedente con i dati ricalcolati da Istat prendendoli dalle serie storiche del mese corrente.